

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

DCVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TARGETTI**

INDI

DEL PRESIDENTE **GRONCHI**

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi	24504	
Dimissioni di un deputato:		
PRESIDENTE	24546	
CAPPI	24546	
Disegni di legge:		
(<i>Deferimento a Commissioni in sede legislativa</i>)	24504	
(<i>Presentazione</i>)	24536	
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	24504	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		
Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario. (1619)	24514	
PRESIDENTE	24514, 24531, 24538, 24545	
CAVALLARI	24514, 24525, 24527, 24530	
COSTA	24515	
MARABINI	24515, 24533, 24544	
INVERNIZZI GAETANO	24518, 24520, 24524, 24531, 24532, 24538, 24539, 24545	
MARTINELLI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	24519, 24521, 24532, 24540	
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	24521, 24532, 24541, 24545	
GRIFONE	24526	
BETTIOL GIUSEPPE	24529	
DUGONI, <i>Relatore di minoranza</i>	24532, 24533	
CREMASCHI OLINDO	24535	
MICELI	24536, 24542, 24545	
ANGELUCCI MARIO	24539	
DE VITA	24540	
DAL POZZO	24543, 24545	
Proposte di legge:		
(<i>Annunzio</i>)	24546	
(<i>Deferimento a Commissione in sede legislativa</i>)	24546	
Proposta di legge (Svolgimento):		
SANSONE: <i>Anticipo di fondi per il pagamento delle mensilità arretrate al personale della U. N. S. E. A. (1700)</i>	24513	
PRESIDENTE	24513	
SANSONE	24513	
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	24513	
Interrogazioni e interpellanza (Annunzio).	24547	
Interrogazioni (Svolgimento):		
PRESIDENTE	24504	
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	24505	
PINO	24507	
LUPIS	24509	
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	24510	
TAROZZI	24510	
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	24511, 24512	
REALI	24511, 24512	
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	24513	
CUTTITTA	24513	
Per la discussione di una mozione:		
GIAVI	24546	
PRESIDENTE	24547	
Sui lavori della Camera:		
PRESIDENTE	24546	
Votazioni segrete	24525, 24529	

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

La seduta comincia alle 15,30.

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Greco e Terranova Corrado.

(I congedi sono concessi).

Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame ed all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente » (1699);

« Norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate » (Approvato dal Senato) (1701);

« Ripristino dell'efficacia del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, riguardante i diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie » (1704).

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il presidente della X Commissione permanente (Industria e commercio) ha chiesto che il disegno di legge: « Provvidenze finanziarie per il riassetto dell'industria mineraria carbonifera e zolfifera » (*Urgenza*) (1672), già assegnato alla Commissione medesima in sede referente, le sia deferito in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Ratifica del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto » (*Modificato da quella Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi*) (1186-B);

« Assegnazione di un nuovo termine per l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimeposte sui fabbricati per il piano regolatore della parte centrale di Modena » (*Modificato da quella VII Commissione permanente*) (1332-B);

« Assegnazione dell'ulteriore somma di lire 10 miliardi per l'esecuzione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola » (*Approvato da quella V Commissione permanente*) (1711);

« Estensione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, agli enti locali che provvedono alla esecuzione di opere pubbliche senza il contributo statale » (*Approvato da quella VII Commissione permanente*) (1712).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: i primi due alle Commissioni che già li hanno avuti in esame, gli altri alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Le seguenti interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente:

Pino, Berti Giuseppe fu Angelo, Calandrone, Di Mauro e D'Agostino, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro del lavoro e previdenza sociale, « per sapere se non ravvisino nella orribile sciagura di Troina (Enna), della quale 13 vittime, tra operai e tecnici, sono spaventoso bilancio, una tragica riprova della fondatezza delle proteste e dei passi fatti in precedenza da quella camera del lavoro per ottenere più sicure condizioni di lavoro. E per sapere altresì i motivi per i quali le segnalazioni della camera del lavoro non sono state tenute nel dovuto conto, e quali provvedimenti si intenda urgentemente adottare per colpire responsabilità, per venire incontro ai colpiti, e per garantire in avvenire l'incolumità delle maestranze »;

Lupis, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per conoscere le cause della orrenda sciagura sul lavoro dell'Ancipa a Troina (Enna) ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A proposito della grave sciagura che ha colpito i lavoratori del cantiere di Troina, sono in grado di dare le seguenti informazioni agli onorevoli interroganti.

La società « Sogene », con sede e direzione generale in Roma, via De Pretis n. 45, effettua nel comune di Troina (Enna) — per conto dell'Ente siciliano di elettricità (E.S.E.) — alcune opere di costruzioni idroelettriche, connesse al vasto programma di potenziamento elettrico della Sicilia, in corso di attuazione da parte del predetto ente.

Fra tali opere, attualmente in corso di costruzione da parte della « Sogene » per conto dell'E.S.E., una delle più importanti è costituita da una galleria forzata in roccia, dello sviluppo di parecchi chilometri, collegante la diga alla vasca di carico della condotta forzata, alimentante a sua volta un primo salto da sfruttare in apposita centrale.

Per la costruzione ora di tale galleria, al fine di accelerarne la costruzione ed anche per motivi tecnici, dato il suo rilevante sviluppo, la « Sogene » ha proceduto allo scavo di 5 gallerie di servizio, trasversali all'asse della galleria forzata principale (gallerie volgarmente chiamate « finestre »), a mezzo delle quali procedere da vari punti all'attacco ed inizio delle operazioni di scavo della suddetta galleria principale.

L'infortunio ora lamentato si è appunto verificato alla « finestra », n. 4, galleria questa avente uno sviluppo di 350 metri.

Secondo le versioni raccolte sul posto dal capo circolo dell'ispettorato di Caltanissetta, l'infortunio sarebbe occorso nei seguenti termini: alle ore 21 circa del giorno 5 dicembre, il signor Lorenzoni Gino, dipendente dalla società « Sogene » in qualità di assistente alla « finestra » n. 4, unitamente al caposquadra signor Giannotti Armando, entrarono nella suddetta galleria per una visita di ispezione alla stessa: e ciò in relazione anche alla circostanza che in tale galleria le lavorazioni erano state sospese dal precedente giorno 4 (festività di Santa Barbara) e nello stesso giorno 5, per adesione dei lavoratori ad uno sciopero generale indetto nella provincia di Enna dalla Confederazione italiana generale del lavoro per rivendicazioni salariali.

Presumibilmente, a quanto si ritiene, scopo dell'ispezione dei suddetti lavoratori era quello di accertare l'eventuale presenza in galleria di metano (gas di cui di recente si erano in effetti avute varie manifestazioni) e procedere quindi alla distruzione, mediante

accensione *in loco* del metano eventualmente accumulatosi, in modo da permettere la regolare ripresa delle lavorazioni.

Il metano, come è noto, non è di per se stesso un gas particolarmente pericoloso ed esplosivo; solo lo diventa in determinate proporzioni con l'aria atmosferica, acquistando la proprietà di esplodere a contatto di una fiamma o scintilla, formando la miscela detonante comunemente denominata *grisou*. Per contro, particolarmente tossici, per la formazione di ossido di carbonio, in rilevante percentuale, sono i prodotti dell'esplosione del *grisou*.

Verso le 21,30, nella predetta galleria, si ebbe una forte esplosione, dovuta — a quel che si ritiene — alla improvvisa combustione di *grisou*.

I lavoratori che erano entrati nella galleria erano muniti dell'apposita lampada di sicurezza, dotata fra l'altro di dispositivo speciale per la rilevazione di tracce benché minime di metano ed erano inoltre forniti di lampade elettriche portatili di sicurezza, perciò sarebbe da escludersi l'accensione spontanea dell'eventuale *grisou* formatosi nella galleria; per cui i dirigenti della « Sogene » addebitano l'esplosione del *grisou* o ad una caduta accidentale della lampada di sicurezza e sua avaria, o alla diretta accensione del gas da parte degli stessi lavoratori che, malauguratamente, non si sarebbero resi conto che il metano si era già trasformato in *grisou*.

Da rilevare anche che la galleria era regolarmente munita di turboventilatori elettrici che assicuravano il ricambio dell'aria ed il risanamento dell'atmosfera; è però risultato che, a causa forse della sospensione delle lavorazioni nella suddetta galleria — per i motivi sopraccennati — ed anche — secondo le dichiarazioni delle ditte — per interruzione avutasi nella stessa giornata del 5 dicembre, nella fornitura da parte dell'E.S.E. dell'energia elettrica che alimentava i predetti turboventilatori, gli stessi rimasero per parecchio tempo fermi, il che farebbe pensare ad un viziamento anormale dell'aria della galleria, con conseguente formazione della miscela detonante.

Tale prima esplosione provocò la morte istantanea dei detti due lavoratori (le salme dei quali non sono state ancora recuperate); le altre vittime avutesi successivamente in numero di 11 (fra cui lo stesso direttore dei lavori, ingegnere Giulio Panini, due geometri e sei operai della « Sogene », nonché due operai di altra ditta del posto: società anonima Lodigiani) furono invece causate dalla circo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

stanza che il suddetto ingegner Panini, direttore dei lavori, appena a conoscenza dell'infortunio, si precipitò (senza adottare alcuna misura di protezione e di sicurezza) nella galleria ove era avvenuto lo scoppio (pensando forse che tale scoppio avesse già esaurito tutto il *grisou* libero) e restò intossicato dall'esalazione dell'ossido di carbonio, sviluppatosi nell'esplosione.

Le altre vittime furono dovute ad un continuo susseguirsi di una nobile ma purtroppo vana gara di eroismo da parte di altri lavoratori che volontariamente si offersero per portare aiuto prima al loro ingegnere direttore e successivamente ai due assistenti ed altri loro compagni di lavoro; tali lavoratori entrati in galleria — sprovvisti purtroppo anch'essi di mezzi idonei di protezione — restarono vittime delle esalazioni tossiche dell'ossido di carbonio.

L'ispettorato del lavoro di Caltanissetta invia, a proposito dell'infortunio che si è verificato, e delle sue cause, questi primi rilievi e queste prime osservazioni:

« A prescindere ora dall'esito dell'inchiesta giudiziaria in corso e delle eventuali responsabilità da essa risultanti per il grave infortunio in parola, lo scrivente (cioè il capo del circolo dell'ispettorato del lavoro) — confortato nel suo giudizio anche dal parere di tecnici della sezione di salvataggio istituita in seno alla sede dell'I. N. A. I. L. di Caltanissetta, sezione che vanta una larga esperienza in materia di infortuni causati da scoppi di gas — ritiene che le vittime dell'infortunio in questione si sarebbero certamente limitate ai soli due operai, direttamete colpiti [dall'esplosione del *grisou*, qualora l'ingegnere direttore dei lavori, che con ammirevole abnegazione si precipitò per primo in galleria per portare aiuto ai colpiti dall'esplosione, trascinando poi con il suo esempio altri lavoratori, avesse avuto una maggiore conoscenza della natura e della pericolosità delle esplosioni di *grisou* e dei mezzi atti per soccorrere i colpiti e penetrare nelle zone infestate dall'esplosione.

« In particolare l'adozione degli appositi apparecchi autorespiratori ed autoprotettori (maschere speciali che mercé l'ausilio di adatti serbatoi di aria e di ossigeno portati dalle stesse persone che le usano, permettono di dimorare per vario tempo in ambienti nei quali l'aria si è resa irrespirabile) avrebbe certamente permesso ai soccorritori di non restare anch'essi vittime dell'infortunio.

« Purtroppo la « Sogene » non aveva alcuna dotazione di tali apparecchi e troppo tardi arrivarono *in loco* quelli recati dai vigili

del fuoco di Catania ed Enna (chiamati tempestivamente sul posto), anzi furono proprio tali maschere che permisero ai vigili del fuoco di Enna di penetrare nella detta galleria per procedere al recupero di parte delle salme ».

In relazione alla carenza dei suddetti mezzi protettivi, l'ispettorato del lavoro di Caltanissetta tempestivamente prescrisse alla « Sogene » l'adozione di tali apparecchi « autoprotettori » procedendo anche all'istituzione di apposita squadra di salvataggio, che si sarebbe dovuta opportunamente addestrare d'intesa anche con la speciale sezione della I. N. A. I. L. di Caltanissetta, prescrivendo, altresì, in tutti i casi, a norma dell'articolo 17 del regolamento generale per l'igiene sul lavoro, che venisse tassativamente vietato l'ingresso dei lavoratori nelle gallerie o in altri ambienti di lavoro ove potessero esservi dei gas deleteri, qualora non fosse stata preventivamente accertata l'esistenza delle necessarie condizioni di vita, oppure se l'atmosfera non fosse stata sicuramente risanata mediante ventilazione o con altri mezzi. Nel sopralluogo effettuato è stato comunicato che la ditta aveva già direttamente provveduto all'approvvigionamento di due di tali apparecchi.

Questi, i fatti come sono narrati dal rapporto dell'ispettorato del lavoro.

Io devo, per quanto riguarda l'interrogazione dell'onorevole Pino, rilevare soprattutto questo: che non vi è stata, nella maniera più assoluta, all'ispettorato del lavoro, nel periodo precedente l'esplosione, alcuna segnalazione, alcun reclamo, alcuna indicazione di nessun genere, né da parte della camera del lavoro, né da parte di altre organizzazioni sindacali, né da parte della stessa commissione interna. Questo, per rispondere ad una specie di accusa che sarebbe implicita nell'interrogazione, in quanto vi sarebbe stata una inerzia da parte degli organi ispettivi del Ministero del lavoro opportunamente stimolati.

Ma in questo momento, onorevoli deputati, non è il caso di abbandonarci a polemiche di questo genere. Indipendentemente dagli stimoli, che non vi sono stati, l'ispettorato del lavoro aveva fatto il suo dovere; aveva dato le prescrizioni, e la società aveva anche iniziato l'esecuzione di queste prescrizioni provvedendo all'acquisto dei due apparecchi. Allo stato attuale delle cose, il caso si trova all'esame dell'autorità giudiziaria. Il procuratore della Repubblica ha provveduto a recarsi immediatamente sul posto e ad iniziare le indagini opportune. Io non potrei, senza mancare di riguardo all'autorità giudiziaria, pronunciarmi sulle responsabilità.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

Sono solidale con gli onorevoli interroganti nell'esprimere il più commosso e il più emozionato rammarico per questa sciagura, che ha avuto delle proporzioni veramente imponenti. E vorrei trarre lo spunto da questo per rilevare che sciagure di questo genere devono richiamare la nostra attenzione su tre problemi di grandissima importanza, alla cui soluzione il Ministero del lavoro sta provvedendo. Vi è innanzitutto il rafforzamento del corpo degli ispettorati del lavoro. Gli ispettorati del lavoro esercitano tale una serie di funzioni, che effettivamente hanno bisogno di quadri più numerosi. Nell'ambito degli organici esistenti, il Ministero del lavoro ha, qualche mese fa, bandito un concorso per altri quaranta ispettori del lavoro, ed ha voluto che fossero soprattutto ingegneri o periti industriali, perché potessero dedicarsi specialmente all'attività di vigilanza in materia di igiene e di sicurezza del lavoro.

In secondo luogo v'è il problema di aggiornare la nostra legislazione, anche perché i nostri ispettori hanno bisogno di validi strumenti giuridici per poter fare determinate prescrizioni, ed i nostri regolamenti in materia di lavori in miniera, di lavori sotterranei, di lavori in cave, sono indubbiamente arretrati. Posso assicurare la Camera che al Ministero del lavoro si seguono gli studi, già in una fase molto avanzata, per un nuovo regolamento, il quale tenga conto dei grandi progressi tecnici e dell'esperienza che, anche nel campo internazionale, è stata realizzata in proposito.

Ma credo che vi sia un'altra esigenza, quella cioè del potenziamento della funzione della prevenzione degli infortuni sul lavoro. È questa una funzione essenziale quanto la stessa previdenza sociale, perché non tanto vale riparare i danni, quanto, piuttosto, prevenire che questi danni si possano verificare, e spero che il Parlamento da una parte, e il Governo dall'altra, vorranno prendere le opportune misure, stimolati, anche in questo, da iniziative che prenderà il Ministero del lavoro, affinché la prevenzione degli infortuni possa essere convenientemente potenziata.

PRESIDENTE. L'onorevole Pino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PINO: Onorevole sottosegretario, non soltanto non posso dichiararmi soddisfatto della sua risposta, ma ho il dovere, innanzi tutto, di metterne in rilievo il significato.

L'interrogazione era chiara nei vari punti che essa aveva prospettato. Ella, onorevole sottosegretario, nella sua risposta, ha avuto cura, innanzi tutto, di dire il falso per quanto

si riferisce ai passi fatti dalla camera del lavoro e dalle commissioni interne.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ho riferito le precise informazioni datemi.

PINO. Ed io invece riferisco attenendomi alla precisa realtà dei fatti.

In secondo luogo, è stato da lei rilevato il particolare dell'ingegnere capo che, con slancio di eroismo, si è precipitato nella galleria quasi ad insinuare che, presumibilmente, la responsabilità del luttuoso evento risale appunto a questo atto di inutile generosità.

In terzo luogo, ella ha parlato di provvidenze, provvidenze tuttavia che, oltre ad avere carattere piuttosto burocratico, sono ancora di là da venire. Non soltanto queste 13 vittime, ma nemmeno le altre che quasi quotidianamente si lamentano in questo campo, sono servite finora a stimolare il Governo a scendere proprio alla realtà delle provvidenze.

L'onorevole sottosegretario ci ha detto che, dai rapporti o dalle versioni pervenutegli, l'incidente si sarebbe svolto in un determinato modo. Sorge, a questo punto, una domanda elementare: come hanno fatto a darle questa versione, se purtroppo, come ella stessa ammette, di coloro che sono entrati nella galleria, nessuno è sfuggito alla morte? Sono logicamente delle induzioni. Solo 13 salme allineate, nella loro tragica immobilità sono, purtroppo, spaventosa testimonianza dei fatti. I morti, evidentemente, non parlano, e può essere utile appiglio, per quanto ripugnante, speculare sul loro silenzio!

Ebbene, onorevole sottosegretario, permetta che noi, a queste induzioni, contrapponiamo alcuni dati di fatto, specialmente per quanto riguarda i precedenti, quei precedenti che lei nega, e specialmente per quanto riguarda circostanze che, non solo i morti, ma soprattutto i vivi possono testimoniare.

Ella ha parlato di turboventilatori fermi. Ebbene, se il Governo vorrà fare una indagine accurata, non potrà non rilevare che le commissioni interne, tutte e due, sia quella della «Sogene» che quella della «Lodigiana», non avevano tralasciato occasione alcuna per insistere, presso gli organi competenti, affinché non fosse in nessun caso, anche in caso di sciopero, abbandonata la manutenzione e la sicurezza dei lavori, specialmente per quanto riguardava i lavori in galleria. Hanno insistito sempre, ed hanno sempre messo, anche in caso di sciopero, gli operai a disposizione, affinché si eseguissero questi lavori di sicurezza. Le consta questo o no? Vuole avere

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

la premura di promuovere indagini al riguardo?

Ella ha detto che la camera del lavoro non ha mai protestato; noi, invece, insistiamo recisamente nell'affermare che queste proteste ci sono state: se un'inchiesta sarà condotta con obiettività, questo elemento verrà a galla.

Piuttosto, io penso che il negare l'esistenza di queste proteste, sia — come dire? — interessato, specialmente se ci riferiamo ai motivi che di queste proteste erano state l'oggetto. La camera del lavoro e le organizzazioni di categoria avevano da tempo protestato per il pericolo determinato dalla presenza proprio di quel metano, che è stata la causa essenziale della disgrazia. E questo è utile negarlo. Avevano protestato, onorevole sottosegretario, perché il metano veniva distrutto con metodi addirittura primitivi, come del resto ella stessa ha detto: cioè, con la accensione di un batuffolo, che determinava la accensione della massa gassosa e, fra gli altri, il pericolo di quei tali gas tossici, che dovevano procurare, inevitabilmente, la sciagura. In precedenza c'erano state già altre disgrazie, c'era stato anzi un primo, tragico preavviso: due minatori erano stati gravemente ustionati proprio durante la pratica della accensione di questi gas, riportando ustioni di secondo grado. Ed anche questo conviene tacerlo.

La camera del lavoro e le commissioni interne protestarono, soprattutto, per la mancanza sistematica e totale di maschere *Gipps*, unica provvidenza che poteva permettere a questi operai di lavorare con una relativa garanzia di incolumità, garanzia totale per quanto riguarda la respirazione dei gas tossici. Protestarono per l'assoluta mancanza di qualsiasi provvidenza per il genere di lavoro che le maestranze eseguivano; protestarono per l'assoluta mancanza di qualsiasi apprestamento di soccorso di urgenza. Ed a questo si deve, onorevole sottosegretario, se anche al momento della disgrazia mancò non soltanto qualsiasi disciplina nei soccorsi, non soltanto qualsiasi soccorso urgente, ma tutto fu affidato a quello spontaneo impeto di generosità, che, purtroppo, procurò la morte ad altri operai. Protestarono per la mancanza perfino di acqua. Lo sa o non lo sa, onorevole sottosegretario, che sul posto di lavoro, in questa zona sperduta in mezzo al feudo, mancava perfino l'acqua per bere e che i lavoratori erano soggetti ad una specie di bagarinaggio per poter avere acqua, non dico per lavarsi, ma per dissetarsi? Protestarono in-

fine, per le condizioni generali di disagio in cui si svolgevano i lavori; lavori — anche questo punto devo mettere in rilievo — che venivano compensati, sa come? Col ricco salario di 750 lire al giorno, come punta massima. Padri di famiglia affrontavano ed affrontano quotidianamente la morte per un compenso così vergognosamente esiguo. Dunque, a camera del lavoro protestò e protestarono anche le commissioni interne, ed appunto per questo oggi al Governo non resta che dire, non è vero.

E si spiega pure il perché si cerchi di riversare sulla memoria di una delle vittime la quasi responsabilità della sciagura. Mi permetta, onorevole sottosegretario, non è per fare della demagogia, ma tutto questo nasconde il tentativo di coprire delle gravi responsabilità, le responsabilità della società « Sogene »; società, ella ha detto, che ha sede in Roma; società, diciamo noi, intimamente legata alla « Immobiliare », legata al capitale finanziario del Vaticano.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma, insomma, venga a parlare dei fatti!

PINO. È proprio di fatti che io le parlo. Voglia indagare se sono veri o no.

CALANDRONE. Tredici morti per voi non sono nulla. Non avete fatto niente.

LA MARCA. Il Ministero non ha inviato neanche un ispettore!...

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È andato il capo circolo dell'ispettorato.

CALANDRONE. Neanche 13 morti contano!

PINO. Proprio uno dei responsabili! Il perché di questo atteggiamento, dicevo, è per noi chiaro, è chiaro questo tentativo di coprire — come sempre — le gravi responsabilità del Governo. Questo ci ha fatto comprendere il tenore della risposta...

VERONESI. Ma è in corso un'azione giudiziaria! (*Commenti all'estrema sinistra*).

PINO.... nella quale ella, onorevole sottosegretario, ci ha parlato perfino di rafforzamento degli ispettorati del lavoro. Siamo d'accordo, ma saremmo ancora di più d'accordo se questo già si fosse fatto, vale a dire se non si fosse atteso il susseguirsi di tante sciagure. Saremmo ancora di più d'accordo se a questi funzionari si dessero i mezzi e l'indipendenza necessaria per esplicitare il loro compito.

Noi, ad ogni modo, insistiamo nelle nostre richieste di accertamento delle responsabilità, di adozione immediata di provvedimenti per venire incontro alle sventurate famiglie delle

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

vittime, e, perché sia data la massima garanzia a tutti questi uomini che lavorano in tali condizioni di disagio ed esposti a simili pericoli.

In questi giorni — tragica ironia delle coincidenze — è circolata una missiva, in cui si parla di attuare una iniziativa che mira a sopprimere il tiro al piccione. È stata, se non mi sbaglio, presentata anche un'interrogazione. Non saremo certamente noi ad opporci perché cessi, per il crudele passatempo di pochi, la corsa alla morte di questo innocente volatile. Ma, onorevole Rubinacci, noi vogliamo che voi siate d'accordo con noi perché cessi, una buona volta, in Sicilia e in tutta Italia, per il privilegio e le laute speculazioni di pochi, questa inumana corsa alla morte che minatori ed operai quotidianamente affrontano per dei salari di fame.

Noi lo vogliamo, perché nuove vittime non abbiano a deplorarsi. Per la memoria di questi caduti generosi ed eroici, ai quali rinnoviamo il nostro accorato saluto. Per lo strazio dei loro cari, ai quali va il nostro pensiero, la nostra profonda solidarietà, il nostro cordoglio. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Lupis ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LUPIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avrei tralasciato di fare una storia, sia pur breve, di come si sono svolti gli avvenimenti, se, in seguito alla risposta dell'onorevole sottosegretario, non ritenessi opportuno insistere nel precisare come i fatti sono avvenuti, perché da questa precisazione possono scaturire a mio giudizio, gli elementi necessari per accertare le responsabilità che dal dibattito evidentemente sono emerse.

All'origine di questa triste e tragica evenienza vi è l'ente siciliano di elettricità, il quale ha dato in appalto per parecchi miliardi di lire i lavori del cosiddetto bacino dell'Anzica e — come avviene purtroppo nel meridione d'Italia e soprattutto in Sicilia — i piccoli lavori per la costruzione della centrale elettrica, che, non richiedendo una grande attrezzatura ed una grande specializzazione, sono stati affidati a una ditta locale; quelli inerenti alla costruzione della diga sono stati affidati alla ditta Lodigiani, e infine alla ditta «Sogene» sono stati appaltati i lavori per la costruzione della galleria a «condotta forzata».

La «Sogene», onorevoli colleghi, che io sappia, è una ditta specializzata ed attrezzata per lavori in muratura e non mi risulta che abbia una specifica attrezzatura per lavori del genere...

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sta costruendo la diga del Socino!

SANSONE. È una ditta attrezzatissima a Roma, non in Sicilia!

LUPIS. Allora, evidentemente, questa ditta non ha inviato sul posto l'attrezzatura necessaria! (*Interruzioni al centro*). Comunque, la ditta «Sogene» da tempo lavorava per la costruzione di questa galleria, e poiché in essa, a mano a mano che procedevano i lavori, si accumulava del metano, gli operai provvedevano alla dispersione del gas mediante l'accensione. Faccio presente agli onorevoli colleghi, che la presenza del metano fu scoperto fin dall'inizio dei lavori, e continuamente si produceva nella galleria. Risponde a verità quanto ha riferito l'ispettorato del lavoro di Caltanissetta, e cioè che lunedì 4 dicembre, in occasione della festa di Santa Barbara, gli operai si astennero dal lavoro, non solo, ma anche il giorno seguente non fu ripresa l'attività, perché gli operai parteciparono ad uno sciopero generale della provincia di Enna, indetto per una rivendicazione sindacale.

La sera di martedì 5 dicembre due operai, alle ore 21, si introdussero nella galleria per constatare la quantità di metano accumulatosi durante il periodo di sosta.

Di questi operai nessuno ha fatto più ritorno, perché circa un quarto d'ora dopo si verificava nella galleria una terribile esplosione, che provocò danni anche a qualche chilometro di distanza, tanto che tutto un quartiere del paese di Troina ha avuto i vetri delle finestre completamente distrutti. Subito dopo l'esplosione, i dirigenti locali della «Sogene» si sono precipitati sul luogo per constatare che cosa era avvenuto. Il primo a giungere fu il giovane ingegnere Panini, il quale si lanciò generosamente nella galleria nella speranza di porgere un qualche aiuto ai due operai.

Preciso che il generoso giovane si introdusse nella galleria senza maschera, perché maschere contro i gas non esistevano nel cantiere. Questa deficienza è del resto anche confermata dal fatto, onorevole sottosegretario, che i cadaveri di queste tredici eroiche vittime del lavoro furono estratte dalla galleria soltanto il giorno dopo, alle ore 16, quando giunsero sul posto i pompieri da Catania, muniti di apposite maschere antigas. Si tenga presente che la galleria era lunga soltanto 350 metri. Da quanto ho detto si deve dedurre che la ditta «Sogene» non era affatto attrezzata per lavori del genere, ed io mi auguro, onorevole sottosegretario, che la cautela del rapporto che è stato inviato al Ministero da parte dell'ispettorato del lavoro

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

di Caltanissetta non si tramuti in seguito in complicità su quello che è avvenuto.

Nel presentare questa interrogazione mi sono prefisso un solo scopo: accertare come i fatti si sono svolti e fare in modo che le responsabilità — se responsabilità, come credo, vi sono — vengano accertate e punite. È chiaro, come è stato dimostrato dal collega Pino, che vi erano già stati degli avvertimenti: i due operai feriti in un precedente incidente, dimostrano che vi era un pericolo in questi lavori. La ditta era stata chiamata all'osservanza di quanto la legge richiede per lavori del genere, ma non aveva ottemperato a tale invito. Ed io posso anche aggiungere, onorevole sottosegretario, che dalla corrispondenza del povero ingegner Panini salta evidente e chiara la prova che la ditta era stata sollecitata parecchie volte ad inviare sul posto gli attrezzi necessari per la protezione della vita dei propri operai, e che questi attrezzi non erano mai giunti. Quindi, nel prendere atto delle sue dichiarazioni, onorevole sottosegretario, io vorrei pregare il Governo perché fosse vigile nell'accertamento delle responsabilità, e mi associo al saluto che il collega Pino ha inviato alle famiglie di questi eroi della solidarietà umana.

PRESIDENTE. Le seguenti interrogazioni, per l'assenza dei firmatari, si intendono ritirate:

Lizzadri, al ministro dell'interno, « per conoscere quali provvedimenti sono stati presi a carico del sindaco e del maresciallo dei carabinieri di Caprarola, i quali arbitrariamente hanno sequestrato le somme raccolte per il giornale *Avanti!*, le hanno trattenuite e fino al giorno 6 novembre 1950 non ancora restituite »;

Lizzadri, al ministro dell'interno, « per sapere se ritenga giustificato il decreto del prefetto di Roma, che ha sospeso dalla carica il sindaco di Genazzano, perché faceva parte del comitato dei partigiani della pace. L'interrogante chiede di sapere, se è a conoscenza che una delle ragioni addotte dal prefetto nel suo decreto riguardava la concessione della sala comunale per la raccolta delle firme, mentre in realtà il sindaco si trovava degente all'Ospedale Policlinico Umberto I di Roma »;

Giavi e Zanfagnini, al ministro degli affari esteri, « per conoscere: 1°) quanto gli risulti in ordine ai fatti denunciati nel seguente telegramma in data 15 novembre 1950 dalla camera del lavoro di Trieste all'Unione italiana del lavoro: « A nome lavoratori et cittadinanza Trieste chiediamo vostro immediato

interessamento esecrabile violenza compiuta danni tre lavoratori istriani Selveg rapiti ieri da agenti jugoslavi mentre lavoravano presso confine »; 2°) quali passi intende intraprendere presso il Governo jugoslavo per il pronto rilascio dei tre lavoratori e per evitare il ripetersi di simili incidenti ».

Segue l'interrogazione degli onorevoli Tarozzi, Matteotti Carlo, Miceli e Cavinato, al ministro del tesoro, « per sapere di quale natura siano gli ulteriori intralci che impediscono la pratica applicazione del decreto-legge 11 marzo 1950, con il quale si stabilisce il rimborso parziale dell'imposta sulla benzina a favore dei concessionari di autopubbliche da piazza e dei concessionari di motoscafi, laddove questi svolgano un servizio pubblico regolare ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere.

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Onorevoli colleghi, l'assegnazione dei fondi occorrenti per il rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, a norma del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, è stata compresa nel primo schema del disegno di legge contenente proposte di variazioni al bilancio per il corrente esercizio, in corso di diramazione per l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

Appena tale provvedimento sarà stato approvato dalle Camere e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, il Ministero delle finanze — direzione generale delle dogane e delle imposte indirette — potrà disporre lo stesso rimborso in argomento.

PRESIDENTE. L'onorevole Tarozzi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TAROZZI. Signor Presidente, la risposta dell'onorevole Avanzini non può certo sodisfarmi; debbo anzi dichiararmi stupito che il dispositivo di una legge che doveva essere operante dal 1938, prima, e dal marzo 1950 poi, non abbia ancora trovato pratica applicazione.

Non posso non ricordare che fin dal lontano febbraio 1949 l'interrogante aveva avuto assicurazione dagli onorevoli Pella e Vanoni, che i diritti acquisiti dai taxisti per il rimborso parziale di una quota benzina, già riconosciuti con legge fin dal lontano 1938, sarebbero stati riconosciuti e applicati nel termine più breve: « fra un mese », si disse.

Sono trascorsi quasi due anni. Il costo della benzina ha subito ben due aumenti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

Si è reso operante un maggiore introito da parte dello Stato; le tariffe dei taxisti sono rimaste ferme, ma il rimborso non è stato effettuato, nonostante la legge del marzo 1950. Logico, quindi, che la pazienza dei taxisti sia giunta ad un limite massimo di sopportazione.

Ma vi rendete conto, signori del Governo, che sul piano giuridico l'inapplicabilità del dispositivo 1938, reso inoperante dal 1944 al 1950, costituisce non solo una palese violazione di legge, ma acquista i caratteri di una vera e propria appropriazione indebita? Eppure i taxisti hanno pazientato per anni e anni, prestando fede alle vostre promesse, e attendono, per diritto, un rimborso con relativo effetto retroattivo. È consapevole l'onorevole Avanzini, che siamo di fronte ad un vero e proprio caso di insolvenza?

Non dirò, come già altri disse, di nutrire fiducia e di affidarmi al vostro senso di giustizia, poiché i fatti e la pratica mi dicono che non possiamo avere fiducia in voi. Ma ricordo alla Camera che l'applicabilità della legge, che il rimborso ai taxisti permetterà a questa benemerita categoria di lavoratori di poter affrontare il rischio di indebitarsi per l'acquisto di un automezzo più moderno, inviando ai demolitori le vecchie carcasse che hanno trenta, e in taluni casi quarant'anni di vita. Ciò significa anche permettere ai taxisti una esistenza più decorosa, in quanto l'applicazione pura e semplice della legge del marzo 1950 acquista i caratteri di una vera e propria riparazione che sana, almeno parzialmente, una ingiustizia da troppo tempo subita.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Reali, al ministro dell'interno, « per sapere se un sindaco, per aver rifiutato di esporre sul palazzo comunale la bandiera in lutto in occasione della morte del re di Svezia, abbia commesso tale reato da poter essere sospeso dalle sue funzioni, come è occorso al sindaco di Gambettola (Forlì) ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il sindaco di Gambettola, signor Paolo Moroni, non si è rifiutato di esporre la bandiera nazionale, ma ne ha ordinato la rimozione, dopo che questa era già da alcune ore esposta: il che concreta un gesto ben più grave. Il sindaco, nella sua qualità di ufficiale del Governo e quindi di subordinato gerarchicamente al prefetto, era tenuto all'osservanza dell'ordine di esporre la bandiera e tanto più doveva curare che rimanesse esposta.

È da aggiungere che il Moroni ha espressamente dichiarato nell'ufficio di gabinetto della prefettura di voler « mantenere tale sua condotta anche per l'avvenire ». Tale comportamento, sfavorevolmente commentato dalla popolazione, rivelava anche un atteggiamento di aperto contrasto con i doveri della carica, nonché assoluta incomprendimento, grave difetto di senso di responsabilità e consapevole dispregio delle istruzioni e delle direttive degli organi superiori; e ciò creava fra l'altro i presupposti di gravi turbamenti dell'ordine pubblico.

In conseguenza, il sindaco veniva sospeso dalla carica e denunciato all'autorità giudiziaria per violazione degli articoli 323 e 327 del codice penale. L'ordine per la esposizione della bandiera nazionale in occasione della morte di re Gustavo di Svezia era stato impartito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con telegramma 24 ottobre 1950.

PRESIDENTE. L'onorevole Reali ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

REALI. Non sono soddisfatto. Io penso che la misura di sospensione presa dal prefetto di Forlì contro il sindaco di Gambettola sia stata troppo grave per un così futile motivo; cioè, in relazione al gesto compiuto ordinando il ritiro della bandiera dal palazzo comunale, fatta prima esporre per ordine dallo stesso prefetto, in occasione della morte del re di Svezia.

In tutta la Romagna v'è stata veramente una profonda meraviglia per la misura presa contro quel sindaco, perché nella storia di quella provincia già accaddero episodi analoghi, con caratteri più gravi, senza che i prefetti di allora prendessero provvedimenti contro i sindaci e le amministrazioni comunali. Ma in Italia vi è stato il fascismo, che disgraziatamente permane in tutto il suo vigore nella mentalità degli alti funzionari delle prefetture, e così vengono prese misure di netto carattere fascista, come quella di cui oggi dobbiamo lamentarci. Il grave è che il Governo, come abbiamo udito dall'onorevole Bubbio, approva. Non crediate, signori del Governo, che, con la misura che avete preso contro il sindaco di Gambettola, abbiate riscosso il favore e l'approvazione della opinione pubblica romagnola, se anche le sfere dirigenti del partito repubblicano, il secondo dopo il nostro nella provincia, mantengono il silenzio sulle costanti violazioni al principio elementare dell'autonomia comunale.

Mi permetto di leggervi al riguardo una parte di un articolo pubblicato su un giornale

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

repubblicano *Il seme*, il quale non condivide completamente la politica della direzione repubblicana, l'articolo incomincia, a caratteri grossi, così: «Noi difendiamo il sindaco di Gambettola» e poi prosegue: «Il gesto del sindaco di Gambettola non è del resto nuovo per la Romagna. Dal 1888, ascesa dei repubblicani al governo delle amministrazioni comunali, al 1922, allorché vennero cacciati dai plotoni armati di Mussolini, mai si abbassarono ad atti di ipocrisia. I sindaci repubblicani di Romagna che si chiamarono, a Savignano, Gino Vendemini; a Forlì, Ercole Ceccarelli e Giuseppe Gaudenzi; a Ravenna, Chiarissimo Calderoni e Fortunato Buzzi; a Lugo, Giuseppe Scalaberni e Giovanni Mantellini; a Cesena, Vincenzo Angelini ed Enrico Franchini; a Cesenatico, Edoardo Montacuti e Fedele Lucchi; a Bertinoro, Annibale Severi; a Forlimpopoli, Raffaello Righi e Giovanni Tellarini; a Roncofreddo, Leopoldo Montalti e Primo Mariani; a Mercato Saraceno, Celso Calbucci e Adolfo Ricchi; e tanti altri, disdegnarono sempre di associarsi in qualunque forma al lutto delle dinastie, fossero esse straniere o domestiche. E mai i prefetti intervennero a licenziare i sindaci, come non intervennero nel 1888 contro il consiglio comunale di Forlì, che ebbe, niente meno, l'audacia di destituire la giunta per avere inviato il gonfalone a ricevere re Umberto, allorché, con la scorta di 30 mila guardie, scese in Romagna con l'idea matta di conquistarla. Ora, invece, si destituisce un sindaco che non ha reso omaggio alla memoria di un re straniero».

Ritenendo che, in relazione al fatto, la misura di sospensione sia veramente eccessiva, chiedo che il Governo la revochi e reintegri il sindaco di Gambettola nella sua carica.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non si trattava di un omaggio propriamente dinastico, ma di un omaggio alla nazione svedese e che tutto il mondo le aveva reso per il lutto che l'aveva colpita. (*Approvazioni*).

REALI. Ma voi del Governo rifiutaste di associarvi alla commemorazione di Dimitrov, che pure era capo dello Stato bulgaro!

PRESIDENTE. Segue altra interrogazione dell'onorevole Reali, al ministro dell'intero, «per sapere se per un sindaco, accusato di aver sbarrato una via che dava accesso al luogo dove si svolgeva la festa de *l'Unità*, il fatto costituisce un reato tale da essere sospeso dalle sue funzioni, come è occorso al sindaco di Santarcangelo (Forlì)».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche per questa interrogazione si tratta di un sindaco che ha preso una iniziativa che, oltre ad essere poco sensata, è fuori della legge.

Il sindaco del comune di Santarcangelo di Romagna, signor Aldo Bagnoli, autorizzava in data 20 agosto decorso, in occasione di una festa di partito, la chiusura di due tronchi di strade comunali, assai importanti per la viabilità della zona, senza curarsi di dare notizia al prefetto della concessa autorizzazione, violando così l'articolo 23 del testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740; né si premurò, comunque, di intervenire, allorché lo sbarramento si trasformò in un illecito mezzo di raccolta di fondi a favore di un determinato partito.

Infatti, gli organizzatori di tale manifestazione avevano proceduto allo sbarramento delle accennate strade, interrompendo il traffico ed esigendo, per ogni passante, una tassa di pedaggio da pagarsi attraverso l'acquisto di appositi biglietti.

Poiché il comportamento del sindaco, già altre volte richiamato ad una maggiore osservanza dei doveri derivantegli dalla sua carica, ha rivelato una assoluta incomprensione della funzione affidatagli e grave difetto di responsabilità, tali da creare i presupposti di gravi turbative dell'ordine pubblico, opportuno e legittimo è stato il provvedimento di sospensione dalla carica adottato nei suoi riguardi. Quindi, non illegittimo né arbitrario il provvedimento del prefetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Reali ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

REALI. Non sono soddisfatto. Oramai non si capisce più niente e non sappiamo come il Governo interpreti la funzione del pubblico ufficiale. Assistiamo a questo fenomeno, almeno in Romagna; un sindaco che si dimentica di essere un pubblico ufficiale viene sospeso, e un altro che si ricorda di esserlo, come per esempio il sindaco di Santarcangelo, e agisce in merito, viene egualmente sospeso. Sicché esserlo o non esserlo, pubblico ufficiale, per voi del Governo, è la stessa cosa.

Il sindaco di Bertinoro lo avete sospeso con tre anni di ineleggibilità, per avere egli criticato il Governo in un congresso, e secondo voi non ne aveva il diritto perché egli era un pubblico ufficiale; il sindaco di Santarcangelo, poi, che, nella sua qualità di ufficiale di pubblica sicurezza, aveva fatto sbarrare una via secondaria (perché non accadesse alcun incidente di circolazione durante la festa della *Unità*) è stato pure sospeso; e perché per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

sbarrare una via, ci vuole l'autorizzazione del prefetto.

È falso che si sia fatto pagare il pedaggio; soltanto coloro i quali desideravano partecipare a detta festa pagavano il biglietto d'ingresso che andava a beneficio del giornale *Unità*.

L'argomento adottato dal prefetto per giustificare la misura da lui presa contro il sindaco di Santarcangelo, è un puro pretesto, l'ordine pubblico in Romagna non è minacciato da chicchessia; ma voi siete mossi da altri moventi e adoperate ogni mezzo per rendere difficile la vita delle amministrazioni democratiche, specialmente adesso, cioè nel periodo di preparazione delle prossime elezioni amministrative; quindi sarebbe dovere del Governo, anche in questo caso, di reintegrare il sindaco nelle sue funzioni. Non è giusto che i sindaci della nostra parte siano sostituiti o sospesi per i motivi più insignificanti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Cuttitta, al ministro delle finanze, « per conoscere se corrisponde al vero la notizia riportata da alcuni giornali e da cui risulterebbe: che il patrimonio lasciato da Guglielmo Marconi è stato posto sotto sequestro, per accertamenti relativi a profitto di regime; che la figlia del grande scienziato ha presentato formale istanza, per ottenere la revoca del sequestro dei beni paterni. In caso affermativo, per sapere: a quale organo del Ministero delle finanze ed a quale dirigente del medesimo si deve la non lodevole iniziativa di aver voluto considerare frutto di illecito arricchimento i beni del più grande inventore che l'umanità annovera nella storia del progresso civile; le decisioni che si intendono adottare in merito alla istanza di cui è detto innanzi ».

L'onorevole sottosegretario di stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Smentisco nel modo più formale la notizia che l'onorevole interrogante ha raccolto da un giornale imprecisato, riguardante una supposta procedura di accertamento per profitti di regime a carico del patrimonio di Guglielmo Marconi.

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CUTTITTA. Mi auguravo questa smentita alla notizia che ha dato luogo alla mia interrogazione. Ringrazio l'onorevole sottosegretario, ed è inutile aggiungere che mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Essendo trascorso il tempo destinato alle interrogazioni, lo svolgimento delle rimanenti iscritte all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sansone, Fora, Grifone e Miceli: « Anticipo di fondi per il pagamento delle mensilità arretrate al personale dell'U. N. S. E. A. ».

L'onorevole Sansone ha facoltà di svolgerla.

SANSONE. Non credo di dover spendere molte parole per illustrare questa mia proposta di legge, che vi prego, caldamente, di prendere in considerazione. Da cinque mesi i funzionari dell'U. N. S. E. A. non sono pagati. Già da vario tempo è in discussione presso la IX Commissione (agricoltura e foreste — alimentazione) il disegno di legge che prevede la soppressione della U. N. S. E. A. stessa, ed è prevedibile che parecchio tempo ancora passerà prima che esso possa essere definitivamente approvato, tanto più che dissensi in proposito sono stati manifestati anche fra colleghi della maggioranza.

Dovremo fare attendere fino ad allora questi egregi funzionari che, come ho detto, già da cinque mesi non percepiscono lo stipendio? Penso che nessuno possa essere di questo parere e pertanto ritengo sia da prendersi in considerazione la proposta di legge, da me e da altri colleghi presentata, che tende a prelevare subito due miliardi dal fondo di cinque miliardi stanziato con la legge di soppressione, affinché siano pagati subito gli arretrati agli impiegati. Si tratta di lavoratori che per dieci anni, lottando in tutti i modi con quegli agricoltori che non si mostravano disposti al versamento dei prodotti, hanno procurato il pane agli italiani: credo che sia nostro dovere provvedere ora il pane ad essi, accogliendo e, successivamente, approvando questa proposta di legge.

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo non è contrario in linea di massima alla presa in considerazione di questa proposta di legge. Credo però opportuno offrire alla Camera una precisazione. Il disegno di legge che disciplinava definitivamente la materia è stato presentato al Parlamento fin dal maggio corrente anno: non può quindi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

essere addebitata al Governo la responsabilità del prolungarsi della situazione lamentata dall'onorevole Sansone. Il Governo, al contrario, si è sempre preoccupato della posizione del personale già dipendente dall'U. N. S. E. A. In questi giorni sono stati reperiti 300 milioni già distribuiti ai funzionari e, rendendosi conto della particolare situazione di disagio di costoro, il Ministero competente ha preso contatto con alcune banche da cui avrebbe ottenuto affidamento per la corresponsione di altri 1.200 milioni, che potrebbero esser messi a disposizione fra brevissimo tempo.

Il Governo, pertanto, pur nulla avendo in contrario alla presa in considerazione della proposta di legge Sansone, si permette far presente che la discussione di essa porterebbe indubbiamente ad un ritardo nei confronti della più rapida procedura del provvedimento, cui ho ora accennato. Veda quindi la Camera se accogliere la proposta Sansone oppure se ritenersi soddisfatta dell'affidamento che dà il Governo circa il reperimento degli anzidetti 1.200 milioni con cui pagare le mensilità arretrate agli impiegati dell'U. N. S. E. A.

Mi sono permesso di fare questa precisazione, affinché la Camera ed il paese sappiano che il Governo si è sempre preoccupato della posizione di questi impiegati e che, se essi percepiranno gli arretrati, non sarà esattamente per questa proposta di legge che oggi viene portata dinanzi all'attenzione della Camera, ma in conseguenza dell'azione diligente, alacre e appassionata che il Governo vi ha impegnato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Sansone.

(È approvata).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Norme sulla perequazione tributaria e sul
rilevamento fiscale straordinario. (1619).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario.

Sono stati proposti i seguenti articoli aggiuntivi 13-bis, quasi identici, l'uno dagli onorevoli Pesenti, Cavallari e Sannicolò:

« Dal 1° gennaio 1951 le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sono fissate nelle misure seguenti:

redditi di categoria A: 22 per cento;
redditi di categoria B: 14 per cento;
redditi di categoria C-1: 8 per cento;
redditi di categoria C-2: 3 per cento »;

l'altro dagli onorevoli Dugoni, Costa, Pieraccini, Ghislandi e Lombardi Riccardo:

« Dal 1° gennaio 1952 le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sono fissate nella misura seguente:

redditi di categoria A: 22 per cento;
redditi di categoria B: 14 per cento;
redditi di categoria C-1: 8 per cento;
redditi di categoria C-2: 3 per cento ».

CAVALLARI. Chiedo di illustrare io il primo dei due articoli aggiuntivi 13-bis.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. L'emendamento che con il collega Pesenti ho proposto chiede che i redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile vengano tassati con aliquote inferiori a quelle attuali; e più precisamente, che i redditi di categoria B siano tassati con aliquota del 14 per cento, quelli di categoria C-1 con aliquota dell'8 per cento, e quelli di categoria C-2 con aliquota del 3 per cento.

Ciò premesso, devo far rilevare che, sia in Commissione, sia in aula durante la discussione generale, io feci una constatazione, alla quale tuttora noi siamo fedeli. Dissi cioè che non ritenevamo giusta la premessa del Governo, secondo cui soltanto attraverso una diminuzione di aliquote si può essere in diritto di chiedere ai contribuenti una denuncia più fedele al vero.

Ma, nel contempo, ebbi a dire che, anche partendo da questo punto di vista, non potevate assolutamente ottenere alcun risultato positivo.

Io non intendo in questo momento rinnovare tali appunti all'indirizzo del Governo. Intendo soltanto mettermi un po' nell'ordine di idee da cui il Governo stesso è partito e pormi questa domanda: è il Governo, col disegno di legge attualmente in discussione, fedele al suo assunto? Cioè, il Governo ha realmente provveduto ad arrecare alle aliquote delle imposte in discussione (complementare e ricchezza mobile) diminuzioni le quali — a suo dire — possano indurre i contribuenti a denunce più fedeli?

Io ritengo che, se guardiamo le aliquote attuali della ricchezza mobile (che il Governo ha dichiarato di non voler ridurre), noi abbiamo la certezza che quanto il ministro delle finanze si propone non verrà assolutamente attuato. Non giova — secondo noi — cercare di diminuire in quel modo e in quella misura (che vedremo in seguito) le aliquote dell'imposta complementare, quando si lasciano intatte le aliquote della ricchezza mobile, le quali portano un aggravio al contri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

buyente assai superiore. Se volete che il contribuente presenti una denuncia fedele, bisogna che voi tale denuncia siate in grado di chiederla, non solo agli effetti dell'imposta complementare, ma anche agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Attualmente le imposte di ricchezza mobile si basano su aliquote eccessive, che hanno e avranno proprio il risultato di indurre il contribuente a denunciare al fisco dei redditi assolutamente inferiori ai redditi reali che egli percepisce.

Per quanto riguarda la categoria *B*, onorevoli colleghi, debbo dirvi subito che è per noi motivo di profondo stupore osservare che l'aliquota attualmente in vigore è superiore all'aliquota d'imposta di ricchezza mobile che vigeva nel 1929. Nel 1929 l'aliquota di categoria *B* dell'imposta di ricchezza mobile era infatti del 14 per cento, ed oggi invece è del 18 per cento. Quindi, per quanto riguarda la categoria *B*, noi chiederemmo unicamente che si ritornasse a quella aliquota che vigeva nell'anno 1929.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

CAVALLARI. E, quando noi vi chiediamo una diminuzione dell'aliquota di ricchezza mobile, che riguarda tutti i ceti produttivi del nostro paese (perché se mai vi è stato un emendamento privo di qualsiasi spirito di classe è proprio quello di cui noi in questo momento parliamo); quando noi vi chiediamo che voi leniate, in un certo senso, lo sforzo che deve compiere, insieme con l'operaio, anche il professionista, l'avvocato, l'ingegnere, il medico, il piccolo e medio imprenditore; quando noi vi chiediamo questo, e vi esponiamo i motivi per cui riteniamo equa una riduzione dell'aliquota, vi esortiamo nel contempo anche a riflettere che le aliquote che figurano nella legge (e cioè, per quanto riguarda la categoria *B*, il 18 per cento; per quanto riguarda la categoria *C-1*, il 12 per cento; e per quanto riguarda la categoria *C-2*, l'8 per cento) sono nominali. Ma quando il contribuente è chiamato a corrispondere all'erario ciò che ad esso egli deve ai sensi dell'imposta di ricchezza mobile, noi vediamo che l'aliquota del 18 per cento della categoria *B* si aggira invece — e questi sono calcoli eseguiti da fonti non sospette di comunismo — intorno al 30 per cento: se calcoliamo l'aggio esattoriale, il contributo E. C. A., le imposte comunali (che colpiscono la particolare attività professionale per cui il contribuente è chiamato a corrispondere quella determinata imposta all'erario), l'ali-

quota del 18 per cento diventa, dico, del 30 per cento. E l'aliquota del 12 per cento della categoria *C-1* diventa del 28 per cento.

Non ritengo io debba dilungarmi oltre nel rendere conto a voi dei motivi che ci hanno indotti a presentare questo emendamento. Delle aliquote delle varie categorie d'imposta di ricchezza mobile si è parlato alla Camera, al Senato, sui giornali finanziari. Ho sott'occhio degli articoli di giornali finanziari non certamente legati al mio gruppo: tutti, all'infuori del ministro delle finanze, sono concordi sul fatto che — se si vuol veramente assicurare nella maggior misura possibile una certa riuscita a questa legge — s'impone un congruo abbassamento delle aliquote di ricchezza mobile. È anche per questa unità di consensi (che noi sappiamo esistere, qui e nel paese, intorno all'emendamento da noi presentato) che noi vi preghiamo di volerlo approvare.

PRESIDENTE. L'onorevole Costa, secondo firmatario, ha facoltà di illustrare il secondo dei due articoli aggiuntivi 13-bis.

COSTA. Salvo che per la decorrenza, mi rimetto a quanto è stato testé esposto dal collega Cavallari.

PRESIDENTE. Segue l'articolo aggiuntivo 13-bis proposto dagli onorevoli Marabini, Cavallari, Minella, Angiola, Grifone e Cremaschi Olindo:

« A decorrere dal 1° gennaio 1951 i redditi dominicali dei coltivatori diretti, il cui importo annuo netto non raggiunge lire 5 mila riferite al triennio 1937-39, sono esenti dalle imposte sui terreni e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali.

« Le proprietà che in base al comma precedente siano state esentate dalle imposte sui terreni sono pure esentate dalla imposta sul reddito agrario e dalle relative sovraimposte.

« L'accertamento delle condizioni di esenzione è demandato alle commissioni censuarie comunali e in grado di appello alle commissioni censuarie provinciali ».

L'onorevole Marabini ha facoltà di illustrarlo.

MARABINI. Già nel mio intervento in sede di discussione generale ho accennato, sia pure a grandi linee, alle difficoltà che incontra la piccola proprietà coltivatrice, e sono arrivato ad affermare la necessità di alleggerire l'imposizione fiscale che grava su di essa, anzi, di arrivare all'esenzione fiscale per la piccola proprietà coltivatrice il cui reddito dominicale non superi le 5 mila lire, prendendo come base la media degli anni 1937-39.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

Illustrerò alcuni elementi che stanno a difesa dell'emendamento da me proposto. Al Senato, da parte della maggioranza e anche da parte dell'onorevole ministro, per non accettare l'emendamento che stiamo discutendo, si son fatte osservazioni che, a mio parere, non hanno alcuna consistenza. L'onorevole Vanoni, pur ammettendo che la situazione della piccola proprietà coltivatrice è in una situazione di disagio, ha detto testualmente: « Possiamo essere d'accordo sulle categorie a reddito esiguo, ma sono categorie rispetto alle quali l'attuale ordinamento positivo riconosce un notevole beneficio, quale la totale esenzione dall'imposta sul reddito di lavoro ». E l'onorevole Vanoni ha aggiunto anche che il reddito del coltivatore manovale esente non è compreso nella tassazione, e chi ha 5 o 7 ettari seminativi alle porte di Milano sa che si può vivere su questo terreno.

Onorevole Vanoni, io non ho la sua stessa convinzione, nemmeno nel modo di interpretare il reddito della piccola proprietà coltivatrice. Per me non è esatto dire che il coltivatore diretto, proprietario di un piccolo appezzamento di terreno, non paga oggi un'imposta sul reddito del lavoro. Ciò non è esatto per tre ragioni: 1°) la produzione agraria, di qualsiasi terreno, su cui si applichi l'imposta sul reddito agrario, non proviene da germinazione spontanea, ma dal lavoro e dai mezzi di produzione impiegati dal piccolo coltivatore diretto; 2°) la differenza fra il ricavo di questi piccoli coltivatori e la spesa — considerato che la produzione del fondo possa farsi assumendo mano d'opera salariata — è negativa: cioè le spese superano i ricavi, e quindi non esiste reddito agrario, neppure nell'accezione (limitata ed artificiosa) che ne dà la legge fiscale; 3°) tale differenza è così bassa che il salario — e non il reddito di altra natura che ne ricava il coltivatore diretto — è inferiore anche ai limiti di esenzione stabiliti per altri lavoratori. Cioè, nella quasi generalità dei casi il coltivatore diretto, pagando l'imposta sul cosiddetto reddito agrario, paga « un tributo vero e proprio sul suo lavoro » (salario) quando, in ogni altro caso, « non dovrebbe pagare nulla ». Queste, onorevole Vanoni, non solo solamente belle frasi, vuote di senso, ma frasi che rispondono ad una documentazione concreta e precisa (quando andiamo a verificare i bilanci dei piccoli proprietari coltivatori diretti).

Io ho voluto procurarmi alcuni di questi bilanci, e ho cercato che si trattasse di bilanci

compilati con la massima scrupolosità. Da questi bilanci deriva appunto, chiaro ed esatto, quel che ho detto. Farò qualche esempio, tratto da studi svolti in modo scrupoloso in poderi della provincia di Bologna, e precisamente nel comune di Montevoglio. Trattasi di un podere a superficie catastale di circa 5 ettari, con 4 lavoratori, posto in collina, con terreno di medio impasto abbastanza fertile, e condotto direttamente da tale Raffaele Cumani. Io citerò le sole conclusioni di questa indagine, ma i documenti relativi sono a disposizione della Camera. E le conclusioni sono queste: tale piccolo coltivatore diretto, volendo valorizzare in moneta il prodotto, ha a sua disposizione, per ogni unità lavorativa, 135 lire al giorno. Ebbene: questo coltivatore paga 65 mila lire di imposta! Altro esempio: esame della rendita lorda e netta del podere di un piccolo proprietario in zona depressa, e quindi povera. Il proprietario coltivatore diretto Galli Adelfo di Vergato, fondo Spezzone, ha un carico familiare di cinque persone. Fatto il calcolo in lire del prodotto raccolto, questo piccolo proprietario ha a disposizione, per unità lavorativa, 116 lire al giorno.

La situazione più rosea è quella di un piccolo proprietario (della pianura di Borgo Panigale), un certo Bavieri Antonio, Via Alberelli 2, fondo Torazzo: per ogni unità lavorativa ha a disposizione 180 lire al giorno.

E potrei, onorevoli colleghi e onorevole ministro, continuare a citarne di questi esempi caratteristici, che provengono dai bilanci dei diretti coltivatori, per dimostrare la esiguità dei loro proventi!

Se passiamo alla mia seconda osservazione, cioè che la differenza fra il ricavo e la spesa di questi coltivatori diretti, supponendo che la conduzione del fondo debba farsi assumendo mano d'opera salariata nonchè prendendo come riferimento le giornate di lavoro impiegate dalla famiglia del piccolo proprietario e, come misura del compenso, il salario percepito dai braccianti della zona in cui si trova il podere in questione, noi abbiamo questo: che il piccolo proprietario Cumani Raffaele da me citato avrebbe dovuto spendere, per lavorare il suo podere, con le ore di lavoro date dalla sua stessa famiglia, 777.600 lire; vale a dire avrebbe dovuto spendere una somma superiore di lire 281.258 a quella ricavata, di lire 291.258. Ciò significa che il podere non darebbe un reddito ma una passività di circa 300 mila lire.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vuole specificare le imposte?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

MARABINI. La specificazione delle imposte per la mia tesi non ha valore. Si può, quindi, come conclusione, dire che esiste in questo caso un reddito agrario? Non si può dire. Non esiste neppure nella accezione della legge fiscale.

È chiaro che il coltivatore diretto, pagando l'imposta sul reddito agrario, ha pagato un tributo non soltanto sul lavoro, ma sulla sua stessa miseria, perchè il ricavo del podere è tale, da consentirgli neppure di alimentare sufficientemente la famiglia.

Del resto, non soltanto l'imposta sul reddito agrario rappresenta una ingiustizia per la piccola proprietà coltivatrice, ma quasi tutte le imposte rappresentano una ingiustizia per quelle piccole proprietà coltivatrici che non possono avere reddito sufficiente per il mantenimento della famiglia; e fra queste imposte sono anche i contributi unificati. Non è giusto far pagare anche ai piccoli proprietari coltivatori diretti i contributi unificati: tali contributi debbono essere pagati, sì, ma dai grandi agrari, che dalla terra ricavano benefici sfruttando la mano d'opera salariata.

La piccola proprietà coltivatrice, pertanto, si regge solo con gravi sacrifici. Del resto, onorevole ministro, queste cose le ho già dette nel mio intervento in sede di discussione generale, e le ho dimostrato che non siamo solo noi a dirle, ché esse sono conosciute anche dai colleghi della maggioranza, soprattutto da quelli che vivono a contatto con i piccoli contadini ed in particolare con i contadini della montagna. La differenza sta in questo: che i colleghi della maggioranza queste cose le dicono soltanto in determinati periodi e in certe occasioni, ma si guardano bene dal ripeterle qui alla Camera, nella loro sede naturale. Essi non vengono in quest'aula a difendere i veri interessi della piccola proprietà. Per esempio non ho ancora sentito il presidente della Coltivatori diretti, onorevole Bonomi, venire qui a spendere una sola parola contro l'esoso gravame fiscale che pesa sui piccoli proprietari, di cui egli nei congressi e nei comizi si fa zelante difensore. (*Proteste al centro e a destra*).

Faccio appello ai colleghi della maggioranza (*Interruzioni al centro e a destra*) i quali, anziché interrompermi, farebbero meglio a dire se sono o non sono d'accordo con noi su questo punto, cioè se sono d'accordo sulla necessità di diminuire le imposte ai piccoli produttori coltivatori diretti.

Comunque, non siamo soltanto noi a fare questi rilievi. Ho qui un libro, gli « Atti del Congresso nazionale della montagna e del bosco », tenutosi a Firenze dal 4 all'8 maggio

del 1947, in un'epoca in cui la piccola proprietà coltivatrice non versava in una situazione così grave come quella determinatasi oggi a causa della sopravvenuta diminuzione dei prezzi dei prodotti agricoli e dell'aumento di quelli industriali, nel quale il professor Bandini Mario scrive: « ... Non si dimentichi un fatto fondamentale: che, cioè, nelle piccole proprietà coltivatrici e specialmente in quelle di montagna, il reddito netto del montanaro, è, per la sua quasi totalità, costituito da prodotto di diretto consumo. Egli non trae denaro liquido dalla sua impresa, ma grano, mais, carne suina ed ovina, lana, castagne, patate e talvolta vino ed olio; e la parte assolutamente maggiore di questi prodotti è consumata dalla famiglia per i suoi non certo lauti pasti quotidiani ».

Prosegue quest'opera: « ... l'alimentazione del contadino montanaro è già [povera e scarsa, e difficilmente può ridursi al di sotto di quella (2.300-2.500 calorie giornaliere *pro capite*) cui oggi è ridotta, ché egli ha scarse misure e scarsi risparmi cui attingere ». E il professor Bandini arriva alla conclusione che occorre alleggerire la pressione fiscale sul piccolo proprietario conduttore diretto.

Ma non sono soltanto queste le considerazioni che dobbiamo fare per valorizzare la nostra tesi, secondo la quale bisogna addirittura non far pagare le imposte al piccolo proprietario coltivatore diretto quando questo piccolo proprietario è ridotto in una situazione penosa. Vi sono altre considerazioni di grande importanza. Noi sappiamo che, se una volta il piccolo proprietario poteva integrare le entrate della sua magra azienda con il provento del lavoro extra-aziendale (che qualche suo familiare si procurava presso le industrie di trasformazione di prodotti agricoli, o all'estero per qualche periodo di tempo), oggi, purtroppo, tutte queste risorse sono precluse ai piccoli proprietari coltivatori diretti per ragioni che noi tutti conosciamo. Inoltre dobbiamo tener presente un'altra questione della massima importanza, onorevoli colleghi, e cioè che, quando si tassano per 40, per 50 o per 60 mila lire e oltre i piccoli proprietari coltivatori diretti, si viene ad incidere in definitiva sulla produttività stessa dei terreni della piccola proprietà coltivatrice, e si spinge obbligatoriamente il contadino ad una coltura di rapina. Se noi non facessimo pagare tali imposte a questi piccoli proprietari, essi potrebbero destinare quel denaro a lavori di miglioramento della produzione, aumentandola e selezionandola, e portare così un rile-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

vante contribuito all'intera produzione agricola del nostro paese: caricando in tale misura i piccoli proprietari noi veniamo insomma a commettere un grave errore, specie per quanto riguarda l'incremento della produzione agricola.

Per tutte queste ragioni, onorevoli colleghi e onorevole ministro: per ragioni umane, per ragioni di giustizia fiscale, e anche per il progresso della nostra agricoltura, io mi auguro che voi non vogliate respingere questo emendamento, ma accogliendolo, vogliate venire incontro a quelli che sono i *desiderata* della stragrande maggioranza dei piccoli coltivatori diretti. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Segue l'articolo aggiuntivo 13-bis proposto dagli onorevoli Di Vittorio, Santi, Invernizzi Gaetano, Lizzadri e Sannicolò:

« I redditi di lavoro classificati in categoria C-2 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile se, soli o cumulabili con altri redditi mobiliari o immobiliari dello stesso contribuente, non superano lire 600 mila, ragguagliati ad anno.

« L'imposta si applica sulla parte di reddito eccedente il limite fissato nel comma precedente con le aliquote seguenti: 4 per cento sui redditi da lire 600 mila a lire 1 milione e mezzo ragguagliate ad anno; 8 per cento sui redditi che superano 1 milione e mezzo di lire ragguagliate ad anno ».

INVERNIZZI GAETANO. Chiedo di illustrarlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INVERNIZZI GAETANO. Questo nostro articolo aggiuntivo è, in fondo, la riproduzione di una parte di una proposta di legge presentata dagli onorevoli Di Vittorio, Santi, Lizzadri e da chi parla il 18 maggio 1949, la quale dopo un anno e mezzo non è stata ancora discussa, malgrado che gli operai e gli impiegati da lungo tempo abbiano fatto pressione per ottenere giustizia.

Con questo articolo aggiuntivo, noi tendiamo ad elevare l'esenzione dall'imposta di categoria C 2 da 240 mila a 600 mila lire all'anno. Le ragioni voi già le conoscete; le conoscono soprattutto i dirigenti sindacali della vostra parte, tanto è vero che l'onorevole Morelli ed altri suoi amici, poche settimane dopo che noi avevamo presentata la nostra proposta di legge, presentarono anch'essi una analoga proposta di legge con cifre leggermente inferiori a quelle da noi proposte.

E non poteva essere diversamente. Voi tutti sapete che il bilancio di una famiglia di

4 persone, stabilito d'accordo con la Confindustria per la determinazione della quota di contingenza, prevede un minimo che superi le 50 mila lire mensili. Ora è evidente che, se per una famiglia piuttosto inferiore ad una famiglia tipo (l'Istituto centrale di statistica calcola la famiglia tipo di 5 persone) è riconosciuto un fabbisogno non inferiore a 50 mila lire, non è possibile continuare ad applicare l'imposta di ricchezza mobile partendo da 20 mila lire, cioè da meno della metà del necessario. Vi sono lavoratori i quali guadagnano — ad esempio gli operai della Montecatini — appena 24 mila lire al mese (ve ne sono poi di quelli che guadagnano 27 mila, 28 mila, 30 mila), ed io non vedo come essi possano pagare anche l'imposta di ricchezza mobile. I colleghi che vivono a contatto con i lavoratori, sapranno certamente che i lavoratori chiamano questa tassa « la tassa della miseria stabile ».

Noi pensiamo che bisogna cogliere l'occasione di questa riforma tributaria per accettare le richieste dei lavoratori.

Gli impiegati, poi, sono quelli che sentono ancora di più il problema. Voi tutti sapete che gli impiegati non hanno ancora raggiunto il livello di rivalutazione rispetto al 1939. E qui devo dire che, quando noi ci riferiamo al 1939, assumiamo una misura di paragone che non è valida, perché dovremmo riferirci al 1934. Voglio ricordare che proprio il giornale — e cito questo giornale perché non è sospetto — dei sindacati liberi, *La conquista del lavoro*, ha pubblicato talune statistiche dalle quali risulta che nel 1939 il costo della vita era aumentato di molto in confronto al 1934, molto più rapidamente comunque che non i salari, i quali non furono rivalutati in proporzione all'aumentato costo della vita. E ciò si spiega, perché nel frattempo vi era stata la guerra in Abissinia e vi era stato tutto il periodo di preparazione bellica, per cui il costo della vita era salito mentre i salari erano rimasti fermi.

Dunque, se noi andiamo a fare questi confronti col 1934, noi troviamo che gli impiegati hanno oggi press'a poco la metà delle retribuzioni che avevano nel 1934. Del resto, le mie osservazioni trovano conferma nell'intervento stesso dell'onorevole Corbino, nel punto in cui egli ha detto che sono i ceti medi (i professionisti e gli impiegati) quelli che soffrono più di tutti, e sono quelli — diceva sempre l'onorevole Corbino, riferendosi ai professionisti — che evadono il fisco, non perché siano cattivi cittadini, ma perché non possono pagare. Gli impiegati sono in una condizione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

ancora peggiore perché, pur non potendo pagare, non possono evadere il fisco, dato che il datore di lavoro provvede direttamente a trattenersi le somme dovute.

Ecco perché io ritengo che bisogna accogliere questa nostra richiesta. Dalla bocca del ministro abbiamo sentito parlare di redditi di centinaia di milioni, e perfino di 750 milioni di reddito accertato. È in quella direzione che dobbiamo guardare, e non colpire gli operai e gli impiegati.

Anche l'ultima rivalutazione testé concordata con la Confindustria non ha risolto il problema, perché gli impiegati sono sempre molto lontani dalla rivalutazione completa. Se andiamo poi a vedere la ricchezza mobile e la complementare quali erano applicate ai redditi fissi di lavoro prima della guerra, noi troviamo che le somme esentate allora erano superiori a quelle di oggi. Io ho qui, sotto gli occhi, dei giornali fatti da impiegati, documentati, che mi astengo dal leggere per non dilungarmi troppo; ma da essi risulta che nel periodo 1940-44, quando la svalutazione non aveva fatto sentire i suoi effetti, erano esentate le prime 20 mila lire. Esentare le prime 20 mila lire significherebbe oggi esentare le prime 80-85 mila lire; e noi vi proponiamo invece di esentare press'a poco 46 mila lire, perché, calcolando 13 mesi in un anno, 600 mila lire non rappresentano neanche 50 mila lire: 46 mila lire, meno della metà, in valore reale, di ciò che era esentato prima della guerra.

Gli impiegati dicono: è possibile che durante il regime fascista, ch'era un regime che esprimeva gli interessi degli industriali, dei monopolisti e dei grandi finanziari, dovessimo trovarci nella condizione di essere meno colpiti di oggi, nella Repubblica che abbiamo conquistato e per la quale abbiamo fatto tanti sacrifici? Questa Repubblica sarebbe dunque la Repubblica dei grandi industriali, dei profittatori e non quella dei lavoratori italiani? Essi chiedono che gli impiegati e gli operai siano praticamente esentati dalla ricchezza mobile, come lo erano prima (perché i limiti dell'esenzione erano tali per cui era raro che un operaio pagasse; ed erano pochi anche gli impiegati che pagavano: pagavano soltanto quei pochi che avevano stipendi elevati).

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non è vero, onorevole Invernizzi. Queste cifre è lei che le sogna.

INVERNIZZI GAETANO. Se non è vero, dimostri il contrario.

Per queste rivendicazioni gli impiegati tutti, senza distinzione di partito o di sinda-

cato, si sono battuti: lo sanno i ministri, che hanno ricevuto delegazioni di impiegati composte non di impiegati iscritti a partiti di sinistra ma di impiegati della democrazia cristiana e del partito dei lavoratori, e di senza partito. Alcuni impiegati venuti a Roma sono stati ricevuti dall'onorevole Malvestiti per perorare quanto sto dicendo e per perorare certamente meglio di quanto io sappia fare la loro causa. Bisogna andare loro incontro ed accettare le loro giuste richieste. In fondo i due terzi delle entrate dello Stato sono costituite dalle imposte indirette. Tutti riconoscono che le imposte indirette sono pagate soprattutto dalla grande maggioranza del popolo, perché è evidente che l'imposta indiretta pesa più sul lavoratore che sull'industriale. Non è giusto che il lavoratore, già così gravemente colpito dalla imposta indiretta, sia colpito in forte misura da una imposta che erroneamente si chiama di ricchezza mobile, visto che i lavoratori ricchezza non hanno.

Preoccupazioni che il bilancio possa essere danneggiato non debbono esservene, in primo luogo per la ragione prospettata dall'onorevole Cavallari nel suo intervento di poco fa, e in secondo luogo perché su 171 miliardi di entrate le imposte dirette su redditi di lavoro C2 sono minime: si aggirano sui 10 miliardi, e una riduzione non può che incidere lievemente. Per tutte queste ragioni, io mi rivolgo a tutti i colleghi senza distinzione di partito, e soprattutto a quelli che sono organizzatori sindacali e che vivono accanto agli operai, agli impiegati e ai contadini, alla gente che soffre, perché questo nostro emendamento sia accolto.

Per il caso tuttavia che esso non venga accolto, ne ho presentati, insieme con gli onorevoli Costa e Dugoni, altri tre subordinati, con cifre inferiori: essi indicano dunque dapprima i redditi da 480 mila lire a 1 milione e 200 mila, fermo restando il restante testo del nostro emendamento, il secondo i redditi da 390 mila a 1 milione e 400 mila, il terzo quelli da 240 a 960 mila.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi 13-bis presentati?

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento presentato dai colleghi Pesenti, Cavallari e Sannicolò, lasciando immutata l'aliquota attuale del 22 per cento per i redditi di ricchezza mobile di categoria A, accorderebbe notevoli riduzioni alle altre categorie di reddito mobiliare a partire dal gennaio 1951.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

Nella relazione di maggioranza e anche in diverse dichiarazioni dell'onorevole ministro è già stata fatta presente l'opportunità che, non appena ciò sia reso possibile dalle circostanze, vengano ridotte le aliquote massime attuali dell'imposizione diretta e particolarmente della ricchezza mobile. Ciò però deve essere fatto tenute presenti le esigenze cui deve far fronte il bilancio dello Stato.

L'onorevole Cavallari ha voluto ricordare che sulla necessità di ridurre questa aliquota sarebbe d'accordo anche la stampa finanziaria, tutta quella stampa cioè che è normalmente da lui ritenuta come la tutrice degli interessi dei grossi capitalisti: ed io proprio non dubito di questo consenso. Mi permetto però di ricordargli che debbono essere tenute presenti, almeno in pari misura, le inderogabili necessità pubbliche; una riduzione di aliquote dell'ampiezza proposta non potrebbe essere accordata oggi senza aumentare in modo eccessivo il rischio che, per i primi esercizi, il gettito dell'imposta mobiliare potrebbe correre.

CAVALLARI. Non avrete mai delle denunce fedeli in questo modo.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Ma, onorevole Cavallari, ella crede allora che denunce fedeli si abbiano soltanto quando il contribuente non senta il peso dell'imposta; ora, questo francamente mi pare eccessivo. Debbo dunque dare a nome della Commissione parere sfavorevole a questo emendamento.

Abbiamo poi l'emendamento Dugoni-Costa, il quale è in tutto uguale a quello ora esaminato, salvo la decorrenza delle riduzioni, che viene rinviata al 1° gennaio 1952. Per le ragioni che ho sopra esposto, la maggioranza della Commissione non ritiene di potervi aderire.

Quando il Governo vedrà che l'andamento del tributo, come sarà manifestato dalle nuove dichiarazioni, permetterà una riduzione di aliquote — e ciò è stato dichiarato molte volte — andrà senz'altro incontro al contribuente.

Vi è poi l'emendamento Marabini, Cavallari ed altri, che chiede sia accordata, ai coltivatori diretti dei terreni il cui reddito dominicale è inferiore complessivamente a lire 5 mila riferite al triennio 1937-39, l'esenzione dalla imposta sui terreni e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali.

Il reddito dominicale di lire 5 mila, riferito al triennio 1937-39, corrisponde a un reddito fiscale attuale di lire 60 mila. Devo far presente che si tratta di redditi di puro

capitale, per cui non si vede il motivo, di fronte al sistema adottato per i redditi consimili, di fissare un minimo imponibile; e aggiungo poi un'altra considerazione: quella che, su 12 milioni di proprietà terriere in senso catastale, i redditi imponibili inferiori a lire 5 mila, riferiti alla media del triennio 1937-39, sono la grande maggioranza. Cosicché l'accoglimento di questo emendamento vorrebbe dire rinunciare alla maggior parte del reddito di questa imposta, considerato che in questa massa di partite i coltivatori diretti sono la maggioranza. Per questi motivi la Commissione esprime parere negativo.

CAGNASSO. Voi non tenete conto delle condizioni economiche.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Vi è poi l'articolo 13-bis presentato dagli onorevoli Di Vittorio, Santi ed altri. Per esprimere il parere su questo articolo preferisco prima esaminare quanto si chiede con l'articolo 13-quater presentato dagli stessi onorevoli proponenti.

L'articolo 13-quater costituirebbe, così come è, una stortura, soltanto se confrontato con quello 13-bis presentato dagli stessi proponenti. Con l'articolo 13-bis si chiede che l'esenzione dei redditi di lavoro classificati in categoria C-2 sia accordata per quei redditi che superano le 600 mila lire, invece delle attuali 240 mila lire. Dopo aver chiesto ciò, perché si dovrebbe esentare, in via assoluta, da tale imposta la tredicesima mensilità o le ulteriori mensilità o gratifiche? Una corretta impostazione legislativa vorrebbe che, se si chiede di esentare un'altra parte di reddito, si chieda pure che il minimo esente salga a 620-650-700 mila lire, ma non che, dopo avere chiesto che l'esenzione sia portata da un limite a un altro, immediatamente si chieda...

INVERNIZZI GAETANO. Non « esentare », bensì « non cumulare ». A Natale, per esempio, un impiegato invece di 50 mila lire ne percepisce 100 mila. Allora, come già oggi avviene ed è stato accettato dal ministro, la maggior cifra la si deve considerare separatamente.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Allora vuol dire che quanto viene detto al secondo comma è in correlazione con la richiesta di 600 mila lire: chiedo scusa.

Si suppone accordata una esenzione di 600 mila lire, e si richiede correlativamente che, poi, l'indennità (questo è il secondo comma) sia esentata.

INVERNIZZI GAETANO. No, onorevole Martinelli, mi scusi. Il nostro emendamento non significa che la tredicesima mensilità

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

non debba essere computabile ai fini della tassazione, ma solo che lo sia a parte. Esempio: un operaio percepisce 20 mila lire al mese: evidentemente, non superando le 240 mila lire, egli è esentato dalla imposta di ricchezza mobile. Noi chiediamo che la tredicesima mensilità non sia cumulata. Se, infatti, lo fosse, le 240 mila lire verrebbero superate e l'imposta sarebbe allora dovuta. Del resto, si tratta di una pratica già in atto in questo momento, a seguito di una circolare ministeriale.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Io chiedo all'onorevole Invernizzi se per « non cumulabile » egli intende che la tredicesima mensilità debba essere ripartita su dodici mesi. Se è così, la dizione del primo comma del suo emendamento non è esatta e va cambiata. In altre parole io accetto il concetto di ripartizione, non quello di esenzione.

INVERNIZZI GAETANO. Si tratta di una pratica già in corso. Veda la circolare ministeriale.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Le circolari sono molte, e non sempre indiscutibili...

VANONI, *Ministro delle finanze*. Spiegherò poi che è una circolare conforme alla legge e che quindi non vi è bisogno di un emendamento apposito.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Tornerò ora all'articolo aggiuntivo degli onorevoli Di Vittorio, Santi, Gaetano Invernizzi e Sannicolò, svolto qualche momento fa dall'onorevole Gaetano Invernizzi. L'emendamento ha per iscopo di modificare l'attuale regime di tassazione dei redditi di lavoro classificati in categoria C2, accordando più larghe esenzioni e riduzioni. Oggi sono esentati dalla imposta di ricchezza mobile i redditi classificati in categoria C2 fino a 240 mila lire, e colpiti con l'aliquota del 4 per cento quelli da oltre 240 mila lire fino a 960 mila. L'emendamento in esame estenderebbe l'esenzione ai redditi non superanti le 600 mila lire ragguagliate ad anno, e colpirebbe con l'aliquota del 4 per cento i redditi superanti tale somma fino a 1 milione e mezzo, mantenendo la tassazione dell'8 per cento per quelli che eccedono questa cifra.

Su questo emendamento non ho che da ripetere le considerazioni già fatte, a nome della maggioranza della Commissione, ricordando che la riduzione del gettito dell'imposta, che l'emendamento, se accolto, comporterebbe, non sarebbe sopportabile in questo momento dal bilancio.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli articoli aggiuntivi 13-bis presentati?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevoli deputati, ho avuto più volte occasione di dire qui dentro che il mestiere del ministro delle finanze è particolarmente ingrato: ingrattissimo poi nel momento in cui devo prendere in considerazione degli emendamenti che nascono (voglio credere) più dal buon cuore dei proponenti che non da una esatta valutazione della situazione tecnica e finanziaria nella quale ci troviamo.

CAVALLARI. Dall'uno e dall'altra.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Cavallari, mi permetta di non essere d'accordo. Il buon cuore già può bastare!

Quando si propone di ridurre ulteriormente le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, si fa una proposta alla quale io dovrei fare buon viso, se avessi esclusivamente la preoccupazione di un facile successo di questa riorganizzazione tributaria che stiamo tentando. Ma dobbiamo avere anche la preoccupazione, più sostanziale, delle conseguenze che ne deriverebbero per la nostra situazione finanziaria. Noi ci troviamo in un momento particolarmente difficile della nostra vita economica: siamo impegnati a fondo in uno sforzo di ricostruzione del nostro paese. Dobbiamo quindi avere il coraggio di dire che, in questo momento, si deve pensare a imposte particolarmente energiche, purché sopportabili.

Ella, onorevole Cavallari, ha detto: « I due terzi o i tre quarti del nostro carico tributario sono sopportati attraverso imposte indirette ». Ho già rettificato altra volta questa sua — se permette — troppo facile impostazione. Però è esatto che noi abbiamo, nel nostro ordinamento tributario, troppe imposte indirette, più di quelle che sono compatibili con un ordinamento democratico.

Ma non riusciremo mai a riordinare queste imposte indirette se non riusciamo a sistemare le imposte dirette, facendo pagare, anche in determinate situazioni, con mano particolarmente energica.

Ora, noi abbiamo questa situazione: ella ha ricordato le aliquote complessive di pressione sull'imposta di ricchezza mobile; ma sono le aliquote attuali, che non derivano tanto dall'aliquota statale quanto dalle aliquote comunali e provinciali; e non è possibile discernere, nella valutazione complessiva che la Camera deve fare, il problema dell'articolo 13 dal problema dell'articolo 42, che voi, sotto un altro profilo, non siete disposti ad accettare.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

Ho già chiarito, in sede di discussione generale, che la manovra che il Governo ha pensato di fare in materia di aliquote è questa: far salve le aliquote delle imposte reali in favore dello Stato limitando quelle in favore degli enti locali; lasciare una elasticità maggiore (di quella precedente la guerra), in materia di imposte personali, agli enti locali limitando l'aliquota statale.

Il suo calcolo, onorevole Cavallari, deve essere rettificato, perché all'aliquota erariale del 18 per cento, della categoria B, con il progetto in esame occorre aggiungere l'aliquota del 3 per cento a favore del comune e quella dell'1,50 per cento a favore della provincia, cioè un massimo di 4,50 per cento, per cui l'aliquota complessiva è del 22,50 per cento, con un margine di tolleranza del 20 per cento sulle aliquote locali.

CAVALLARI. L'aggio esattoriale, l'E.C.A., ecc.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Faccia tutti i conti di aggio esattoriale, di E.C.A., ecc., ed avrà la dimostrazione che per un reddito sul quale non giochi più quella famosa franchigia alla base, arriviamo ad un massimo di imposta reale che oscilla tra il 25 e il 27 per cento per i redditi sui quali non si sente più l'effetto della riduzione alla base, cioè per redditi superiori ai 5 milioni, mentre per la C 1 l'addizionale comunale è del 2,40 per cento e quella provinciale dell'1,20 per cento. Vi è una sensibile riduzione anche in questo campo, seppure fatta sull'aliquota degli enti locali e non su quella erariale. È per questa ragione che non è possibile accedere alla richiesta di riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Aggiungerò anche un'altra osservazione, perché non vi sia equivoco su questo punto. Io ho preso impegno davanti di due rami del Parlamento, a nome del Governo, di riconsiderare la situazione delle aliquote delle imposte reali in un prossimo futuro; ma ciò non tanto in funzione, come mi è stato rimproverato, di una sfiducia o timore che io abbia sull'esito di questa legge, quanto in funzione di quell'altro provvedimento (che il Senato ha auspicato e che la Camera, attraverso il suo relatore per la maggioranza, pure ha considerato necessario) di revisione di tutte le esenzioni che sono nel nostro ordinamento positivo.

Io confido che, se la Camera e il Senato seguiranno il Governo in questa iniziativa di rivedere tutte le esenzioni che vi sono nel campo della imposizione diretta, noi recupereremo tanta materia imponibile da potere

sensibilmente ridurre in modo permanente le nostre aliquote in questo settore.

L'onorevole Marabini ha posto una serie di richieste intorno al problema dei proprietari coltivatori diretti. Io sono spiacente che egli non abbia afferrato esattamente l'impostazione che ho dato, davanti all'altro ramo del Parlamento, di questo problema, che non è una impostazione prevalentemente politica, bensì una impostazione prevalentemente tecnica.

Noi oggi abbiamo un ordinamento delle imposte fondiari sul reddito agrario fondato sul sistema catastale. È un sistema che ha tanti pregi: fra l'altro il pregio della certezza dell'accertamento e dell'equità nell'accertamento, poiché non guarda in faccia al contribuente, grosso o piccolo, ma guarda al fondo e alla sua capacità di reddito, e lo valuta con riferimento ad un periodo normale e — come sempre avviene in questi riferimenti — con notevoli criteri di tolleranza verso il basso.

Ma accanto a questi pregi, il sistema catastale ha il difetto di non consentire, se non viene modificato dalle fondamenta, la possibilità di tener conto dei redditi minori e dei redditi minimi per applicare anche in questi settori il criterio della esenzione del minimo imponibile.

Noi non possiamo far saltare d'un colpo il sistema catastale. Se la Camera è di questo parere, dovremo trarne tutte le conseguenze di carattere tecnico, per ordinare l'accertamento delle imposte sui redditi fondiari e agrari con criteri completamente diversi da quelli che oggi sono dettati nelle nostre leggi. Non è, evidentemente, possibile fare una rivoluzione di questo genere con un emendamento inserito in una legge che non si occupa di questo problema.

Ho dichiarato davanti all'altro ramo del Parlamento che, per quel che riguarda l'imposizione sui redditi dei proprietari coltivatori diretti, il rimorso di non potere immediatamente tener conto dei redditi minimi e minori si fonda su questa ragione: il sistema tecnico con il quale vengono accertati i redditi agrari nel nostro catasto agrario. Non si accerta l'effettivo reddito agrario. Un dato di fatto fondamentale è questo: che il reddito di lavoro, in agricoltura, non è tassabile; quindi, il reddito di lavoro non è tenuto in conto nel calcolo del reddito agrario catastale. Ancora si fa l'ipotesi che l'impresa agraria non dia luogo a profitto positivo, e si tassa perciò, con il reddito agrario, solamente l'interesse del capitale investito nelle scorte vive e morte,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

più una minima quota del reddito del lavoro direttivo dell'impresa agraria.

Da ciò si vede che anche il piccolo proprietario paga sul reddito di capitale, che è il reddito della proprietà agricola, grande o piccola, sia questo capitale investito nel fondo, sia esso investito nelle scorte che operano sul fondo stesso. Noi potremmo arrivare domani, attraverso una modificazione di tutto il nostro sistema catastale, anche a tener conto delle piccole quote di proprietà e, forse, anche ad esentarle dalla imposta. Ma, oggi, un emendamento come quello che ella propone non farebbe che creare un enorme disordine, senza risolvere sostanzialmente il problema che ella vuol risolvere.

Ella ha parlato dei redditi della piccola proprietà di montagna. Mi permetto di dirle che questo problema lo conosco almeno quanto lei, anche perché ho sempre vissuto fra l'umile gente di montagna. (*Commenti*). Non è il caso di fare dello spirito su questo!

Io dico che un provvedimento, come quello che si prese nel 1946, di esentare tutta la proprietà superiore ai 700 metri, non lo riprenderei. Chi conosce l'economia montana, sa che se vi è una possibilità di avere una media o grande proprietà in montagna, questa esiste solo in alta montagna, dove sono boschi e pascoli che naturalmente si raggruppano intorno ad una proprietà di una certa dimensione. (*Commenti*). Non è discutibile! È la realtà storica, e la conosce chi ha vissuto e vive in montagna. Dove invece la piccola proprietà è frazionata, lì si combatte a coltello per un metro quadrato di terra. Noi, che veniamo dalla montagna, lo sappiamo bene.

Onorevole Marabini, le voglio dire cosa fa il Governo per risolvere questi problemi. Quando ella dice, in un emendamento come questo, che la piccola proprietà non deve pagare né l'imposta statale, né quella comunale, né quella provinciale, mi dica come risolve lei il problema della finanza dei comuni e delle province. (*Interruzione del deputato Cavallari*).

Abbia pazienza, onorevole Cavallari! Ella è troppo veloce! Io le dico che lo Stato potrebbe, in via d'ipotesi, rinunciare a questo 47,5 per cento dell'imposta fondiaria che viene dalla piccola proprietà inferiore ai 5 ettari, ma non vi possono rinunciare i comuni e le province di montagna, senza peggiorare le condizioni, già difficili, della vita di queste popolazioni. E allora questo Governo, che non si occupa dei problemi della montagna, da oltre un anno e mezzo ha presentato un disegno di legge per concedere ai comuni di

montagna una partecipazione speciale sul gettito della imposta sull'entrata ragguagliato al numero degli abitanti, al fine di poter concorrere in modo efficace alla riduzione della sovrainposizione comunale e provinciale sui terreni. Ma non dobbiamo mai farci delle illusioni, né fare della poesia, quando trattiamo problemi così gravi e tragici come sono quelli della montagna italiana. Se nei comuni si vuole avere quel minimo di comodità che è indispensabile — le strade, la scuola, l'acqua potabile — occorre che le spese, in parte, le paghino i cittadini che vivono nel comune; e se voi concedete la esenzione dalla imposta fondiaria, questa ritorna sotto forma di tassa di famiglia o di un'altra imposta con altro nome, ed allora è molto meglio che sia l'imposta fondiaria che dia la misura del pagamento, che è la più giusta, la più equa nella ripartizione del carico tributario.

Queste sono cose non molto popolari in sede di propaganda elettorale superficiale (*Commenti all'estrema sinistra*), ma sono cose molto reali nella vita di questi paesi, e sono cose che dimostrano che i grossi problemi vanno affrontati con serietà, cercando di risolverli per la strada che sola può portarli a soluzione.

CAVALLARI. La serietà non l'adopera solamente lei.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non ne dubito, ma non proponendo esenzioni dalle imposte.

BABBI. Nei comuni da voi controllati (*Indica l'estrema sinistra*) affogate di tasse i piccoli proprietari. (*Commenti all'estrema sinistra*).

CALASSO. Chiamiamo la grande proprietà fondiaria a compiere il suo dovere.

VANONI, *Ministro delle finanze*. È stata appositamente istituita l'imposta di famiglia, affinché paghino di più.

La proposta degli onorevoli Di Vittorio, Santi ed altri ha un grave difetto di origine: quello d'immaginare che sia possibile costituire delle categorie privilegiate dal punto di vista tributario. Ora, tutto lo schema concettuale da cui parte questo primo disegno di legge, e tutto quello che cercheremo di fare in seguito per il riordinamento del sistema tributario parte da questo concetto: che, tolta la sola differenza tra redditi di lavoro e redditi di puro capitale, che si può calcolare dal punto di vista fiscale attraverso una serie di strumenti che vedremo al più presto insieme, ogni entità di redditi debba tendenzialmente essere tassata egualmente, qualunque sia la sede in cui si esercita l'attività di lavoro,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

qualunque sia la fonte di capitale da cui il reddito deriva.

Ora, se vi è un principio evidente in questa legge che siete chiamati ad approvare, è proprio lo sforzo di portare allo stesso livello il minimo esente, o la franchigia, per i redditi di categoria C2, per i redditi di categoria C1, per quelli di categoria B, cioè di applicare lo stesso metro, per ciò che riguarda la determinazione quantitativa dei redditi imponibili, a tutte le diverse categorie di redditi nei quali, in misura maggiore o minore, intervenga il reddito di lavoro.

Se noi accettassimo il vostro emendamento, noi ristabiliremmo, ancora una volta, la differenziazione fra le diverse categorie, e quello sforzo a cui mi avete più volte incitato, nel senso di rendere sempre più personale l'ordinamento della nostra imposizione diretta, sarebbe minato alla base, perché noi possiamo concepire una imposta personale solo quando si abbia un ordinamento nel quale ha rilevanza la quantità del reddito, ma non la fonte del reddito, mentre la fonte del reddito dà luogo a differenziazioni con strumenti diversi da quelli delle imposte personali. Noi non abbiamo voluto portare, in quanto non era consigliabile portarla, nessuna rivoluzione nella situazione attuale, ma abbiamo voluto parificare, per il minimo esente, tutti i redditi in cui partecipa il lavoro, nella stessa misura di 240 mila lire.

Abbiamo mantenuto immutato il sistema di percezione dell'imposta sui redditi di lavoro per comodità dell'amministrazione finanziaria e per comodità del contribuente.

Ma il principio che si afferma con questo disegno di legge è proprio la parificazione di tutti i redditi, ai fini della considerazione fiscale; principio che è indicato, per ora, soltanto sotto alcuni profili, più come un programma, che deve avere ulteriori sviluppi, che come realizzazione immediata.

Noi abbiamo sentito, in sede di discussione generale, le osservazioni, molto asserinate, fatte dall'onorevole Ambrico intorno alla tassazione dei redditi degli artigiani. Altre osservazioni analoghe si potrebbero fare per categorie parallele a questa. Che cosa dovremmo dire, se, accettando questo emendamento, si spostasse ulteriormente la situazione tra i redditi di categoria C2 ed i redditi di categoria C1, che spesse volte hanno la stessa natura dei redditi di categoria C2, cioè di essere redditi quasi esclusivamente di lavoro? Se uno sforzo noi dobbiamo fare, rielaborando tutte le categorie della ricchezza mobile, è quello di av-

vicinare il più possibile diverse categorie di C2 e, entro certi limiti, di C1 e di spostare il peso dell'imposta sempre più dall'imposta reale all'imposta personale, in modo che a redditi sempre più elevati di lavoro dipendente o di lavoro autonomo corrispondano imposte sempre più elevate. Ma questo sforzo noi lo distruggeremmo sin dall'inizio, se reintroducessimo una distinzione così nettamente — mi permettano la parola — classista, come sarebbe questa di attribuire una franchigia in misura così elevata e diversa al reddito di categoria C2.

Io credo che la sistemazione di tutti questi problemi in modo logico, in modo da avere finalmente anche nel nostro paese un sistema di imposizione diretta, che risponda alle esigenze di una vita democratica, non si possa ottenere se non muovendosi sulla strada che io ho cercato di segnare nel mio discorso in sede di discussione generale e che riaffermo anche qui attraverso applicazioni concrete, forse non interamente simpatiche.

Io sono convinto che solo attraverso una ulteriore personalizzazione del nostro sistema di imposizione potremo fare quella accentuazione dell'imposizione diretta, che è, almeno a parole, nei voti di tutti noi.

INVERNIZZI GAETANO. Voi mettete sullo stesso piano il manovale della Montecatini e il capitalista.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Invernizzi, mi permetto di ricordarle questo: il manovale della Montecatini, per colpa dell'onorevole Vanoni, paga il 4 per cento; il capitalista, se è in società anonima, continua a pagare, per colpa dell'onorevole Vanoni, il 18 per cento, e non il 14 per cento come voi avete proposto; e paga in più l'imposta complementare con le aliquote che abbiamo visto.

INVERNIZZI GAETANO. Il manovale non guadagna neppure il necessario per mangiare.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Se non guadagna il minimo imponibile, è esente.

Si deve tener presente che tutti i disoccupati sarebbero disposti a pagare l'imposta, pur di essere occupati; e noi abbiamo bisogno anche di queste quote, per dare lavoro ai disoccupati. (*Applausi al centro e a destra — Rumori all'estrema sinistra*).

INVERNIZZI GAETANO. Lo diremo ai lavoratori.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ditelo pure! Non mi si faccia dire che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

INVERNIZZI GAETANO. L'esempio è buono.

VANONI, *Ministro delle finanze*. In conclusione, il Governo non può che insistere per il rigetto di tutti questi emendamenti aggiuntivi all'articolo 13 e che vanno sotto il numero 13-bis.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, mantiene l'emendamento di cui è cofirmatario?

CAVALLARI. Manteniamo questo emendamento e, per liberare tutti i colleghi da qualsiasi pastoia di carattere disciplinare, chiediamo su di esso la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'articolo 13-bis, presentato dagli onorevoli Pesenti, Cavallari e San nicolo', non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« Dal 1° gennaio 1951 le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sono fissate nelle misure seguenti:

redditi di categoria A: 22 per cento;
redditi di categoria B: 14 per cento;
redditi di categoria C-1: 8 per cento;
redditi di categoria C-2: 3 per cento ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti.	310
Maggioranza	156
Voti favorevoli	136
Voti contrari	174

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini — Amadei Leonetto — Ambrosini — Angelucci Mario — Arata — Ariosto — Armosino — Artale — Assennato — Audisio — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Ba-

zoli — Belliardi — Bellucci — Benvenuti — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertola — Bettinotti — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Biasutti — Bigiandi — Bima — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borioni — Bosco Lucarelli — Bucciarelli Ducci — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Calandrone — Calasso Giuseppe — Calcagno — Calosso Umberto — Camposarcono — Capalozza — Cappi — Cappugi — Cara — Caramia Agilulfo — Carignani — Carratelli — Carron — Cartia — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavazzini — Ceccherini — Ceconi — Cerreti — Chatrian — Chiarini — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clerici — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corona Giacomo — Corsanego — Costa — Cotani — Cremaschi Olindo — Cucchi.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — D'Amico — De Caro Gerardo — De' Cocci — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Francesco — De Meo — De Palma — Diaz Laura — Diecidue — Di Fausto — Di Leo — Donatini — Ducci — Dugoni. Ebner.

Fabriani — Fadda — Farinet — Fassina — Fazio Longo Rosa — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Foresi — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giannini Olga — Giavi — Giolitti — Giulietti — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Gullo.

Imperiale — Ingrao — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

La Malfa — La Marca — La Rocca — Lantanza — Latorre — Lazzati — Lecciso — Liguri — Lizier — Lombardi Carlo — Lombardi Colini Pia — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Longoni — Lozza.

Maglietta — Magnani — Malagugini — Mancini — Maniera — Marabini — Maraz-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

zina — Marengli — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Maxia — Mazzali — Meda Luigi — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Micheli — Migliori — Minella Angiola — Momoli — Monferisi — Moro Aldo — Moro Girolamo Lino — Motolese.

Nasi — Natali Ada — Natali Lorenzo — Natta — Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicotra Maria — Notarianni — Novella — Numeroso.

Ortona.

Pacati — Paganelli — Pallenzona — Paolucci — Parente — Pella — Pelosi — Perlingieri — Perrotti — Pertusio — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Ravera Camilla — Reali — Reggio D'Acì — Repossi — Rescigno — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roasio — Roberti — Rocchetti — Roselli — Roveda — Rumor — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Sallis — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sansone — Saragat — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Silipo — Smith — Sodano — Spiazzi — Sullo.

Targetti — Tarozzi — Tesauo — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Truzzi Ferdinando — Turchi Giulio — Turnaturi.

Valsecchi — Venegoni — Veronesi — Vicentini Rodolfo — Vigorelli — Viola — Visentin Angelo — Vocino — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Sono in congedo:

Bianchi Bianca — Borsellino.

Cessi.

Greco.

Helfer.

Lombardini.

Saggin.

Tanasco — Terranova Corrado.

Si riprende la discussione del disegno di legge sulla perequazione tributaria.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 13-bis presentato dagli onorevoli Marabini, Cavallari, Minella Angiola, Grifone e Cremaschi Olindo:

« A decorrere dal 1° gennaio 1951 i redditi dominicali dei coltivatori diretti, il cui importo annuo netto non raggiunge lire 5 mila riferite al triennio 1937-39, sono esenti dalle imposte sui terreni e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali.

« Le proprietà che in base al comma precedente siano state esentate dalle imposte sui terreni sono pure esentate dalla imposta sul reddito agrario e dalle relative sovraimposte.

« L'accertamento delle condizioni di esenzione è demandato alle commissioni censuarie comunali e in grado di appello alle commissioni censuarie provinciali ».

GRIFONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE. Onorevoli colleghi, debbo dichiarare a nome del gruppo comunista che voteremo a favore dell'emendamento Marabini. Lo faremo a nome dei milioni di contadini piccoli proprietari i quali attendono da questo Parlamento il segno tangibile di considerazione che a questo strato sociale così numeroso e benemerito del paese va dovuto.

Noi votiamo a favore dell'emendamento Marabini ispirandoci a motivi di ordine economico e sociale.

Il motivo fondamentale che ci spinge, anche dopo le dichiarazioni del ministro, ad insistere nella votazione di questo emendamento è il seguente: noi non riteniamo che si possa, se non partendo da schemi astratti di teoria economica, parlare in termini di rendita e di profitto nel caso delle piccole aziende contadine, che si annoverano a milioni in Italia, e che sono nelle condizioni a tutti note. Troppe sono state in questi ultimi tempi le denunce riguardanti le condizioni estremamente precarie di queste aziende. Peraltro esiste tutta una letteratura, onorevole ministro, che sta a documentare come il reddito di queste piccole aziende contadine non comporti neanche il rimborso del lavoro che i contadini stessi compiono nell'azienda, per cui parlare di rendita fondiaria, applicando l'imposta fondiaria che colpisce il reddito dominicale nel caso delle piccole aziende contadine, è a nostro avviso un ragionamento viziato da uno scarso senso della realtà sociale italiana. Questi contadini, attra-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

verso la loro imperterrita fatica quotidiana, non riescono neppure a ricavare il corrispettivo della retribuzione normale di un operaio salariato o avventizio, per cui voler insistere a colpire la rendita fondiaria quando questa neppure si forma riteniamo sia qualcosa che vada contro le giuste esigenze anche dei postulati insiti nella Costituzione repubblicana. Noi abbiamo evocato più volte l'articolo 44 della Costituzione, in cui fra gli altri fini della riforma fondiaria ne è additato uno fondamentale: l'aiuto alla piccola proprietà contadina. Ma finora da parte di questo Parlamento nessun atto concreto si è compiuto per venire incontro alla situazione di difficoltà e di crisi in cui versa questo strato sociale così numeroso.

Noi riteniamo perciò che questa sia l'occasione più adatta per fare qualcosa di concreto che esca fuori dalle vaghe promesse per andare incontro a questa categoria, e voteremo la soppressione della fondiaria per la piccola proprietà contadina, perché riteniamo che si debba considerare la terra in questo caso non già un capitale fondiario ma un bene meramente strumentale.

Quindi, se c'è un provvedimento che può e deve avere un carattere perequativo e perciò rientrare in questo disegno di legge è proprio quello che noi proponiamo. Qui non si tratta di scardinare, come ha detto l'onorevole ministro, le fondamenta stesse del sistema fiscale vigente, cioè di operare una profonda modificazione nell'ordinamento del catasto. Noi chiediamo ciò che già fu fatto in un disegno di legge che aveva proposto una volta l'onorevole Scoccimarro, quando vennero stabiliti due coefficienti, l'uno dei quali, quello per le piccole imprese, era la metà di quello stabilito per le grandi, con il che venne introdotto, in quella occasione, un principio di progressività, il quale non contraddice per nulla al nostro sistema.

D'altro canto, non è detto che modificare in misura limitata un istituto significhi sovvertire l'intero ordinamento tributario. L'onorevole ministro, al Senato, riconobbe che ciò porterebbe circa 2 miliardi di gettito allo Stato. Peraltro, quando l'articolo 53 della Costituzione parla della progressività come criterio fondamentale del sistema fiscale italiano, tale criterio esso evidentemente attribuisce a tutto il sistema fiscale, il che maggiormente ci conforta circa la possibilità di introdurre tale modificazione.

È stato detto anche che tale emendamento sarebbe intempestivo, in quanto potrebbe essere ripresentato in altro momento. Noi di-

ciamo invece che la situazione dei contadini è troppo grave, oberati come essi sono da tanti balzelli: troppo forte è la loro pressione tributaria perché si possa ancora attendere a fare qualche cosa in loro favore.

È stato detto anche che tale emendamento sarebbe demagogico, e il ministro ha insistito su questo punto, affermando che nei piccoli comuni italiani la grande massa dei contribuenti è costituita da piccoli proprietari. Egli forse si riferiva ad una riforma fondiaria la quale comunque — ne siamo tutti ben convinti — deve creare numerose piccole proprietà; ma allora incominciamo sin dall'inizio, incominciamo cioè sin dal momento in cui tale numerosa piccola proprietà va a formarsi, a creare condizioni più favorevoli per quella esistente e per quella a venire.

Nel dare pertanto il nostro voto favorevole, noi facciamo appello a tutti quei colleghi della maggioranza che si richiamano tanto spesso agli interessi della piccola proprietà e in particolar modo a coloro che fanno sempre riferimento alla categoria dei produttori diretti: all'onorevole Bonomi, all'onorevole Truzzi, all'onorevole Burato. Dimostrino questi nostri colleghi che essi non si limitano ad affermazioni più o meno sentimentali di simpatia verso questa categoria, ma che vogliono tenere realmente fede nei loro confronti alle promesse che sono scritte nella Costituzione.

Sappiano comunque i colleghi della maggioranza che noi non verremo mai meno ai nostri impegni, ma voteremo sempre a favore dei contadini e dei piccoli proprietari, come abbiamo sempre fatto. (*Applausi all'estrema sinistra*).

CAVALLARI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Onorevoli colleghi, aggiungerò brevi parole a quelle pronunziate dall'onorevole Grifone a nome del nostro gruppo.

Non credevo davvero di incontrare alla Camera, nei riguardi dell'emendamento proposto dall'onorevole Marabini, una opposizione così ferma come oggi noi abbiamo trovato in mezzo a voi, onorevoli colleghi. Principalmente perché noi, con questo emendamento, intendiamo venire in aiuto ad una classe di coltivatori, a quella dei coltivatori diretti e dei più poveri fra i coltivatori diretti, le cui condizioni economiche sono conosciute da tutti voi e da tutto il paese.

Io credo che se in Italia vi è una questione sulla quale si può ragionare senza fare distin-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

zione di partito e sulla quale, senza distinzione di partito, si perviene tutti ad un'unica conclusione, questa è proprio quella che riguarda la situazione economica dei piccoli coltivatori diretti e, in special modo, riguardo a quelli che abitano nella media o nell'alta montagna.

Se noi partiamo da questa constatazione di fatto, io non vedo come si possa pervenire a respingere l'emendamento Marabini.

La politica fiscale che segue un Governo deve avere una certa visuale in prospettiva e deve pervenire, in ogni modo, a questa conclusione: che è assai più conveniente permettere a determinate categorie produttrici di poter fruire di un reddito, e quindi di un patrimonio tale da poter bene condurre i loro terreni, che non cercare di prendere quel poco che in ogni caso si può prendere mettendo questi coltivatori diretti nella condizione di non potere, con beneficio della comunità e di tutto il paese, coltivare idoneamente i loro fondi.

Quando il ministro delle finanze, attraverso l'atteggiamento che è stato assunto in questo momento dal Governo, sarà riuscito a percepire alcuni miliardi dalle imposte che pagheranno questi piccoli coltivatori diretti, che risultato avrà ottenuto? Avrà ottenuto di percepire queste somme, ma nel contempo avrà conseguito anche il risultato di impedire che questi coltivatori possano avere a loro disposizione le somme che dovrebbero servire per comprare quei concimi, quelle macchine agricole, per utilizzare insomma tutti quei mezzi tecnici che servono ad una buona produzione.

Né, d'altra parte — mi si consenta — è convincente l'osservazione sulla quale ha fondato il suo ragionamento il ministro delle finanze. Egli ha dichiarato che l'emendamento Marabini porrebbe in seria difficoltà i comuni di montagna, i quali, vedendo decurtare i loro introiti di una parte notevole, si troverebbero nella impossibilità di esercire quei pubblici servizi che sono di utilità per quelle popolazioni.

Onorevoli colleghi, io credo che questo argomento sia un argomento al quale non si può dare altro valore che quello puramente polemico.

Noi sappiamo che esiste nel nostro ordinamento amministrativo l'istituzione della integrazione dei bilanci comunali, e questa integrazione, a norma delle vigenti leggi, viene applicata allorché si riconosca che determinati comuni, appunto per lo stato di povertà delle loro popolazioni, si trovano nella

impossibilità di far fronte ai bisogni della collettività.

Ebbene, questo istituto della integrazione cade appunto nel caso prospettato dall'onorevole Marabini. Se vi sono certi comuni, di montagna specialmente, i quali non possono prelevare dai loro cittadini quella quota di reddito che sia sufficiente per provvedere a determinati servizi, dobbiamo riconoscere che essi ne hanno il diritto e lo Stato il dovere di venire loro incontro. Le popolazioni della montagna — da cui proviene anche l'onorevole ministro delle finanze — appartengono esse pure alla nostra nazione e come tali hanno il diritto di avere i necessari servizi e lo Stato il dovere di integrare i bilanci comunali in modo da metterli in grado di provvedervi.

Per questo, noi riteniamo che non siano determinanti le osservazioni sulle quali il ministro ha basato tutta la sua posizione negativa nei confronti dell'emendamento Marabini.

Concludo, pertanto, esortando tutti a votare a favore dell'emendamento stesso, non per la persuasione che possa essere stata ingenerata dalle nostre modestissime parole, ma perché esso risponde a necessità su cui tutto il paese concorda: voi stessi, presi singolarmente, siete propugnatori — e lo avete dimostrato durante la campagna elettorale — dei diritti dei piccoli proprietari e dei coltivatori diretti. Più volte voi, rivolgendovi a queste categorie, le avete esortate a votare per la democrazia cristiana e non per i partiti di estrema sinistra, perché il vostro partito avrebbe sostenuto i loro interessi. Questo è il momento di dimostrare la consequenzialità delle vostre promesse. (*Proteste al centro e a destra*).

BABBI. Voi fate della demagogia.

CAVALLARI. L'onorevole Babbi, che mi interrompe con un entusiasmo degno di miglior causa, fa parte di una provincia nella quale la necessità dei piccoli proprietari e dei coltivatori diretti sono più che evidenti. Onorevoli colleghi, con molti di voi siamo insieme in questa Camera dal giugno 1946: ci conosciamo quindi molto bene e sappiamo che molti di coloro che oggi sono contrari all'emendamento Marabini, durante la campagna elettorale hanno sostenuto quelle promesse che pure noi sostenevamo e che sono oggi concretate nell'emendamento del nostro collega. Appunto per dare agli elettori e a tutto il popolo italiano la possibilità di misurare quale sia il grado di attendibilità da attribuirsi alle promesse di ognuno chiediamo sull'emendamento Marabini l'appello nominale. (*Applausi all'estrema sinistra*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

BETTIOL GIUSEPPE. Domando lo scrutinio segreto sull'emendamento Marabini.

CAVALLARI. Questa richiesta è tutto un programma.

LONGONI. Onorevole Cavallari, non faccia tanta demagogia.

PRESIDENTE. La richiesta dell'onorevole Bettiol è appoggiata?

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'articolo 13-bis proposto dagli onorevoli Marabini, Cavallari, Minella Angiola, Grifone e Cremaschi Olindo:

« A decorrere dal 1° gennaio 1951 i redditi dominicali dei coltivatori diretti il cui importo annuo netto non raggiunge lire 5 mila riferite al triennio 1937-39, sono esenti dalle imposte sui terreni e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali.

Le proprietà che in base al comma precedente siano state esentate dalle imposte sui terreni sono pure esentate dalla imposta sul reddito agrario e dalle relative sovrimposte.

L'accertamento delle condizioni di esenzione è demandato alle commissioni censuarie comunali e in grado di appello alle commissioni censuarie provinciali ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	296
Maggioranza	149
Voti favorevoli	117
Voti contrari	179

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Amatucci — Ambrosini — Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcangeli — Armosino — Artale — Audisio — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Basso — Bavaro — Bazzoli — Belloni — Bellucci — Benvenuti — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bettinotti — Bettiol

Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Biasutti — Bigiandi — Bima — Borellini Gina — Borioni — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bucciarelli Ducci — Burato.

Cagnasso — Calasso Giuseppe — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Capua — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Carratelli — Casoni — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavazzini — Cecconi — Ceravolo — Cerreti — Chiarini — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Chiostringi — Cimenti — Clocchiatti — Colasanto — Coli — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corona Giacomo — Corsanego — Costa — Cotani — Cotellessa — Covelli — Cremaschi Olindo — Cucchi — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — Dami — D'Amico — D'Amore — De Caro Gerardo — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — De Vita — Diaz Laura — Diecidue — Di Fausto — Di Leo — Donatini — Ducci — Dugoni. Fabriani — Facchin — Fadda — Faralli — Farinet — Fassina — Fazio Longo Rosa — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Fora — Foresi — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giolitti — Giuntoli Grazia — Gonella — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo. Imperiale — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Marca — Latanza — Lazzati — Lecciso — Leonetti — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Longoni — Lozza.

Maglietta — Magnani — Mancini — Maniera — Mannironi — Marabini — Marazzina — Martinelli — Martino Edoardo — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino Gesumino — Mattei — Matteotti Carlo — Maxia — Meda Luigi — Melis — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Micheli — Migliori — Minella Angiola — Momoli — Monterisi — Monticelli — Montini — Moro Gerolamo Lino.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

Nasi — Natali Ada — Natali Lorenzo — Natta — Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Numeroso.

Olivero — Ortona.

Pacati — Paganelli — Pallenzona — Palmieri — Paolucci — Parente — Pelosi — Perlingieri — Perrone Capano — Pertusio — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Ravera Camilla — Reali — Repossi — Re-scigno — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roasio — Rocchetti — Rosselli — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Roveda — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Sailis — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scoca — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Silipo — Smith — Sòdano — Spiazzi — Sullo.

Targetti — Tarozzi — Togni — Tomba — Tommasi — Torretta — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudi-sco — Tupini — Turnaturi.

Valsecchi — Veronesi — Vicentini Rodolfo — Visentin Angelo — Vocino — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

Sono in congedo:

Bianchi Bianca — Borsellino.

Cessi.

Greco.

Helfer.

Lombardini.

Saggin.

Tanasco — Terranova Corrado.

Si riprende la discussione del disegno di legge sulla perequazione agraria.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Di Vittorio, Santi, Invernizzi Gaetano, Lizzadri e Sannicolò:

« I redditi di lavoro classificati in categoria C2 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile se, soli o cumulabili con altri redditi mobiliari o immobiliari dello stesso contribuente, non superano lire 600 mila, ragguagliati ad anno.

L'imposta si applica sulla parte di reddito eccedente il limite fissato nel comma pre-

cedente con le aliquote seguenti: 4 per cento sui redditi da lire 600 mila a lire 1 milione e mezzo ragguagliate ad anno; 8 per cento sui redditi che superano un milione e mezzo di lire ragguagliate ad anno ».

Su questo emendamento, come ho già detto, vi sono altri tre emendamenti, che si differenziano soltanto per il limite, e l'ultimo anche per la percentuale. Essi devono essere perciò considerati come subordinati. Dobbiamo votare anzitutto le varie cifre: il limite di 600 mila lire e le percentuali del 4 e dell'8 per cento.

CAVALLARI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Desidero fare una dichiarazione di voto sull'emendamento degli onorevoli Di Vittorio ed altri, dichiarazione che varrà anche per gli altri emendamenti presentati dagli stessi e che verranno votati qualora non venisse accettato l'emendamento in parola.

La questione che intendiamo sollevare, e che forma la base del nostro voto favorevole all'emendamento Invernizzi, è una questione di massima, che si riferisce direttamente alle affermazioni fatte dal ministro delle finanze. Questi, che conosce i problemi di carattere finanziario e tributario molto bene, è molto abile nel prospettare delle questioni di carattere teorico, che posseggono, indubbiamente, il dono d'impressionare a prima vista ma che non rispondono alla realtà dei fatti.

Il rappresentante del Governo ha dichiarato che non ritiene giusto che si accordi ad una determinata categoria di contribuenti, una franchigia diversa — nel caso specifico più elevata — di quella concessa a contribuenti i quali esercitano un'attività simile. Il ministro, in sostanza, ha detto che per tutti i redditi di lavoro (quindi redditi colpiti da ricchezza mobile nelle categorie B, C1 e C2,) esiste la stessa franchigia, quella delle 240 mila lire. Egli dichiara che non è giusto che questa franchigia che vale per tutti, debba essere elevata a 600 mila lire unicamente a favore di contribuenti i quali percepiscano un reddito sottoposto alla imposta di ricchezza mobile nella categoria C2.

A parte alcune considerazioni che si potrebbero fare, ma che tralascio, io debbo osservare che se questa affermazione, in linea teorica, può essere ritenuta giusta, in linea pratica invece è sommamente ingiusta. E la prova provata che sia sommamente ingiusta, ce la dà lo stesso Governo allorché ieri ha

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

respinto la nostra richiesta tendente ad elevare il minimo imponibile delle 240 mila lire per tutti i percipienti di redditi gravati da ricchezza mobile dalle categorie B, C1 e C2. Quando noi ieri abbiamo affermato che ritenevamo che un reddito di 240 mila lire non fosse assolutamente in grado di fornire al cittadino la possibilità di concorrere alle necessità dello Stato, ed abbiamo dichiarato che si trattava di redditi che non permettevano nemmeno al cittadino di assolvere ai bisogni più elementari, più essenziali della vita umana, la maggioranza della Camera e il Governo si sono espressi votando contro quanto noi sostenevamo.

Ora, dato che io credo che non possa essere smentito da nessuno che un reddito di 240 mila lire l'anno non sia tale da poter permettere al cittadino non solo di soddisfare alle sue necessità essenziali, ma nemmeno di versare una determinata quota allo Stato, quale è il vero significato che si deve attribuire al voto contrario che la Camera ieri ha dato al nostro emendamento? L'unico significato che possa giustificare umanamente il vostro voto di ieri è che voi ritenete che 240 mila lire accertate non corrispondono a 240 mila lire di reddito effettivo. Non vi può essere nessun'altra ragione che abbia indotto voi a votare contro la nostra proposta di elevamento del minimo imponibile di 240 mila lire.

E allora se così è, se la interpretazione che io do al vostro voto è esatta (e se non è esatta sarei grato che si correggesse questa mia erronea interpretazione), cadono tutte le affermazioni del ministro, in quanto se teoricamente esse possono ritenersi giustificate, praticamente non lo sono, perché la necessità di una franchigia più elevata a favore dei percipienti di redditi di lavoro dipendente, trova la sua giustificazione proprio in questo fatto: che, mentre voi potete pensare — e lo avete pensato ieri nel dare il vostro voto — che 240 mila lire di reddito, per esempio, di un professionista non corrispondano a 240 mila lire di reddito reale, invece, per coloro i quali percepiscono un reddito da stipendio l'accertamento è esatto al 100 per cento, tanto che per una larga parte di questi contribuenti l'imposta si riscuote attraverso la trattenuta: cioè, viene trattenuta, attraverso ad un calcolo, che arriva fino al millesimo del reddito reale, dal datore di lavoro. E su questa base che il ragionamento dell'onorevole ministro non può reggere: perché per quella categoria di contribuenti, i quali percepiscono un reddito la cui accertabilità può venire messa in dubbio, voi, seppure a vostro modo, avete diritto

di ritenere che la franchigia di 240 mila lire sia equa, ma per quei contribuenti, i quali non possono nemmeno per un centesimo tenere nascosto all'erario il loro reddito, mi pare che il senso più elementare di giustizia voglia che la franchigia sia elevata.

Queste sono le considerazioni di carattere non teorico, ma pratico, che ci inducono a pregarvi di votare in favore dell'emendamento Di Vittorio-Invernizzi.

PRESIDENTE. Dunque, l'onorevole Di Vittorio propone un limite di 600 mila lire e poi indica una percentuale scalare del 4 per cento sui redditi da 600 mila lire fino ad 1 milione e mezzo e dell'8 per cento sui redditi superiori ad 1 milione e mezzo.

Pongo, anzitutto, in votazione la proposta di elevare a 600 mila lire il limite di esenzione.

(Non è approvata).

L'onorevole Invernizzi ha proposto tre emendamenti subordinati. Con il primo propone il limite di esenzione a 480 mila lire.

INVERNIZZI GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INVERNIZZI GAETANO. Desidero ricordare alla Camera che questo limite di 480 mila lire è quello fissato nella proposta di legge dell'onorevole Morelli e dei suoi amici.

PRESIDENTE. Questo lo ha già chiarito nel suo intervento.

Pongo in votazione la proposta Invernizzi di fissare il limite di esenzione a 480 mila lire.

(Non è approvata).

La seconda proposta subordinata Invernizzi indica il limite di esenzione in 390 mila lire, ponendo il 4 per cento sui redditi da 390 mila lire ad 1 milione e 40 mila lire, e dell'8 per cento sui redditi eccedenti quest'ultimo limite.

Pongo in votazione la proposta di fissare il limite di esenzione in 390 mila lire.

(Non è approvata).

Il terzo emendamento subordinato Invernizzi fissa il limite in 240 mila lire, ponendo il 3 per cento per i redditi da 240 mila a 960 mila lire, ed il 6 per cento per i redditi che superano le 960 mila lire.

INVERNIZZI GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

INVERNIZZI GAETANO. L'onorevole ministro prima ha dichiarato che la cifra di 240 mila lire era *tabù*, cioè fissa per tutte le categorie; eventualmente si poteva modificare l'aliquota.

Con questo emendamento praticamente non vi sarebbero modificazioni, ma si tratterebbe di ridurre dal 4 al 3 per cento la aliquota fissata per le somme fino a 960 mila lire e dall'8 al 6 per cento l'aliquota riferita ai redditi superiori a 960 mila lire. Praticamente è un piccolo passo avanti, che però in sostanza lascia press'a poco le cose come sono. Spero che almeno su questa proposta i colleghi vogliano andare incontro agli impiegati i quali attendono da noi questo segno di buona volontà.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Per le ragioni già ripetute volte espresse, cioè per non ridurre il gettito della imposta, la maggioranza della Commissione esprime parere contrario. (*Commenti all'estrema sinistra*).

VANONI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ho già chiarito che tutti questi problemi di rapporti tra le diverse categorie non potremo risolverli con un minimo di equità se non esaminandoli tutti insieme in sede di riordinamento dell'imposta di ricchezza mobile. Se oggi si approvasse questa proposta, veramente ad alcune categorie sembrerebbe che l'ingiustizia, anziché correggersi, si accentui ancora di più. Per queste ragioni non posso accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo emendamento subordinato Invernizzi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'emendamento Dugoni, Costa ed altri:

« Dal 1° gennaio 1952 le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sono fissate nella misura seguente:

redditi di categoria A: 22 per cento;
redditi di categoria B: 14 per cento;
redditi di categoria C-1: 8 per cento;
redditi di categoria C-2: 3 per cento ».

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Vi è una questione di data che è di estrema importanza nel nostro emendamento, in quanto si propone che le variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile decorrano dal 1° gennaio 1952, mentre nell'emendamento Pesi-Cavallari veniva fissata la data del 1° gennaio 1951.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Mi sono già espresso in senso negativo, facendo presente che soltanto quando il Governo sarà in grado di orientarsi di fronte ad un maggior afflusso di imponibile, potrà adottare un provvedimento di riduzione delle aliquote.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi associo alle dichiarazioni del relatore di maggioranza. Aggiungerò alle sue valutazioni anche la considerazione che, per procedere ad un riordinamento delle aliquote, bisogna provvedere ad un riordinamento delle diverse categorie di ricchezza mobile.

L'onorevole Dugoni sa che, restando l'attuale situazione di diritto, non vi sarebbe proprio alcuna ragione di ridurre l'aliquota della categoria B dal 18 al 14 per cento, perché per poter fare una vera opera di giustizia bisognerebbe risolvere almeno il problema delle società fittizie che oggi costituisce un notevole ostacolo per il passaggio dalla imposizione reale alla imposizione personale. Fissare ora una data per questo passaggio, che dipende da molti fatti, in parte legati alla volontà del Governo ed in parte legati a molte altre cose, mi parrebbe sommamente imprudente. Marciamo verso questa direzione, ma arriviamoci al più presto possibile tenendo presente tutte le categorie.

PRESIDENTE. Onorevole Dugoni, mantiene l'emendamento?

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Se l'onorevole ministro può darci un'assicurazione circa la riduzione riguardante i redditi delle categorie C-2 e C-1, noi siamo disposti a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Posso assicurare l'onorevole Dugoni che noi ci muoviamo nel senso della riduzione delle aliquote anche per queste due categorie, ma la misura della riduzione dipende strettamente dal modo come verranno riclassificati

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

i redditi sottoposti all'imposizione della C-1, perché anche in questa categoria vi sono redditi che meritano un determinato trattamento ed altri che meritano una considerazione diversa. Tutto dipende dai nuovi rapporti che si potranno stabilire tra imposta reale e imposta personale. Le posso dare affidamento che si farà la riduzione anche per questa categoria. Non le posso dire se si potrà fare per tutta la C-1, e se nella misura dell'8, del 6 o del 10, ma la direzione che seguiremo sarà quella da lei indicata nel suo emendamento.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo Dugoni-Costa di cui ho dato poc'anzi lettura.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 13-ter presentato dagli onorevoli Marabini, Cavalari, Minella Angiola, Grifone e Cremaschi Olindò:

« A decorrere dal primo gennaio 1951 il reddito degli affittuari dei terreni, attualmente tassato con l'imposta di ricchezza mobile viene assimilato al reddito agrario e quindi sottoposto alle relative imposte.

« I redditi degli affittuari coltivatori diretti dei terreni, il cui reddito dominicale è inferiore complessivamente a lire 5 mila, riferite al triennio 1937-39, sono esenti dall'imposta ».

L'onorevole Marabini ha facoltà di illustrarlo.

MARABINI. Onorevoli colleghi, in linea generale le ragioni che ho poc'anzi esposte per illustrare il mio emendamento concernente i piccoli proprietari, possono anche valere per illustrare il mio emendamento che si riferisce ai piccoli affittuari. Comunque, il mio emendamento presenta alcuni aspetti che occorre brevemente illustrare.

Il primo comma del mio emendamento, in sostanza, che cosa chiede? Chiede l'abolizione della imposta di ricchezza mobile, sia nei confronti degli affittuari classificati in categoria C, sia nei confronti degli altri classificati in categoria B, sostituendola con quella meno gravosa e ingiusta del reddito agrario.

Senza dubbio, mi si potrebbe obiettare che con questo emendamento si estende tale beneficio a tutti gli affittuari, siano essi grandi o piccoli. Ciò corrisponde esattamente al nostro intendimento, perché noi riteniamo che quanto si chiede con il nostro emenda-

mento risponda a una concreta esigenza di giustizia. Noi non siamo qui per fare della demagogia, ma per realizzare leggi concrete. La nostra richiesta è giusta, perché non si tratta soltanto di riparare ad una sperequazione, che viene maggiormente sentita per l'avversa congiuntura, ma soprattutto perché desideriamo rimuovere dal nostro ordinamento tributario una assurda distinzione — ai sensi della imposizione fiscale — fra il proprietario che gestisce direttamente il terreno di sua proprietà, ed il fittavolo che lo gestisce in regime di affitto.

Questa distinzione, onorevoli colleghi, signor ministro, poteva aver valore un tempo, e cioè all'epoca, piuttosto lontana, nella quale si differenziò l'onere fiscale sui proprietari e sugli affittuari, configurandolo in due imposte, ma non ha più senso oggi, se vogliamo prendere sul serio lo sviluppo in vista di maggiori prospettive nella nostra agricoltura.

È chiaro che nella situazione odierna tanto gli affittuari che i proprietari sono costretti, più che stimolati, ad incrementare la loro produzione, conferendo alla produzione stessa, quando l'uno o l'altro siano in grado di farlo, un nuovo capitale, se essi vogliono trarre un provento e affrontare la caduta dei prezzi agricoli sia sul mercato nazionale che sul mercato internazionale, e quindi la concorrenza.

Orbene, l'identità degli scopi e l'analogo ricorso agli stessi mezzi annullano la diversità fra l'uno e l'altro, che l'antica legge fiscale aveva voluto puntualizzare colpendo il proprietario con l'imposta sul reddito agrario e l'affittuario con l'imposta di ricchezza mobile.

Di conseguenza, l'imposta di ricchezza mobile sui redditi degli affittuari agricoli dovrà essere abolita e sostituita nei casi validi dall'imposta sul reddito agrario.

D'altra parte, occorre sottolineare che è un grave errore — errore che dà luogo ad una grave ed ingiusta sperequazione — quello di basare il reddito agrario, per i coltivatori diretti, sulla ricchezza mobile. Mi sembra, onorevole Vanoni, che quando io ho accennato a questa questione nel corso della discussione generale, ella abbia approvato questo nostro concetto con un gesto che voleva dire: « È giusto questo ». Ma io vorrei che questa sua approvazione non fosse solo un accenno favorevole, ma si concretizzasse realmente nella pratica della nuova legge che stiamo oggi discutendo.

Comunque, onorevole Vanoni, per dimostrarle questa sperequazione, io citerò alcune cifre, che ella indubbiamente già conosce, ma

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

che io cito soprattutto per gli onorevoli colleghi che mi ascoltano, cifre che sono state già citate dal senatore Cerruti quando svolse un emendamento quasi identico al mio. La sperequazione consiste nel fatto che il rapporto fra l'imposta che paga il proprietario conduttore sul reddito agrario e quella che paga l'affittuario sul reddito di ricchezza mobile, varia da 1 a 10 volte a sfavore dell'affittuario coltivatore. Non solo, ma oggi sulla materia degli affitti noi sappiamo che i piccoli affittuari, per fame di terra, sono obbligati a pagare canoni di affitto immensamente esosi.

Onorevoli colleghi, io ho qui uno studio al riguardo, relativo ad un podere condotto in affitto nella pianura bolognese, e propriamente a Borgo Panigale: per un fondo di cinque ettari risulta che l'affittuario paga 207 mila lire di affitto, vale a dire paga il 28 per cento sulla produzione lorda e oltre il 60 per cento sulla produzione netta.

Quindi, onorevole ministro, il basare l'imposta sul canone di affitto è veramente una ingiustizia, ed è una ingiustizia che diventa sempre maggiore in direzione dei piccoli affittuari, i quali, appunto perché sono piccoli, i quali appunto perché hanno fame di terra, sono obbligati a pagare dei fitti elevatissimi, esosi, e che qualche volta dalla terra che hanno affittato non ricavano nemmeno il necessario alla loro esistenza.

Valga un esempio a sostenimento della mia tesi (e questo riguarda il secondo comma del mio emendamento) sull'incapacità finanziaria del piccolo affittuario a pagare questi esosi affitti: c'è una analogia tra i bilanci dei piccoli proprietari e i bilanci dei piccoli affittuari. Io ho già accennato ai bilanci dei piccoli proprietari — sono fatti concreti, sono fatti presi alla fonte della realtà. Noi vediamo questo, onorevole ministro e onorevoli colleghi, che anche per i piccoli affittuari il raccolto non basta neanche alle necessità della vita. Pensate che ogni componente la famiglia (e come componente intendo l'unità lavoratrice) di un affittuario della valle padana realizza la somma di 129 lire al giorno. Ora è possibile dire che con 129 lire al giorno questo piccolo fittavolo debba pagare una imposta su qualsiasi reddito? Questa è un'imposta sul lavoro e non sul reddito, questa — ripeto quello che ho detto per i piccoli proprietari — è un'imposta addirittura sulla miseria. Non si tratta di fare della demagogia, come qualche collega della maggioranza pretende che noi si stia facendo: ho qui davanti a me un libro sui « Problemi della vita rurale » e gli « atti

della XXI settimana sociale dei cattolici d'Italia » (pag. 81). Ebbene, che cosa si trova in questo libro a proposito della situazione di miseria del piccolo affittuario nel nostro paese? Dice testualmente lo scrittore di questo capitolo sull'affitto dei fondi rustici: « Del contratto di affitto rustico ormai più non resta che la gravosa attribuzione del rischio produttivo, che viene fatto tutto ricadere sul lavoratore. Più che alle figure di affittuario prima ricordate, le figure di questi piccoli affittuari sono, almeno economicamente, più vicine a quelle dei salariati e dei compartecipanti, le cui condizioni sociali sono senza dubbio in certe zone di gran lunga superiori alle condizioni di questa misera categoria di lavoratori, pei quali pertanto l'urgenza di una risoluzione del grave problema economico sociale che li riguarda si impone con tutta la sua realistica crudezza ».

E più avanti (pag. 84) lo stesso autore cattolico dice: « Infatti una delle crisi più gravi in cui si dibatte la categoria degli affittuari coltivatori è oggi proprio quella delle sue scarse possibilità finanziarie. In molte zone tale categoria vive in condizioni estremamente disagiate, al punto che essa neppure ha in qualche caso, come si è visto, i mezzi necessari per il completo riscatto delle scorte vive e morte investite nel fondo che continuano ad essere di proprietà del proprietario del fondo ». Ora noi col nostro emendamento chiediamo, in definitiva, quello che chiede questo scrittore cattolico, noi chiediamo insomma che si faccia in modo da rendere giustizia a questi piccoli coltivatori affittuari, che si venga loro incontro. E come si può venire loro incontro? Incominciando innanzitutto a scaricarli del pesante fardello fiscale che li colpisce; questa è la prima cosa che bisogna fare. Non è demagogia; ciò che si chiede, onorevoli colleghi, è giustizia fiscale.

Demagogia è la vostra! Quando ci siamo trovati insieme con voi nei convegni per la piccola proprietà coltivatrice, per il piccolo affitto, nei convegni per la montagna, siamo stati tutti d'accordo nel dire che il regime fiscale per i piccoli lavoratori diretti era esorbitante, era schiacciante. Ma noi, questa nostra giusta presa di posizione, non l'abbiamo presa come voi per scopo elettorale: anche qui in Parlamento siamo rimasti conseguenti alla nostra azione fra le masse, siamo rimasti conseguenti nella difesa delle giuste rivendicazioni di tante migliaia di piccoli coltivatori diretti, rivendicazioni che dovrebbero trovare appunto nella legge in discussione un concreto riconoscimento.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

Se voi volete veramente, onorevoli colleghi della maggioranza, essere coerenti alle promesse fatte ai contadini lavoratori, dovrete provarlo coi fatti votando a favore dell'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cremaschi Olindo, Marabini, Ricci Giuseppe, Cavallari, Grilli, Cinciari Rodano Maria Lisa, Walter, Cerretti, Clocchiatti e Dal Pozzo hanno presentato il seguente emendamento:

« Al secondo comma dell'articolo 13-ter Marabini e altri, dopo le parole: affittuari coltivatori diretti, aggiungere le seguenti: e mezzadri ».

L'onorevole Olindo Cremaschi ha facoltà di illustrarlo.

CREMASCHI OLINDO. L'aggiunta da me proposta al secondo comma dell'articolo 13-ter dell'onorevole Marabini è determinata dal fatto che anche i mezzadri sono tenuti a pagare il contributo sul reddito complementare. Con questa legge che voi state elaborando, voi venite quindi a creare veramente una situazione difficile: così come aggravate i tributi per gli affittuari e per i piccoli proprietari, contemporaneamente voi venite a creare la stessa situazione anche per i mezzadri.

Questo perchè si può valutare il reddito del mezzadro altro che come reddito di lavoro. Quando parliamo di mezzadri, di piccoli proprietari, di affittuari, noi parliamo di lavoratori, e conseguentemente voi, con il pretesto di aggiornare la cosiddetta perequazione tributaria, volete aumentare l'introito del fisco a danno dei mezzadri e di tutti gli altri lavoratori. In agricoltura, onorevoli colleghi, non sono i baroni, né i conti, né i marchesi a condurre direttamente il fondo, a lavorare la terra; chi lavora è il mezzadro, chi lavora è l'affittuario o il piccolo proprietario.

Questa legge quindi, la quale contempla una perequazione tributaria sulla ricchezza mobile e sul reddito complementare nel settore dell'agricoltura, fa pagare questi contributi proprio ai lavoratori; giacché voi non toccate il reddito catastale, non toccate il reddito agrario, cioè i redditi della proprietà: voi toccate solo le voci che vengono a colpire direttamente il reddito del lavoro.

Difatti vi renderete edotti che, nella valutazione del prodotto reale di un podere, considerandosi il reddito per nucleo familiare del contadino e portandosi la quota di abbattimento alla base a 240.000 lire (considerando anche l'esenzione di lire 50.000 per ogni componente la famiglia), i contadini si

troveranno di fronte ad un aumento enorme del reddito imponibile, che null'altro è se non un reddito di lavoro, che la presente legge assoggetterebbe a contributo.

Non siamo di fronte a industriali, o a proprietari terrieri, o a grandi affittuari conduttori di terreni, i quali, denunziando il reddito netto del prodotto ricavato dalle proprie aziende, possono detrarre, oltre le spese di amministrazione, del capitale finanziario investito, le spese per la manodopera assunta per ottenere una determinata quantità di produzione; ma ci troviamo di fronte ad affittuari, a piccoli proprietari, a mezzadri, cui non è permesso fare simile detrazione. Noi, per senso di equità, dovremmo, nella valutazione del reddito, tenere presente il costo della vita di ogni singolo lavoratore e applicare il contributo relativamente alla quota che eventualmente si dovesse riscontrare in eccedenza al costo della vita medesima.

Onorevoli colleghi, se vogliamo andare incontro ai lavoratori, occorre evitare, nell'applicazione dei contributi, che questi debbano incidere sui redditi di lavoro (ed è proprio questo il caso del mezzadro che produce per sé e per la propria famiglia), mentre non provvedere all'esenzione dei gravami che comporta loro la presente legge significa non andare incontro a questi lavoratori, ma andare anzi contro di loro.

Sicché, con la presente legge, se respingerete il nostro emendamento e gli altri presentati da colleghi della sinistra, voi aggraverete seriamente non solo la situazione economica dei mezzadri, dei piccoli proprietari ed affittuari, ma contemporaneamente quella di tutti i lavoratori del nostro paese.

Applicando, nel settore dell'agricoltura, il sistema dell'abbattimento alla base a 240.000 lire per il capofamiglia e dell'affrancamento di lire 50.000 per ogni componente la famiglia stessa, voi preparate un ben grave onere fiscale a danno dei lavoratori dell'agricoltura e dell'agricoltura stessa.

Il mio emendamento all'articolo 13-bis dell'onorevole Marabini, concernente l'esenzione, per i mezzadri che pagano la complementare sul reddito, degli oneri che per essi comporta la presente legge, è in relazione con la necessità di evitare che le misere condizioni economiche dei mezzadri siano maggiormente aggravate, con danno — ripeto — della nostra agricoltura.

Dato che in quest'aula si è sempre detto di voler andare incontro ai lavoratori della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

terra, ai mezzadri, agli affittuari, ai piccoli proprietari, che rappresentano la spina dorsale dell'economia agricola, questo è il momento della prova; altrimenti, applicando integralmente la presente legge, tutte le manifestazioni tendenti a dimostrare di voler difendere gli interessi dei suddetti lavoratori cadrebbero nel nulla.

Non potete non rendervi conto che una famiglia di contadini composta di 10 o 15 persone non può vivere con 240.000 lire di reddito annuo per il capo famiglia e 50.000 lire per ogni componente.

Quindi, applicando il contributo ai redditi superiori ai predetti, voi non esitate a colpire il puro reddito di lavoro: cosicché cade automaticamente la vostra manifestazione, onorevoli democristiani che caldamente volete sostenere di approvare la presente legge con lo scopo di andare incontro ai contadini. Se veramente volete essere coerenti con le promesse fatte ripetutamente nel corso della campagna elettorale, dovete accogliere l'emendamento Marabini, modificato nel senso da me indicato. Saremo così certi che avremo veramente tutti insieme arrecato un sollievo, sia pure minimo, ai lavoratori dei campi.

Il ministro Vanoni, parlando al Senato il 18 scorso, ebbe a dire che i contadini non credono più a coloro che promettono di far vedere loro la luna nel pozzo; e voleva evidentemente alludere a noi comunisti. Io, contadino e fedele interprete degli interessi dei piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti e dei mezzadri, vi dico che i lavoratori della terra non credono più a voi, onorevoli democristiani: siete voi che volete far vedere ai contadini la luna nel pozzo, e la dimostrazione sta nel fatto che a parole promette loro quello che poi a fatti non volete mai concedere. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Presentazione di un disegno di legge.

PELLA, *Ministro del Tesoro e ad interim del bilancio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Mi onoro di presentare il disegno di legge:

« Modifiche agli articoli 34 e 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ».

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che l'urgenza è accordata.

(*Così rimane stabilito*).

Si riprende la discussione del disegno di legge sulla perequazione tributaria.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Miceli, D'Amico, Suraci, Cavallari, Messinetti, Grifone, Pelosi, Cinciari Rodano Maria Lisa, Bruno e Cerreti hanno presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 13-ter Marabini e altri, aggiungere:

« Le cooperative agricole legalmente costituite, le quali hanno affidato, per la coltivazione diretta ai propri associati, terreni avuti in fitto o in concessione a norma delle vigenti leggi sulla assegnazione delle terre incolte, sono esentate dall'imposta di ricchezza mobile per il reddito derivante dall'affitto o dalla concessione.

« I soci coltivatori diretti potranno essere singolarmente tassati secondo le norme della presente legge ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di illustrarlo.

MICELI. Col nostro emendamento aggiuntivo si vuole stabilire una norma relativa alla tassazione delle cooperative agricole che conducono i fondi loro concessi nella cosiddetta forma divisa: affidando cioè il terreno ai singoli coltivatori associati in quote più o meno sufficienti al fabbisogno lavorativo familiare. Allo stato attuale delle cose (e in seguito leggerò qualche accertamento) l'ufficio distrettuale delle imposte accerta nei riguardi di queste cooperative un reddito, soggetto a tassazione di ricchezza mobile, come se le cooperative stesse gestissero direttamente, alla stregua dei grandi affittuari capitalisti, tutta l'estensione dei terreni loro concessi. Ma, per le cooperative prese in esame, le cose di fatto stanno ben diversamente: i mille ettari di terreno, concessi ad esempio ad una cooperativa, possono essere (e generalmente sono) anche divisi fra i mille soci della cooperativa. In tal caso ogni socio coltiva direttamente un ettaro di terreno e si appropria di tutto il prodotto de-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

rivante dal suo lavoro. Evidentemente se tali piccoli e poveri coltivatori soci della cooperativa venissero sottoposti, individualmente, ad accertamento, qualunque potesse essere la misura dell'abbattimento alla base, sarebbero esentati dall'imposta, non raggiungendo mai il loro reddito il ragionevole limite di esenzione. Al contrario la cooperativa, considerata alla stregua di un affittuario capitalista di mille ettari di terreno, viene accertata per un reddito di affittanza rilevante, e la tassa che in conseguenza, è costretta a pagare, in definitiva, sarà ripartita fra i singoli soci che, considerati individualmente, non sarebbero colpiti da tassazione alcuna.

Orbene, a questo proposito, le deduzioni da fare sono semplici. In realtà, qui, il soggetto produttore del reddito non è la cooperativa, ma i singoli soci, i quali, ciascuno per proprio conto, coltivano la quota di terreno ricevuta in assegnazione e ne fanno propri i frutti, come ne subiscono le perdite.

Quindi, sostanzialmente, non v'è differenza fra coltivatore isolato e coltivatore associato nella cooperativa, che conduce in forma divisa un appezzamento di terreno assegnato alla cooperativa.

Considerare non i singoli, ciascuno in proprio e separatamente, ma il loro insieme, vorrebbe dire considerare un soggetto fittizio, convenzionale, inesistente in fatto, e tassare un reddito pur esso fittizio, convenzionale, inesistente in fatto, con la conseguenza di rendere tassabili redditi tra di loro indipendenti e intassabili se isolatamente considerati.

Vuol dire che l'ufficio potrà (e lo chiediamo nell'ultimo comma dell'emendamento) sempre richiedere alla cooperativa l'elenco dei quotisti, con l'indicazione della superficie a ciascuno assegnata, del canone di fitto, ecc., e, se ed in quanto nella concessione è da ravvisare (e non lo crediamo) un'affittanza, accertare il reddito per ciascuno di essi, ma non mai nel complesso.

Questi motivi non avrebbero bisogno di ulteriori delucidazioni. Insomma, questi coltivatori, se non fossero associati, sarebbero esentati dal pagamento della ricchezza mobile; se invece hanno il torto di appartenere ad una cooperativa, sono costretti a pagare tale imposta: perché se è vero che il reddito viene accertato alla cooperativa, è facilmente intuibile che la tassazione derivante da tale accertamento viene dalla cooperativa riversata sui singoli soci.

Quale prassi abbiamo in materia? Abbiamo innanzitutto una delibera autorevole da parte della conferenza degli ispettori compartimentali del 15-24 ottobre 1947. Leggo quanto è scritto a pagina 13 e 14 di tale deliberazione: « Dal collegio degli ispettori viene fatto presente che gli uffici delle imposte negano il passaggio alla categoria C1 dei redditi degli affittuari dei fondi rustici per le affittanze collettive, basandosi sul disposto dell'articolo 9 del testo unico per le imposte di ricchezza mobile, approvato con decreto legislativo 24 agosto 1877, n. 4021, il quale, dichiarando che le colonie ed affittanze agrarie saranno sempre tassate come un solo ed unico ente, preclude — data nella specie la forma di locazione associata — il passaggio del reddito alla categoria C1. Ciò, osservano gli ispettori, non può non dar luogo a sperequazioni ed a lamentele da parte degli interessati, i quali vedono che del beneficio della classificazione in C1, ad essi negato, godono altri affittuari, sol perché questi, pur trovandosi nella loro identica posizione, hanno un contratto individuale. Al riguardo, dopo ampia discussione, viene stabilito in via equitativa che, nel caso in esame, trattandosi, in massima, di conduttori diretti, manuali coltivatori di fondi di modesta estensione; i quali, se non fossero costituiti in associazione, avrebbero diritto — ai sensi della circolare 12 giugno 1946, n. 4090 — alla classificazione in categoria C1, la iscrizione a ruolo venga eseguita a nome della cooperativa nella menzionata categoria C1. Ciò però, beninteso, sempre quando trattasi di cooperative che hanno lottizzato i fondi ai singoli partecipanti, i quali hanno una autonomia propria di gestione ».

In fondo, la conferenza degli ispettori riconosce giusto il movente delle nostre osservazioni: però deduce delle esatte conseguenze solo in merito alla categoria di tassazione, C1 invece che B. Noi abbiamo fatto invece, essenzialmente, questione di limiti di tassabilità.

Ma non è bastata la decisione della conferenza degli ispettori. Ho il dovere di portarvi come esempio (e ve ne sarebbero molti altri) un accertamento eseguito nei confronti di una cooperativa agricola nei pressi di Roma: l'ufficio distrettuale delle imposte di Bracciano ha accertato nei confronti della cooperativa agricola « Capparella » di Anguillara, un reddito tassabile in ricchezza mobile per lire 300.000, in data 11 novembre 1949. Il motivo dell'accertamento è, dall'ufficio distrettuale, così specificato: « agli effetti della imposta di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

ricchezza mobile relativa all'industria di affittanza agraria per i terreni avuti assegnati o in fitto e lottizzati ai soci».

L'ufficio distrettuale di Bracciano non ignorava che la cooperativa di Anguillara non conduceva direttamente in forma unita il fondo; sapeva invece che lo aveva diviso tra i propri soci, e ciononostante non si è peritato di fare l'accertamento globale di reddito alla cooperativa. In seguito a reclamo, nel quale era citata la decisione degli ispettori, la commissione di prima istanza ha ridotto il reddito accertato nei confronti della cooperativa, da 300 mila lire a 190 mila lire, classificandolo in categoria C1, ma ha lasciato intatta, la motivazione « affittanza agraria per terreni avuti assegnati o in fitto e lottizzati ai soci nell'anno 1947 ».

Ora, a noi non interessa la possibilità della decurtazione, ma l'affermazione di principio. Tale affermazione, benché logica, benché implicitamente ammessa dagli stessi funzionari autorevoli del Ministero delle finanze, in giudizio collegiale, non è stata ancora accolta dagli uffici esecutivi del Ministero stesso. Un'altra considerazione occorre portare sull'argomento: se è vero che vogliamo e dobbiamo promuovere le forme cooperative, noi non possiamo usare al coltivatore associato in cooperativa un trattamento fiscale più grave, più oneroso del coltivatore isolato; se mai dovremmo fare l'inverso. Allo stato attuale delle cose, un piccolo coltivatore diretto il quale assuma un fondo in affitto direttamente dal proprietario è tassato di ricchezza mobile se supera le 240 mila lire di reddito; se invece, avendo fede nell'articolo 45 della Costituzione, crede di fare il proprio interesse associandosi in cooperativa ed assumendo insieme con altri lavoratori la terra in affitto, salvo a coltivare poi per suo conto la stessa parcella del primo caso, si troverà in condizioni di svantaggio, perché l'accertamento — come ho detto all'inizio — viene fatto alla cooperativa per il complesso dell'affittanza; e per tale complesso la tassazione opera in misura notevole, e ricade in misura onerosa ed ingiusta sul socio che, seguendo la Costituzione, ha preferito l'associazione all'isolamento.

Quella prospettata non è questione di principio che possa infirmare la base del nostro ordinamento tributario! Tutto al contrario: si tratta di dare un carattere di equità e di logica al nostro sistema tributario e di cercare di dare applicazione all'articolo 45 della Costituzione, che prevede dei vantaggi, non degli aggravii, per le cooperative.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo Dal Pozzo è già stato svolto:

« Gli affittuari diretti coltivatori, che sono assoggettati al pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, saranno inclusi negli elenchi della categoria C1 indipendentemente dall'estensione di terreno che coltivano unitamente alle braccia dei propri familiari ».

Questo emendamento può considerarsi come subordinato a quello Marabini.

Gli onorevoli Di Vittorio, Santi, Invernizzi Gaetano e Lizzadri hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 13-ter:

« Sono in ogni caso esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da quella complementare le retribuzioni percepite dai lavoratori stagionali o da quelli che comunque prestano la loro opera in qualità di avventizi o di temporanei ».

INVERNIZZI GAETANO. Chiedo di illustrarlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INVERNIZZI GAETANO. Mi limiterò a leggere l'illustrazione che era stata fatta nella proposta di legge presentata l'anno scorso, nella quale si diceva:

« Con l'articolo 3 del progetto (che si identifica con l'emendamento di cui parliamo), si corregge una grave ingiustizia e sperequazione — derivante dal sistema attuale — in danno di quei lavoratori che prestano una attività stagionale o sono privi, ad ogni modo, di continuità nel lavoro e nella retribuzione. Dato che detti lavoratori, nel periodo in cui sono occupati (soprattutto alludesi agli « stagionali ») possono superare, in qualche periodo di paga, il minimo esente, debbono pagare l'imposta sull'eccedenza percepita in quel periodo, e ciò, anche se — alla fine dell'anno e per effetto della brevità e precarietà dell'occupazione — non raggiungono la somma prevista come limite esente dall'imposta. S'impone, pertanto, un rimedio che deve consistere nell'esonero, in ogni caso, delle retribuzioni di tali lavoratori da ogni tassazione diretta, il che — del resto — è conforme alla prassi che in passato si è sempre seguita (e che il Ministero delle finanze da qualche tempo ha abbandonato). Ed infatti, nella circolare del 22 dicembre 1933, n. 12.500, di detto Ministero si prescriveva esplicitamente che dovessero essere escluse dalla tassazione « le mercedi di tutti gli operai puramente manuali e precari, addetti cioè a mansioni le quali non rivestono carattere di continuità per l'azien-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

da », e ciò in omaggio alla prassi amministrativa in armonia con la giurisprudenza ».

Io spero di non dover spendere parola per illustrare l'emendamento. Non vorrei che si cadesse in equivoci, come è avvenuto poco fa, quando il presidente della Commissione non ha compreso che io non chiedevo l'esonero dalla tassazione per la tredicesima mensilità, ma chiedevo un'altra cosa. Vorrei chiarire il mio concetto.

Vi può essere un lavoratore stagionale che lavora per due o tre mesi guadagnando anche 30 mila lire, ma poi rimane disoccupato per gli altri mesi. Il che fa sì che durante l'anno non raggiunga le 240 mila lire. Dato il sistema in vigore, per cui il datore di lavoro preleva sul salario immediatamente l'imposta di ricchezza mobile di quel mese, ne deriverebbe che il lavoratore è tassato pur se lavora un mese ed è disoccupato per tutto l'anno.

Pertanto, in omaggio anche a quella prassi di cui si parla nel nostro progetto di legge, noi chiediamo che tutti i lavoratori siano esonerati dall'imposta di ricchezza mobile. Voglio sperare che, almeno su questo, possiate essere d'accordo con noi.

PRESIDENTE. Segue l'articolo 13-*quater* proposto ugualmente dagli onorevoli Di Vittorio, Santi, Invernizzi Gaetano e Lizzadri:

ART. 13-*quater*.

« Agli effetti dell'applicazione delle imposte di ricchezza mobile e complementare, la dodicesima e le ulteriori mensilità o la gratifica natalizia non sono cumulabili con le retribuzioni ordinarie del periodo corrispondente.

« La somma di lire 20 mila, di cui all'articolo 8 del decreto-legge presidenziale 1° settembre 1947, n. 892, è elevata a lire 50 mila ».

INVERNIZZI GAETANO. Chiedo di svolgere io anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INVERNIZZI GAETANO. Con questo emendamento non si domanda l'esenzione, ma si chiede che la tassazione non avvenga nel mese considerato.

L'emendamento chiede inoltre che la somma di lire 20 mila, di cui all'articolo 8 del decreto-legge presidenziale 1° settembre 1947, sia elevato a lire 50 mila. Ciò è in rapporto alle proposte precedenti. Si riferisce all'indennità di quiescenza. Gli impiegati, per ogni anno di lavoro, hanno diritto ad un mese di quiescenza. Poteva avvenire — come è avvenuto — che un lavoratore, lasciando ad un certo mo-

mento un'azienda, vedesse colpita dall'imposta di ricchezza mobile tutta l'indennità di quiescenza, come se questa fosse un reddito. Allora si è stabilito di applicare l'esenzione anche per questa indennità.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angelucci Mario, Paolucci, Tarozzi, Clocchiatti, Dal Pozzo, Costa, Ricci, Miceli, Sannicolò, Torretta, Bellucci e Natta hanno proposto il seguente emendamento:

« *Aggiungerè all'emendamento Dal Pozzo, dopo le parole: propri familiari, le parole: Vi saranno pure inclusi gli artigiani che abbiano alle loro dipendenze fino a 5 apprendisti ».*

ANGELUCCI MARIO. Desidero richiamare l'attenzione della Camera e del ministro sul problema degli artigiani. Tale problema è stato dibattuto al Senato ed in questa Assemblea, ma il Governo, purtroppo, non ha mai avuto l'intenzione di prendere dei provvedimenti per venire incontro a questa categoria. Tutti sappiamo che l'artigianato, in Italia, ha funzioni non solo economiche ma anche sociali; e il nostro paese ha una bella tradizione di queste attività artigiane: in molte località i giovani operai acquistano la capacità professionale proprio attraverso il tirocinio nelle botteghe artigiane. Oggi però gli artigiani sono restii ad assolvere a questa funzione di formazione professionale, perché il fisco colpisce tutti quegli artigiani che tendono ad ingrandire la propria azienda ed assumono apprendisti.

Come fa gli accertamenti il fisco? Il più delle volte, attraverso indagini che si basano sul numero dei dipendenti dell'artigiano.

Noi abbiamo l'esperienza che l'artigianato si sviluppa attraverso l'assunzione di manodopera giovanile, di apprendisti; ma quando un artigiano ha tre o quattro apprendisti, allora gli agenti del fisco classificano l'artigiano nelle categorie superiori. Oggi gli artigiani chiedono non solo la riduzione dell'imponibile (e su questo punto non discuto, in quanto il ministro è intransigente: le 240 mila lire non si toccano, e questa cifra vale per tutti), ma chiedono anche che, fino a 5 apprendisti, la classificazione rimanga nella categoria C1. Incoraggeremmo così gli artigiani ad assumere manodopera apprendista. Quando pensiamo che il Governo spende milioni per i corsi di qualificazione per gli operai disoccupati, dovremmo renderci conto che lo sgravio fiscale di cui sto parlando verrebbe a favorire la formazione professionale di giovani disoccupati.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

Credo che non occorra spendere molte parole per rendere edotta la Camera sull'importanza di questi provvedimenti a favore degli artigiani. Prego quindi il Presidente di mettere in votazione l'emendamento per divisione.

DE VITA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA. Ritengo che la proposta Marabini possa essere raccomandata alla benevola attenzione della Camera. Si tratta di vedere se i redditi degli affittuari dei terreni siano agrari o meno. Io ritengo che lo siano, tanto è vero che anche la legge istitutiva parla di imposta di ricchezza mobile sull'industria agricola « e » sulle affittanze. Sebbene vi sia una assimilazione, v'è una distinzione concettuale; quindi il legislatore non è arrivato al punto di confondere le fonti dei due redditi. Non v'è dubbio che il reddito dell'affittanza è un reddito agrario.

Proporrei tuttavia all'onorevole Marabini di apportare una modifica al suo emendamento, nel senso di limitare la assimilazione del reddito derivante dalla affittanza al reddito agrario, soltanto alle piccole affittanze agricole (in altri termini, agli affittuari coltivatori diretti dei terreni), e di non estenderla, invece, alla grande affittanza, che, a mio giudizio, non è meritevole di questa particolare attenzione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi 13-ter e 13-quater e sugli emendamenti ad essi proposti?

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. In merito all'articolo 13-ter presentato dagli onorevoli Marabini ed altri devo far presente che l'onorevole ministro l'altro giorno ha accolto, come raccomandazione, l'ordine del giorno Burato, nel quale si dice testualmente: « Rilevata la incongruenza della diversità di trattamento fiscale tra il conduttore di fondo proprio assoggettato all'imposta sul reddito agrario ed il conduttore di fondo in affitto, assoggettato all'imposta di ricchezza mobile », si impegna « il Governo a presentare sollecitamente un disegno di legge inteso a riportare la tassazione del reddito di tutte le imprese agricole, siano esse condotte da proprietari o da fittavoli, sull'unica base di reddito catastalmente accertato ».

La maggioranza della Commissione si dichiara d'accordo su questa richiesta, che è stata accolta, ripeto, come raccomandazione dall'onorevole ministro, ed invita, quindi,

per questo solo motivo, la Camera a respingere l'emendamento Marabini.

Per lo stesso motivo il relatore di maggioranza chiede che venga respinto anche l'emendamento presentato dall'onorevole Cremaschi Olindo all'articolo 13-ter.

L'emendamento Dal Pozzo all'articolo 13 aveva per iscopo di estendere il trattamento riservato alle piccole affittanze agricole, tassate in categoria C1 di ricchezza mobile, a tutte le aziende, senza badare alla loro estensione, purché il lavoro fosse fornito dalle braccia dei familiari del fittavolo.

Ieri ho fatto presente che, nel caso di affittanze agricole raggiungenti notevoli dimensioni, si era evidentemente di fronte ad imprese a carattere industriale; per cui non era da ammettere il trattamento di ricchezza mobile con l'aliquota della categoria C1.

Ora, riguardo all'emendamento Angelucci, inserito in quello Dal Pozzo per estenderne i benefici agli artigiani, devo far presente che già si tiene conto, come criterio esteriore, per accertare il reddito degli artigiani in categoria C1 invece che in categoria B, del numero dei dipendenti, che non deve superare quello di cinque, non compresi i familiari, e del fattore lavoro, che deve essere prevalente.

Tutto questo come criterio di fatto. Non sembra però al relatore di maggioranza che sia opportuno definire ora legislativamente questo solo punto; gli sembra logico, invece, conformemente alle dichiarazioni ripetutamente fatte dall'onorevole ministro, che questa materia venga riordinata in sede di rifacimento di tutta la legislazione per l'imposta di ricchezza mobile, tenuto conto anche che, malgrado le discriminanti attuali, vi sono ancora casi nei quali, malgrado la prevalenza del fattore lavoro e il numero ridotto di dipendenti, si ha lo svolgimento di una attività che meriterebbe di essere accertata nella categoria B. Perciò, confermando il parere negativo espresso all'emendamento presentato dall'onorevole Dal Pozzo, lo esprimo anche nei confronti dell'emendamento dell'onorevole Angelucci.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo all'articolo 13-ter dell'onorevole Marabini, presentato dall'onorevole Miceli ed altri, il relatore di maggioranza si rimette alla dichiarazione che farà l'onorevole ministro.

Vi è poi un emendamento aggiuntivo presentato dagli onorevoli Di Vittorio, Santi ed altri, che ha lo scopo di esentare dalla imposta di ricchezza mobile e dalla complementare le retribuzioni percepite dai lavoratori sta-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

gionali o da quelli che comunque prestino la loro opera in qualità di avventizi o di temporanei.

Il relatore di maggioranza deve ripetere che è assolutamente inopportuno, una volta stabilito un minimo di esenzione, subito dopo accompagnarlo da eccezioni. E deve anche far presente che vi sono delle eccezioni di natura dottrinale in merito ad esenzioni di carattere soggettivo. Tuttavia, devo riconoscere che, per il modo di ragguaglio ad anno del compenso periodico percepito dai lavoratori, potrebbe verificarsi il caso che — soprattutto in seguito ad impiego stagionale — il totale del reddito percepito nel corso di un anno non raggiunga la cifra di minimo esente.

Ma riconoscere che, per la semplice qualifica di lavoratore avventizio o temporaneo, si abbia diritto alla esenzione dalla imposta di ricchezza mobile, sembra un modo di aprire una strada notevole alle evasioni.

Il relatore di maggioranza propone che l'onorevole ministro tenga presente la situazione denunciata; e quindi si associa, sotto questo aspetto, all'emendamento Di Vittorio, esprimendo il voto che, in sede di riordinamento della legislazione della imposta di ricchezza mobile, si studi la maniera di evitare che la imposizione frazionata per periodi normali di corresponsione dei redditi di lavoro porti a tassare nell'anno anche quei redditi che, di fatto, non raggiungono il minimo.

Per quanto riguarda l'emendamento Di Vittorio, relativo all'articolo 13-*quater*, mi pare che sia stata chiarita prima l'eccezione che io ponevo, e cioè che ero d'accordo sul concetto (che, del resto, di fatto è già accolto dalla finanza) che non si cumuli con la mensilità in cui viene percepita la tredicesima e le ulteriori mensilità o gratifiche, ma che esse vengano ripartite sulle singole mensilità dell'anno.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi scuso con l'onorevole Marabini se sarò estremamente sintetico nel motivare il perché non posso accettare il suo emendamento. Ho illustrato a lungo nel mio discorso dopo la discussione generale le ragioni per cui non mi pare compatibile coll'attuale situazione una innovazione che non abbia come suo fondamento la sistemazione del nostro catasto in materia di redditi agrari.

Io sono d'accordo con l'onorevole Marabini — e glielo ho già ripetuto più volte — che oggi non v'è più una giustificazione accettabile per la differenza tra la tassazione delle

aziende agrarie condotte dai proprietari del fondo e delle aziende agrarie condotte da affittuari. Non posso, però, essere d'accordo con la sua proposta, perché essa significa praticamente l'esenzione dei redditi delle aziende agrarie, in quanto, come ho già spiegato rispondendo al suo precedente emendamento, la nostra imposta sui redditi agrari tassa interessi di capitali investiti nelle scorte vive o morte del fondo e non redditi di lavoro.

Quindi, soltanto quando (come io mi sono impegnato di fare nei prossimi mesi) noi avremo potuto esaminare la possibilità di modificare il nostro sistema di accertamento catastale sui redditi agrari, in modo da poter colpire veramente qualche cosa che sia reddito di impresa, sarà possibile parificare la posizione dei fondi condotti in affitto e la posizione dei fondi condotti direttamente dai proprietari.

La proposta Marabini equivale ad una pura e semplice esenzione del reddito della impresa agraria. Ora, io credo che nessuna parte della Camera possa desiderare questa forma di esenzione, perché, nonostante tutto quello che noi possiamo dire in questa sede intorno alle piccole aziende agricole, non dobbiamo dimenticare che la parte maggiore dei colpiti dal sistema attuale è rappresentata da aziende agricole che hanno una attrezzatura economica non diversa da quella di una media azienda industriale o di una media azienda commerciale.

Quando noi assistiamo a tipi di affittanze nella pianura padana, le quali non presentano differenza alcuna, dal punto di vista organizzativo dell'investimento del capitale, dell'impiego del lavoro, nei confronti di quella che può essere un'attrezzatura di un'azienda media industriale o commerciale, non vedo proprio la possibilità di arrivare ad esentare anche queste aziende dal pagamento di una qualsiasi imposta sui redditi che esse traggano nell'esercizio della loro attività.

Se, invece, noi faremo quello che io mi sono impegnato di fare, e cioè di studiare un accertamento catastale dei redditi agrari comprendendo, però, nel reddito agrario anche il profitto d'impresa, noi potremo tener conto in modo sufficientemente accettabile delle esigenze che oggi l'onorevole Marabini fa presenti col suo emendamento.

Non sono riuscito a capire, dall'illustrazione dell'onorevole Cremaschi, quale scopo egli voglia raggiungere con il suo emendamento. Qual'è oggi la situazione? Se noi aggiungiamo agli affittuari anche i mezzadri, noi li esentiamo da un'imposta dalla quale

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

essi sono già esclusi, in quanto i mezzadri pagano il reddito agrario ma non pagano l'imposta di ricchezza mobile.

CREMASCHI OLINDO. Pagano la complementare!

VANONI, *Ministro delle finanze*. La pagano in quanto si attribuisce ad essi un reddito accertabile in complementare, e cioè un reddito che, detratte le spese di produzione del reddito, è superiore al minimo imponibile, a quel minimo imponibile che oggi portiamo a 240 mila lire, più le aggiunte per il carico di famiglia, tanto che per una famiglia mezzadrile si può facilmente immaginare che abbia un minimo imponibile di 500, 550 mila lire all'anno.

Ora, ella non mi può dire che abbiamo peggiorato la situazione dei mezzadri che le stanno tanto a cuore! L'abbiamo anzi migliorata! (*Interruzione del deputato Cremaschi Olindo*). Noi siamo convinti in questo modo di migliorare la posizione dei mezzadri, perché in complementare avranno 240 mila lire di reddito esente e la diminuzione del reddito effettivo, e avranno l'ulteriore esenzione per il carico di famiglia, che, come ho detto, accetto venga portato a 50 mila lire per ogni persona a carico compresa la moglie, il che per una famiglia mezzadrile rappresenta un vantaggio non indifferente; vi è inoltre la riduzione delle aliquote rispetto alla posizione attuale, perché le aliquote della complementare in questo momento sono le più pesanti.

Ora non mi dica, onorevole Cremaschi, che abbiamo aggravato la posizione dei mezzadri: io credo, invece, che l'abbiamo sistemata con una certa logica.

Per quanto riguarda l'emendamento Miceli, io pregherei il collega di ritirarlo. L'onorevole Miceli mi ha dato atto che amministrativamente la cosa ha già trovato una sua via di risoluzione, con alcune determinazioni di un organo amministrativo importante. Ma oggi, con questa stessa nostra legge, con cui noi diamo finalmente applicazione al decreto del 1945, diamo a questa soluzione amministrativa una prima base giuridica, perché all'articolo 2 si dà la prima definizione del soggetto di imposta, così formulata: « imprese agrarie collettive, enti di fatto, ecc., nei cui confronti il presupposto del tributo si verifica in modo unitario ». Cioè, per la prima volta nella nostra legislazione, diciamo che non basta una apparente unione di individui per dar luogo ad una unica tassazione, ma si richiede che il fatto che dà luogo alla tassazione unica si presenti in modo unitario nei

confronti di questi enti. Quindi, quella interpretazione che è stata suggerita in via di equità dal nostro organo consultivo trova oggi una sua base legislativa nell'articolo 2 del decreto del 1945.

Ed io posso dare assicurazione che una ulteriore elaborazione subirà questo modo di organizzare la nostra imposizione nel testo relativo alla ricchezza mobile che stiamo preparando, in maniera da aggiornarlo, ammodernarlo e renderlo più rispondente a tutte queste esigenze che affiorano. Se noi oggi adottassimo un testo di legge, come quello proposto dall'onorevole Miceli, io avrei sempre il timore di quelle cooperative agricole legalmente costituite, perché avrei sempre il timore della molta merce di contrabbando che passa sotto il profilo della legalità esteriore.

Nella nostra legislazione tributaria noi abbiamo cercato — e cercheremo sempre — di legarci alla sostanza delle cose, e non alla forma.

Quindi, se queste assicurazioni che io do all'onorevole Miceli, che le decisioni prese dalla commissione degli ispettori compartimentali entrano oggi di diritto nella nostra posizione amministrativa, perché hanno una loro base nella legge che diventa efficiente con l'approvazione della legge in discussione, se queste assicurazioni tranquillizzano l'onorevole Miceli, il Governo avrà modo di formulare meglio, nel quadro della nuova legge, questa disposizione.

MICELI. Le sarei grato, onorevole ministro, se volesse dichiarare il suo parere, affinché gli interessati non avessero a subire nell'intermezzo delle tassazioni gravose.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Le ho già detto che sono convinto che la determinazione presa dagli ispettori compartimentali risponde allo spirito della nostra legislazione, riaffermato dalla legge del 1945. Se vi sono dei casi di disapplicazione, non avete che a segnalarli, perché noi faremo in modo che venga applicata esattamente questa norma.

All'emendamento dell'onorevole Dal Pozzo mi pare di aver già risposto abbastanza a lungo ieri sulle ragioni che non permettono di arrivare a questa determinazione della distinzione fra tassazione in *C1* e in *B*. Il criterio — e questo vale anche per l'emendamento Angelucci — che si segue in questa discriminazione di redditi che degradano dalla *B* alla *C*, per ragioni di intensità, è di vedere se nell'impresa è prevalente il reddito di organizzazione capitalistica o il reddito di lavoro.

DAL POZZO. È reddito di lavoro.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

VANONI, *Ministro delle finanze*. E allora, veda, non c'è bisogno, perché quando ella scrive qui che gli affittuari diretti coltivatori che sono assoggettati al pagamento dell'imposta di ricchezza mobile saranno inclusi nell'elenco di categoria C1, a parte l'interpretazione giuridica, tecnica della sua enunciazione, o ella dice cosa che già c'è nell'ordinamento, ed è inutile ripeterla qui, o ella vuol fare qualcosa di più, e allora le dico che non la posso seguire e che noi non possiamo ascrivere alla categoria C1 gli affittuari coltivatori diretti, quando hanno una impresa che ha una natura prevalentemente capitalistica, quando cioè si tratta di un'impresa di un certo rilievo.

DAL POZZO. Ma, onorevole ministro, non è così: è l'inverso, perché si tratta di redditi di lavoro che sono iscritti in categoria B.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Lo escludo, onorevole Dal Pozzo: non è vero, non è possibile.

Ora, per la stessa ragione non è possibile accettare l'emendamento Angelucci, che riporta anch'esso la distinzione nel seno degli artigiani ad un criterio esteriore, non ad un criterio sostanziale: azienda artigiana è quella in cui prevale il fattore lavoro ed il fattore capitale ha una minore importanza. Se accettassimo questo emendamento, dovremmo considerare artigiane tutte le imprese in cui vi siano cinque lavoratori, qualunque sia il tipo dell'impresa.

ANGELUCCI MARIO. Apprendisti, non lavoratori.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Angelucci, ella sa come operiamo in questa materia. In via di massima il criterio è di guardare alla prevalenza di attrezzature e di impianti nella produzione rispetto al lavoro manuale; poi si considera il numero dei dipendenti, fino a quattro dipendenti. Questo è il criterio che noi seguiamo. Non mi pare proprio il caso di innovare in questa materia, perché già con quattro dipendenti io le posso assicurare che vi sono aziende di notevole rilievo economico che pretendono di essere considerate come artigiane, mentre hanno tutti i caratteri di aziende capitalistiche e, come tali, sarebbero tassabili in categoria B.

ANGELUCCI MARIO. Tenga conto che il mio emendamento tende a favorire l'apprendistato.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io sono convinto che, se vogliamo incoraggiare l'apprendistato, non è questa la via.

ANGELUCCI MARIO. Anche questa.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Cinque apprendisti richiedono, mi scusi, almeno

diversi altri lavoratori alle dipendenze dell'artigiano; e allora non siamo più nel campo dell'artigianato puro ma siamo in qualche cosa di più grande.

L'emendamento Di Vittorio-Invernizzi tocca un punto giusto. Però debbo ricordare all'onorevole Invernizzi questo: la nostra legislazione, da ultimo consacrata dall'articolo 2 del decreto legge 1° settembre 1947, ha a suo fondamento, vorrei dire un accordo che è stato stipulato con le organizzazioni sindacali. Come è noto, nel nostro ordinamento della tassazione dei redditi di lavoro, per non perseguire lavoratore per lavoratore e non sobbarcare lo Stato a spese eccessive di controllo e il contribuente a seccature eccessive per lo stesso controllo, si continua a procedere alla tassazione quasi a *forfait* dei redditi di lavoro dei dipendenti, attribuendo l'imposta ad ogni periodo di paga, senza fare la somma di tutto quello che è percepito nell'anno da parte del contribuente. Questo sistema ha dei vantaggi per tutte e due le parti, ma ha lo svantaggio che nel caso di lavoratori stagionali, che veramente non arrivino al minimo di 240 mila lire ma siano pagati nel periodo in cui lavorano con un salario superiore ad annue 240 mila lire, non si fa luogo ad esclusione. Quindi l'emendamento dell'onorevole Di Vittorio, Santi e Invernizzi può essere accolto solo se cambiamo tutto il sistema attuale dell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, categoria C-2 perché, per poter evitare delle evasioni facilissime, noi saremmo obbligati a seguire uno per uno i lavoratori stagionali per vedere se nel corso di un anno non abbiamo superato il minimo esente.

Anche con il sistema della ritenuta, anzi soprattutto con il sistema della ritenuta, le evasioni sarebbero notevoli, perché lo stesso datore di lavoro che spesso viene controllato sulla base di elementi indiretti, per sapere se ha effettivamente dichiarato tutti i redditi di lavoro che ha pagato, avrebbe buon giuoco di fronte ad una verifica degli uffici ove dicesse che una percentuale dei suoi lavoratori non ha raggiunto il minimo imponibile e di conseguenza non è stata loro trattenuta l'imposta.

C'è un sistema per evitare tali inconvenienti, ed è quello che viene applicato in Inghilterra, il sistema cioè di una contabilità personale per ogni singolo lavoratore. Alla fine dell'anno gli uffici procedono al conguaglio dell'imposta e il lavoratore paga la differenza dovuta o la riceve come rimborso.

Ma ella crede che siamo maturi e dal punto di vista della contabilizzazione presso

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

le singole aziende e dal punto di vista della preparazione dei singoli operai a stabilire i relativi controlli e dal punto di vista dell'amministrazione a procedere ai rimborsi con la dovuta sollecitudine, per adottare questo sistema?

Se ella è di questo parere, io non avrei nulla in contrario a studiare un simile metodo e ad arrivare, se possibile, veramente alla soluzione radicale della questione; è necessario però che tale questione sia vista dal punto di vista pratico. In agricoltura, in un settore in cui c'è larga applicazione di lavoro stagionale, vi è l'esenzione e pertanto il problema non sorge. Per l'industria, si tratta di settori veramente limitati, in cui vi sia la prestazione di lavoro stagionale che nel complesso dell'anno non arrivi al minimo imponibile.

Non è comunque possibile accettare tale principio senza innovare profondamente il sistema attuale, sistema che lo stesso onorevole Invernizzi giustamente invoca nel suo emendamento 13-*quater*: ma non si può volere e disvolere nello stesso tempo. O noi vogliamo tutto il cumulo e allora fa bene la finanza quando cumula la tredicesima, la quattordicesima e la quindicesima mensilità, oppure vige il criterio dell'articolo 2 del decreto legge da me già più volte citato e allora ha ragione l'onorevole Invernizzi quando invoca con l'articolo 13-*quater* la non cumulabilità di compensi che si riferiscono a periodi di paga diversa.

In sostanza, onorevole Invernizzi, quello che io le propongo è questo: se ella crede che la questione di giustizia che sta a base del suo articolo 13-*ter* sia così preminente sui vantaggi tecnici dell'attuale sistema, accantoniamo pure allora il problema e studiamo la modificazione di tutto il sistema, ma se ella invece è convinto, come io credo, che nonostante tutto, l'inconveniente che si verifica sia il minore dei mali della situazione, vediamo allora di mantenere questo sistema che è quello che funziona dando il minore dei disturbi possibili e garantendo la minore evasione possibile.

Ella, con l'articolo 13-*quater*, ci ha chiesto questo: quando c'è un versamento straordinario a titolo di gratifica, cinquantaquattresima settimana o tredicesima mensilità che sia, voi non dovete cumulare questo versamento con il periodo di versamento per periodo di paga ordinario, perché questo è ingiusto, perché si farebbe luogo ad una imposta progressiva che non risponde alla vera capacità del reddito. Io le dico che ha ragione, perché questo è proprio quello che è detto

nell'articolo 2 del decreto legge 1° settembre 1947. Questo decreto che cosa dice? L'imposta è dovuta per ogni periodo di paga quando il salario o stipendio, dovuto per il periodo di paga ragguagliato ad anno, superi le 240 mila lire.

È evidente che la tredicesima mensilità non si può sommare con la mensilità di dicembre e fare una mensilità doppia ai fini della tassazione. La tredicesima mensilità è un nuovo periodo di paga. È questa l'interpretazione che è stata data dalla legge 1° settembre 1947, ed è la sola che si può dare. Quindi questa interpretazione è quella che risponde al suo emendamento ed è l'interpretazione di una legge che già esiste. Perciò è assolutamente superfluo introdurre nella legge una norma di questo genere.

INVERNIZZI GAETANO. Non è la legge che dice questo, ma una circolare.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La circolare non ha, una volta tanto almeno, innovato e modificato la legge, ma reso chiara l'applicazione della legge medesima. Ed è per questo che, con piena coscienza, le dico che è opportuno che ella ritiri questa parte del suo emendamento perché non costituisce una innovazione; anzi, introducendola oggi come emendamento farebbe sospettare che l'amministrazione ha mal fatto, interpretando ed applicando in quel modo come ha fatto fino ad oggi.

Invece, non posso accettare, il secondo comma del suo emendamento. Non essendosi elevato a 600 mila il minimo imponibile, non vi è ragione di portare a 50 mila lire per ogni anno la esenzione delle quote che devono essere pagate in caso di liquidazione dal fondo di previdenza. Restando la cifra di 240 mila lire; come è stata votata dalla Camera, il minimo esente, è giusto che resti 20 mila lire il limite esente per le norme di previdenza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Marabini, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MARABINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13-*ter* proposto dall'onorevole Marabini:

« A decorrere dal primo gennaio 1951 il reddito degli affittuari dei terreni, attualmente tassato con l'imposta di ricchezza mobile, viene assimilato al reddito agrario e quindi sottoposto alle relative imposte.

« I redditi degli affittuari coltivatori diretti dei terreni, il cui reddito dominicale è infe-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

riore complessivamente a lire 5 mila, riferite al triennio 1937-39, sono esenti dall'imposta ».

(Non è approvato).

Resta così assorbito l'emendamento Cre-maschi Olindo, aggiuntivo all'emendamento testé votato.

Onorevole Dal Pozzo, dopo le dichiarazioni del ministro, mantiene il suo emendamento ?

DAL POZZO. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento subordinato Dal Pozzo:

« Gli affittuari diretti coltivatori, che sono assoggettati al pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, saranno inclusi negli elenchi della categoria C-1 indipendentemente dall'estensione di terreno che coltivano unitamente alle braccia dei propri familiari ».

(Non è approvato).

È così assorbito l'emendamento Angelucci Mario, aggiuntivo a quello Dal Pozzo.

Onorevole Miceli, mantiene il suo emendamento ?

MICELI. Dichiaro di ritirarlo dando alla assicurazione fatta dell'onorevole ministro, che conferma la decisione della conferenza degli ispettori, la interpretazione che, quando i terreni sono lottizzati, bisogna considerare i singoli coltivatori isolatamente, ai fini della tassazione, tassandoli solo se superano, essi come singoli e non la cooperativa nel suo insieme, il limite di 240 mila lire di reddito. Se questa mia interpretazione non fosse esatta, le dichiarazioni del ministro non avrebbero portato niente di nuovo, perché alla classificazione del reddito in categoria C1 gli uffici di strettuali erano giunti già in precedenza.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Confermo quanto detto dianzi, cioè che noi insisteremo per la applicazione dei criteri fissati dalla conferenza degli ispettori. Per quello che riguarda la divisione, evidentemente è necessario che vi sia l'autonomia dei singoli redditi, essendo chiaro che solo in questo caso i redditi stessi vanno tassati individualmente.

Del resto il problema delle cooperative, cui ho fatto cenno anche ieri in relazione all'emendamento dell'onorevole Cerreti, dovrà essere esaminato molto più a fondo con il riordinamento della imposta di ricchezza mobile. In tale sede dovremo rivedere la posizione di tutti i tipi di società per poter tener conto

della loro personalità e dei metodi di tassazione.

PRESIDENTE. Onorevole Invernizzi, mantiene i suoi emendamenti ?

INVERNIZZI GAETANO. Per quanto riguarda la non cumulabilità della tredicesima mensilità, mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni del ministro e ritiro la parte relativa dell'articolo 13-*quater*. Prendo atto poi delle dichiarazioni del ministro per la seconda parte dell'articolo stesso.

Per quanto riguarda l'articolo 13-*ter*, il ministro ha detto che per la tassazione del reddito di lavoro, si stabilisce un *forfait*...

VANONI, *Ministro delle finanze*. È un metodo forfetario, non un *forfait* vero e proprio.

INVERNIZZI GAETANO. Quanto ha detto l'onorevole ministro viene a confermare in un certo senso quanto dicevamo noi, cioè che i lavoratori stagionali sono gli unici ad essere colpiti, perché il datore di lavoro deve fare la trattenuta anche quando nell'annata non è raggiunto il minimo imponibile.

Mentre per quanto riguarda i lavoratori occupati permanentemente, il sistema di trattenuta da parte del datore di lavoro può trovare una spiegazione, esso non può essere accettato per i lavoratori stagionali che non raggiungano il minimo imponibile nell'annata. I lavoratori stagionali possono lavorare, teoricamente, anche un sol mese all'anno, rimanere disoccupati undici mesi e pagare l'imposta di ricchezza mobile per il solo mese di lavoro effettuato. Ella, signor ministro, ha detto che in Inghilterra c'è un sistema per cui noi non siamo ancora maturi. Io mi aspettavo che ella avesse detto che alla fine dell'anno si sarebbe fatto il conguaglio. Ma ella non mi dice nemmeno questo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Se voi siete disposti ad aiutarmi, sono disposto.

INVERNIZZI GAETANO. Il relatore di maggioranza ha detto che studieremo un mezzo. Ora non è forse il momento adatto, per entrare nei particolari, ma accetto l'impostazione del relatore per la maggioranza che ha dichiarato che studieremo un mezzo per evitare che i lavoratori stagionali paghino la ricchezza mobile pur avendo redditi annuali al di sotto del minimo.

PRESIDENTE. È quello che ha già detto l'onorevole ministro.

INVERNIZZI GAETANO. Cercheremo il mezzo, allora. In tal caso, non insisto nei miei emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

Dimissioni di un deputato.

PRESIDENTE. Comunico la seguente lettera inviata dall'onorevole deputato Maria Pucci:

Macerata, 5 dicembre 1950

« Onorevole Presidente,

come la Camera avrà potuto constatare, da molto tempo non ho partecipato ai suoi lavori.

« Mentre desidero spiegare che ciò è dispo-
so dal fatto che, essendomi creata una famiglia, le cure e le esigenze di questa mi mettono in condizione di non poter conciliare i miei doveri familiari con un serio e coscienzioso adempimento dei miei doveri parlamentari, mi permetto pregarla di voler sottoporre all'Assemblea le mie dimissioni da deputato.

« Distinti ossequi.

« MARIA PUCCI ».

CAPPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPI. Per desiderio espressomi dalla onorevole Pucci, devo pregare la Camera di accettare le sue dimissioni. La onorevole Pucci è sposa e mamma felice e ha dovuto constatare, come mi disse, che i suoi nuovi doveri le impediscono di adempiere con la dovuta assiduità il mandato parlamentare.

Credo che la Camera debba darle atto di questo nobile senso di dovere, augurando alla nostra collega una vita serena, più serena di quella vita, tanto agitata ma pur sempre alta e degna, che è la nostra attività politica. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'accettazione delle dimissioni da deputato della onorevole Maria Pucci.

(Le dimissioni sono accettate).

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Comunico che, in previsione del lavoro ancora da svolgere prima di Natale, la Camera terrà seduta anche sabato prossimo di mattina.

Sarà utilizzato anche il pomeriggio del lunedì per una seduta dedicata alle interrogazioni e alle interpellanze, in modo da consentire che la seduta antimeridiana del martedì sia dedicata esclusivamente al lavoro legislativo.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza due proposte di legge di

iniziativa parlamentare: dei deputati Troisi, Ceconi e Pierantozzi:

« Trasferimento di ufficio di professori universitari » (1714);

« Nomine e trasferimenti di professori universitari » (1715).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, le proposte saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Commissione competente.

Una proposta di legge è stata pure presentata dai deputati Bonomi Paolo, Trulli, Stella, Marengi, Franzo, Monticelli, Ferreri Vicentini e Burato:

« Modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250, e norme successive circa il ricupero delle sovvenzioni concesse dallo Stato ad agricoltori benemeriti » (1713).

Poiché questa proposta di legge importa onere finanziario, ne sarà fissata inseguito, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento.

Deferimento di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la VII Commissione (lavori pubblici) ha deliberato di chiedere che la proposta di legge di iniziativa dei deputati Castelli Avolio ed altri:

« Abrogazione dell'articolo 6 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e richiamo in vigore del primo comma dell'articolo 30 del testo unico 28 aprile 1928, n. 1165 sull'edilizia popolare ed economia (1644) », già assegnata al suo esame in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per la discussione di una mozione.

GIAVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAVI. Ieri sera, signor Presidente, alla fine di una seduta della Commissione degli esteri al Senato, il senatore Jacini si è reso interprete presso il ministro degli esteri del desiderio espresso da alcuni senatori che, prima di discutere qui alla Camera la mia mozione, sia discussa al Senato una mozione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

presentata, su analogo argomento, dai senatori Parri ed altri.

Il senatore Jacini ha giustificato questa richiesta col fatto che la mozione Parri sarebbe stata presentata prima della mia.

Ora è evidente, signor Presidente ed onorevole rappresentante del Governo, che io non ho alcun motivo di contrastare il desiderio del Senato di vedere accelerata la discussione della mozione Parri, come non avrebbe senso per me sollevare una qualsiasi questione di precedenza fra le due Assemblee legislative, ma è legittima la mia preoccupazione che la richiesta del Senato non debba ritardare la discussione della mia mozione, già fissata nelle circostanze agli onorevoli colleghi ben note.

A questo fine mi permetto di precisare come la mia mozione è stata depositata il giorno 27 luglio, mentre quella Parri è stata depositata due giorni dopo, esattamente alla fine della seduta del 29 luglio.

Lo stesso giorno 27, poi, io avevo chiesto al Governo di compiacersi di fissare la data di discussione, mentre simile richiesta non è mai stata fatta finora dal senatore Parri. Non sussiste quindi il motivo indicato dal senatore Jacini a giustificazione della sua richiesta, e di questo prego l'onorevole sottosegretario di prendere atto onde riferire all'onorevole Presidente del Consiglio. Credo esistano in Senato altre mozioni ed interpellanze in materia di politica estera, ma anche qui debbo fare osservare che mai nessuno degli interessati ha fatto la richiesta prevista dal regolamento per la fissazione della data. Quindi penso che nessuno in Senato possa aversi a male se, avendo io solo esercitato queste facoltà, ho ottenuto che la discussione della mia mozione avvenga prima di quella della mozione Parri.

Iura vigilantibus succurrunt, e nessuno può dolersi se sono stato, in questo caso, la parte più diligente.

PRESIDENTE. Onorevole Giavi, la situazione sta esattamente nei termini in cui ella l'ha prospettata, e la Presidenza si era già fatta parte diligente, comunicando al Senato e al Governo i termini esatti della questione. Quindi la sua mozione rimane nell'ordine dei lavori così come era già stato stabilito.

GIAVI. La ringrazio.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quando intende stanziare i fondi necessari per le opere di spietramento, dissodamento e trasformazione agraria, riguardanti 900 ettari di terra ottenuta in enfiteusi, da altrettanti contadini poverissimi, nel comprensorio dell'« Arneo » in provincia di Lecce, e di circa 300 concessi ad altri lavoratori sulla costa Adriatica, nel comprensorio di « Casa l'Abate » della stessa provincia.

« Se è a conoscenza delle domande in tal senso inoltrate il dicembre dello scorso anno 1949, dagli interessati, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e che ebbero esito negativo per mancanza di fondi.

« Infine, se, è a conoscenza della fatica eroica di quei lavoratori, che senza nessun aiuto, ignorati dallo Stato, continuano a resistere ed a lottare per sottrarre all'abbandono secolare più di mille ettari di terra, ritenuta naturalmente fertile dagli stessi tecnici del locale Ispettorato dell'agricoltura e dalla Direzione compartimentale coltivazione tabacchi ».

(1920)

« CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per evitare la chiusura dello stabilimento Bufola delle Industrie meccaniche meridionali di Napoli. E se non credono intervenire attivamente ed energicamente per evitare che in Napoli e provincia aumentino i disoccupati.

(1921)

« SANSONE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti sono stati presi a carico del sindaco e del maresciallo dei carabinieri di Caprarola, i quali arbitrariamente hanno sequestrato le somme raccolte per il giornale *Avanti!*, le hanno trattenute e fino al giorno 6 novembre 1950 non risultano ancora restituite.

(1922)

« LIZZADRI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se ritenga giustificato il decreto del prefetto di Roma, che ha sospeso dalla carica il sindaco di Genazzano, perché faceva parte del Comitato dei partigiani della pace.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

« L'interrogante chiede di sapere, inoltre, se è a conoscenza che una delle ragioni addotte dal prefetto nel suo decreto riguardava la concessione della sala comunale per la raccolta delle firme, mentre in realtà il sindaco si trovava degente all'Ospedale Policlinico Umberto I di Roma.

(1923)

« LIZZADRI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga di dover sospendere le gare indette per l'appalto dei lavori integrativi nelle stazioni ferroviarie (pulizia dei piazzali, trasporto dei colli spediti a mezzo ferrovia e delle merci G. V., ecc.): per i quali lavori, nel passato, si era sempre provveduto mediante concessione, a trattativa privata, alle cooperative facchini.

« Queste concessioni trovavano infatti la loro giustificazione nell'umana opportunità di permettere a quei lavoratori di poter compensare, mediante prestazioni d'opera personali, quanto era da essi dovuto all'Amministrazione ferroviaria a titolo di canone concessionale per il loro servizio di portabagagli.

« Con la concessione ad altre imprese dei lavori integrativi di cui sopra i facchini verrebbero ad essere costretti a versare in denaro il canone concessionale, il che, a prescindere dall'ingiustizia e antisocialità del canone stesso, aggraverebbe ancor più le già misere condizioni della categoria dei lavoratori in parola.

(1924)

« ARATA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere il suo pensiero circa la decisione 3 agosto 1950 della commissione centrale M.O.A. che annullava il decreto 3 novembre 1949 del prefetto di Matera relativo all'imponibile di mano d'opera agricola in quella provincia per l'annata agraria 1949-50, e per sapere se non ritiene opportuno, in considerazione della particolare situazione della provincia di Matera e del fatto che la decisione in parola è stata emessa ad annata agraria ultimata, intervenire per l'annullamento della su richiamata decisione 3 agosto 1950 della commissione centrale M.O.A.

(1925)

« BIANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se non ritenga opportuno accelerare, anche a norma delle disposizioni vigenti in materia, la definizione

delle pensioni dirette di guerra di prima categoria, disponendo:

a) che le pratiche stesse siano tenute costantemente in evidenza mediante particolare contrassegno sulla relativa cartella;

b) che le pratiche suddette, una volta definite, siano trasmesse dal servizio al Comitato e da questo all'Ufficio pagamenti con elenchi speciali.

(1926)

« WALTER ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della difesa e del tesoro, per sapere se non ritengano opportuno aumentare adeguatamente il personale addetto presso i distretti militari al disbrigo delle pratiche di pensioni, allo scopo di:

a) accelerare il rilascio di fogli matricolari, nulla osta prigionia ed altri documenti necessari alla istruzione delle pratiche di pensioni, per cui vi sono presso ciascun distretto molte migliaia di richieste inevase (6000 presso quello di Vicenza);

b) risparmiare agli uffici centrali inutile perdita di tempo ed enorme sciupio di carta per sollecitare l'invio dei documenti richiesti;

c) rendere meno faticosa la *via crucis* dell'avente diritto a pensione.

(1927)

« WALTER ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se ritenga di disporre senza indugio adeguati finanziamenti perché l'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S. (prima Giunta) possa riprendere in pieno il suo ritmo produttivo sino a quando non siano interamente raggiunte tutte le finalità dell'Ente che si è addimostrato il più efficace strumento della ricostruzione ed ha incontrato il più largo favore e l'unanime consenso delle autorità e dei privati.

(1928)

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali i carabinieri di Ortona ingiungevano, l'8 novembre 1948, ai dirigenti delle locali sezioni del Partito repubblicano laico e del Partito socialista italiano di rimuovere dalla vetrina della loro sede, in Piazza della Repubblica, dove erano esposti, alcuni giornali di sinistra e li diffidavano ad astenersi, per l'avvenire, dall'esporsi altri numeri degli stessi giornali.

(1929)

« PAOLUCCI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se e quali provvedimenti intenda adottare a carico del sindaco, democristiano, di Torrebruna (provincia di Chieti), a nome Petta Luigi fu Nicola, il quale, facendo risultare, falsamente, presso il Genio civile di Chieti, di aver subito, in quel comune, la distruzione di un suo fabbricato per effetto degli eventi bellici, ha colà costruito, lo scorso anno, un nuovo edificio di sei vani — contiguo ad altro, vecchio, pure di sua proprietà, in via Porta Mureilo — percependo fraudolentemente, per tale costruzione, il contributo statale — pagatogli nel febbraio 1949 dalla Banca d'Italia di Chieti — di lire 349.795 (trecentoquarantanovemilasettecentonovantacinque) cui non aveva diritto alcuno, perché nessun danno di guerra aveva subito.

(1930)

« PAOLUCCI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere i motivi per i quali non è stata finora chiusa — a distanza di quasi quattro anni dal suo inizio — l'istruttoria del processo a carico di Croce Mario, direttore dell'Ufficio provinciale assistenza post-bellica e presidente della Sezione combattenti e reduci di Teramo, di Mario Chiavoni, segretario dell'A.N.P.I., di Gioacchino Mondini, segretario della Federazione predetta, di Armando Ammazalorso, comandante dei partigiani e presidente della Federazione suindicata, di Giacomo Cavallari, consigliere della Sezione combattenti e reduci, e di altri, i quali vennero arrestati, nel luglio 1946, sotto l'accusa di malversazioni, truffe, falsi, ed altri crimini, ed escarcerati, dopo cinque mesi, a seguito di decisione della sezione istruttoria presso la Corte di appello di Aquila; se sia vero che la istruttoria medesima, che ha già acclarato trattarsi di una scandalosa montatura politica sulla quale, a suo tempo, la stampa di destra inscenò una indegna speculazione, non può esaurirsi, perché non è stata ancora concessa l'autorizzazione a procedere contro il prefetto Zacchi, che aveva preceduto il principale imputato Croce nella direzione dell'Ufficio assistenza post-bellica e che dovrebbe rispondere degli stessi pretesi reati a costui addebitati.

(1931)

« PAOLUCCI, SPALLONE, CORBI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se — considerato che l'unica sezione del tribunale di Pescara, il solo di quella provincia, non è in grado di funzionare regolarmente per la

gran mole di lavoro e per la esiguità del numero dei magistrati e dei funzionari di cancelleria che vi sono addetti — non ritenga indispensabile di destinarvi d'urgenza altri magistrati e funzionari in attesa della istituzione di un'altra sezione di cui si ravvisa da tempo l'assoluta necessità.

(1932)

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se — considerato che i contribuenti della martoriata città di Ortona (Chieti), per avere tutto perduto a causa degli eventi bellici, non si trovano in condizione di soddisfare i loro debiti di imposte — non ritenga che sia richiesta da ragioni elementari di giustizia, oltreché di equità, l'emanazione, per essi, di un provvedimento di sospensione del pagamento delle imposte medesime fino a quando non siano ad essi risarciti i sofferti danni di guerra.

(1933)

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere i motivi per i quali ai magistrati ed ai funzionari delle cancellerie e segreterie del distretto della Corte d'appello di Aquila vengono corrisposte sempre con notevole ritardo le indennità di lavoro straordinario cui hanno diritto e se non ritenga di intervenire perché tale inconveniente non abbia più a verificarsi.

(1934)

« PAOLUCCI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se è a conoscenza del grave provvedimento disciplinare adottato contro tutti i 2200 degenti al villaggio sanatoriale di Sondalo.

« Il 3 novembre 1950 12 ammalati prendevano posto in un ascensore della portata di cinque persone e per tale inconsulto atto l'ascensore è slittato senza, fortunatamente, conseguenze gravi. Per tale deplorabile atto venne disposta la soppressione di tutti gli ascensori in servizio nei nove padiglioni, obbligando i 2200 malati tubercolotici a salire e scendere gli otto piani più volte al giorno. Aggravato il fatto, in quanto neanche la morte di un ammalato valse a rimettere in efficienza tale servizio, obbligando così il trasporto del morto in barella per tutti gli otto piani sotto gli occhi degli ammalati.

« Gli interroganti chiedono di conoscere, se del fatto è a conoscenza, quali provvedimenti ha adottato nei riguardi dei responsabili di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

un tale inqualificabile atto per il quale non si possono valutare le deleterie conseguenze sul già minato fisico di così alto numero di ammalati.

(1935) « INVERNIZZI GABRIELE, INVERNIZZI GAETANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere perché sia stato assegnato, il 30 novembre, il contributo per un cantiere di lavoro dell'importo di lire 2.151.098 al parroco di Monteorsello Guiglia (Modena) per la costruzione di due muri di sostegno e la formazione di un cortile nel locale di asilo parrocchiale, nonché di un lavatoio pubblico da costruire nella località medesima, ed un altro alla Fraternità cristiana di Modena di lire 3.607.205 sotto la voce " Casa del lavoratore ".

(1936) « CREMASCHI OLINDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intende adottare per dar corso alla concessione dei premi di cui alla legge 8 maggio 1947, n. 399, relativa alle provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie per quanti, a termini della stessa legge, ne vantano il diritto avendo presentato tempestivamente le necessarie domande.

« È ben noto all'interrogante che la concessione di detto premio è stata a suo tempo sospesa, ma risulta che vi sono non pochi casi di domande debitamente presentate e che sono tuttora giacenti presso i competenti uffici ed i cui interessati sono in attesa delle relative decisioni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4125) « STORCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i motivi che hanno determinato il signor questore di Cosenza a proibire il collocamento di altoparlanti sulle porte delle Chiese e dei locali delle Associazioni di azione cattolica, che dovevano diffondere la Radio-Crociata del padre Riccardo Lombardi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4126) « CARRATELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non è suo intendimento venire incontro alle aspirazioni di numerosi maestri elementari dichiarati idonei in precedenti concorsi magi-

strali, con il dare disposizioni per l'esaurimento totale nei ruoli normali di tutti coloro che rientrano nella suddetta categoria. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4127) « CARRATELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quando si darà inizio ai lavori di completamento dell'ospedale civile di Agnone, appaltati già da molti mesi e regolarmente finanziati per l'importo complessivo di lire 11.500.000; e se non è a conoscenza del grave disagio che l'inesplicabile ritardo della funzionabilità di tale opera crea per tutte le popolazioni della montagna che, nel Molise, attendono la realizzazione dell'ospedale stesso come un'opera di alta redenzione umana e sociale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4128) « SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se, in sede di prossima ripartizione di fondi per la istituzione di cantieri scuola di lavoro e di rimboschimento, ritiene di poter disporre la riapertura del cantiere di bonifica forestale in Gambatesa (Campobasso), la cui pubblica amministrazione non sa più come far fronte alla imponente massa di disoccupati, costituita, al 1° dicembre 1950, da oltre duecento unità. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4129) « SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se, allo scopo di migliorare le disagiate condizioni di vita delle popolazioni montane e di contribuire alla diminuzione del deprecatto fenomeno dello spopolamento in atto, e sempre crescente, non ritenga sia opportuno riesaminare le vigenti disposizioni di legge relative alla sclassificazione delle scuole per scarsità di alunni, sospendendo, per intanto, il provvedimento per l'annata scolastica in corso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4130) « FERRARIS ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del commercio con l'estero, per conoscere se è vero e se dal Governo è ritenuto conforme a giustizia e a considerazione degli interessi dei lavoratori, il fatto che un notevole gruppo di dipendenti del Ministero, o che presso di esso da anni svolgeva il proprio la-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

voro, il 29 settembre 1950 sia stato invitato, con l'alternativa del licenziamento, ad accettare una lettera tipo, con la quale viene stabilita una retribuzione diversa ed inferiore con la qualifica di diurnista di ordine e con altre pattuizioni, tutte economicamente e moralmente avvilente. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(4131) « ASSENNATO, SCAPPINI, DI DONATO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e delle finanze, sulla legalità dell'applicazione dei diritti speciali su prodotti agricoli di largo consumo, a danno dei ceti contadini, in specie della provincia di Bari, e particolarmente per i comuni di Noci, Modugno, Bitetto. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(4132) « ASSENNATO, SCAPPINI, DI DONATO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se ritengono applicabile ai corsi per apprendisti istituiti dalla Giunta provinciale di Bolzano l'obbligatorietà della frequenza da parte degli apprendisti stessi e per conoscere se ritengono rispondente alla legislazione vigente l'operato del provveditore agli studi di Bolzano il quale ha interdetto l'impiego del personale e dei locali delle scuole e degli Istituti d'istruzione tecnica per detti corsi. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(4133) « EBNER, GUGGENBERG, VOLGGER ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se, in seguito al grave incidente che ha posto in pericolo la vita degli alunni della scuola elementare di Arcene (Bergamo), non ritenga opportuno procedere sollecitamente al finanziamento, in base alla legge Tupini, del progetto da tempo apprestato per la costruzione di un edificio scolastico rispondente alle esigenze dell'igiene e della incolumità della popolazione scolastica. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(4134) « COLLEONI, SCAGLIA, PACATI, VICENTINI, CREMASCHI CARLO, FUMAGALLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere — dato l'inverno imminente — quali fondi sono stati messi a disposizione dei prefetti delle provincie siciliane, ed in particolare di Messina,

per l'assistenza invernale ai disoccupati ed alle categorie bisognose. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4135) « PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere quale sia il suo pensiero circa il ventilato trasferimento della pretura dal comune di Sant'Angelo di Brolo (Messina) a quello di Brolo: o la creazione, in via subordinata, a Brolo di una sezione distaccata per i comuni di Brolo, Ficara e Sinàgra. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4136) « PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere i motivi per i quali, malgrado le reiterate insistenze e contro ogni norma giuridica, la Società impiegati mutua assicuratrice, con sede in Messina, è stata praticamente posta in condizioni di non poter esplicare alcuna attività. L'interrogante precisa al riguardo:

1°) che la Mutua suddetta, costituitasi a suo tempo a Roma, ha avuto il proprio statuto approvato dal tribunale di questa il 10 settembre 1943 ed approvata la relativa deliberazione di trasferimento a Messina, dal tribunale di questa il 14 giugno 1949;

2°) che fin dal 12 marzo 1945, con nota n. 660, il Ministero aveva facultato la stessa società ad emettere polizze di assicurazione per qualunque capitale assicurato, purché essa avesse provveduto a riassicurare i rischi presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, a norma dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1933, n. 1598;

3°) che tali prescrizioni furono pienamente osservate e che pertanto fu subito stipulata con l'I.N.A. una nuova convenzione per la riassicurazione integrale di tutti i rischi;

4°) che, ciononostante, il Ministero, con nota 2° aprile 1949, n. 81295, in netto contrasto con quella precedente, negava alla Mutua di potere assicurare capitali superiori alle lire 2000, invocando, non più l'articolo 3, bensì l'articolo 11 della citata legge n. 1598;

5°) che il disposto dell'articolo 11 si riferisce alle libere assunzioni dei rischi coperti dalle Mutue e non riassicurate presso altro istituto; e che pertanto esso nulla ha da vedere col disposto dell'articolo 3, avendo osservato il quale la Mutua in questione trovassi di fatto in perfetta regola.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

« L'interrogante chiede infine di sapere se il Ministro consideri conforme ad ogni principio di giustizia sociale e ad ogni norma di legge, il fatto che fra 115 imprese assicuratrici in atto esistenti in Italia, nessuna abbia la propria sede a sud di Roma; ed infine se non creda opportuno intervenire perché la Mutua suddetta possa essere messa in condizione di funzionare, in piena applicazione delle attuali disposizioni di legge, evitando così lo stabilirsi già in atto di condizioni di monopolio nel campo assicurativo, a tutto vantaggio delle grandi imprese del Centro-Settentrione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4137)

« PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga di accedere alla domanda di finanziamento presentata dalla Cooperativa edile operai di Colognola al Piano (Bergamo).

« L'interrogante fa notare che il Ministro dei lavori pubblici diede già a suo tempo assicurazioni e che il mancato accoglimento della domanda ha suscitato notevole malcontento in quella zona nella quale il problema della casa è particolarmente acuto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4138)

« CREMASCHI CARLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere in che modo si possa conciliare l'alienazione dell'azienda agricola di Maccarese a una grande ditta privata con le direttive perseguite dal Governo in materia di riforma agraria. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4139)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere:

1°) se egli abbia esatta notizia dello stato in cui si trova il nostro patrimonio artistico, con pregiudizio del decoro nazionale e con danno anche economico del Paese e dello Stato;

2°) quali provvedimenti intenda prendere per eliminare questo doloroso stato di cose;

3°) se abbia fatto tempestiva richiesta al suo collega del Tesoro per ottenere che nel futuro bilancio di previsione siano fatti adeguati stanziamenti nei capitoli diretti alla tutela del patrimonio artistico.

(473)

« MONDOLFO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 21,10

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario. (*Approvato dal Senato*). (1619). — *Relatori*: Martignelli, per la maggioranza, e Dugoni e Pieraccini, di minoranza.

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di opere di bonifica e di miglioramento fondiario. (*Urgenza*). (1546). — *Relatore* Tozzi Condivi.

Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni. (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*). (389-B). — *Relatore* Garlato.

Arruolamento straordinario per i servizi di pubblica sicurezza. (*Urgenza*). (1590). — *Relatore* Sampietro Umberto.

Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Libano. (*Approvato dal Senato*). (*Urgenza*). (937). — *Relatore* De' Cocci.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed il Governo della Repubblica Italiana riguardante la sede centrale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura concluso a Washington il 31 ottobre 1950. (*Urgenza*). (1670). — *Relatore* Ambrosini.

Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, per la elezione dei Consigli comunali. (984). — *Relatore* Carignani — (984-A-bis) *Relatori*: Carignani, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950

3. — *Discussione della proposta di legge:*

ERMINI e MARCHESI: Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie. (1481). — *Relatore* Ermini.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*). (469). — *Relatore* Tesauero;

e della proposta di legge costituzionale:

LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione inerenti la Corte costituzionale. (1292). — *Relatore* Tesauero.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo. (349); —

e della proposta di legge:

DE MARTINO FRANCESCO ed altri: *Referendum* popolare di abrogazione delle leggi o degli atti aventi valore di legge. (148).

Relatore Lucifredi.

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione. (*Modificato dal Senato*). (217-B). — *Relatore* Rocchetti.

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Reposi.

7. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

8. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI